

**INFORMAZIONI SUGLI
STRUMENTI FINANZIARI**

con decorrenza Gennaio 2022

INDICE

Introduzione	2
Informazioni generali sulla Banca	2
Informazioni per i Clienti professionali e le Controparti qualificate	3
Classificazione della clientela	3
Informazioni generali sugli ordini dei clienti in strumenti finanziari (esclusi gli strumenti derivati OTC)	3
Informazioni generali sulle operazioni in derivati OTC	4
Consulenze per gli investimenti	5
Operazioni senza consulenza	5
Gestione dei reclami	5
Informazioni per i Clienti Retail con crediti verso la Banca	6
Legge di attuazione della seconda Shareholders' Rights Directive (ARUG II)	7
Estratto del prospetto delle commissioni e dei servizi con decorrenza 1 gennaio 2018	8
Condizioni Generali con decorrenza 15 settembre 2021	10
Condizioni particolari per le negoziazioni in titoli con decorrenza 1 gennaio 2018	17
Condizioni particolari per le negoziazioni a termine con decorrenza 11 giugno 2012	20
Principi di Best Execution di titoli UniCredit Bank AG con decorrenza agosto 2021	22
Allegato di unicredit Bank AG Milan Branch con decorrenza novembre 2018	31
UniCredit Bank AG Milan Branch Strategia di esecuzione e trasmissione ordini con decorrenza dicembre 2021	32
UniCredit Bank AG London Branch Schedule decorrenza gennaio 2022	39
Policy sul conflitto di interessi con decorrenza luglio 2019	44

Introduzione

Le clausole seguenti trovano applicazione da gennaio 2018 per i clienti che intendono operare in strumenti finanziari.

Informazioni generali sulla Banca**Nome e indirizzo della Banca**

UniCredit Bank AG Arabellastraße 12
81925 Monaco
Tel. 0049 (0)89 378-0

Internet

www.hypovereinsbank.de

E-Mail:

info@unicredit.de

Iscrizione nel Registro Commerciale

Tribunale di Monaco (Amtsgericht München) HR B 421 48

Autorità di vigilanza

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn (vigilanza bancaria)
e: Marie-Curie-Str. 24-28
60439 Francoforte s/M (vigilanza sui titoli)
www.bafin.de

UniCredit Bank AG è registrata presso
l'Autorità di Vigilanza Finanziaria Federale tedesca
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin)
al numero 100027.

Banca Centrale Europea
Sonnemannstrasse 20
60314 Francoforte s/M
<http://www.ecb.europa.eu/ecb/>

Filiali estere

UniCredit Bank AG
Milan Branch
Palazzina C:
Piazza Gae Aulenti 4
20154 Milano
Italia

Eventuali reclami relativi ai servizi di investimento forniti da
UniCredit Bank AG Milan Branch possono essere indirizzati a:
reclami.unicreditbankagmilano@unicredit.eu

UniCredit Bank AG
London Branch
Moor House
120 London Wall
EC2Y 5 ET Londra
Regno Unito

UniCredit Bank
New York Branch
150 East 42nd Street
10017 5612 New York
Stati Uniti d'America

Autorità di vigilanza delle filiali estere

UniCredit Bank AG, UniCredit Bank AG, London Branch,
UniCredit Bank AG, New York Branch e UniCredit Bank AG
Milan Branch sono regolate dalla Banca Centrale Europea
(Sonnemannstraße 20, 60314 Francoforte, Germania, sito
Internet www.ecb.europa.eu) e dalla Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (Autorità Federale per i Servizi
Finanziari – Graurheindorfer Straße 108, 53117 BonnUni e
Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Francoforte, Germania, sito
Internet www.bafin.de).

UniCredit Bank AG, New York Branch è sotto la vigilanza della
Federal Reserve Bank di New York e del New York Department
of Financial Services e UniCredit Bank AG, Milan Branch è auto-
rizzata e sotto la vigilanza della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it)
e della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
(Consob) (www.consob.it). Informazioni in merito sono disponibili
su richiesta.

Aspetti generali

Salvo diversa pattuizione, il tedesco è la lingua prescelta per i
rapporti contrattuali e le comunicazioni con i clienti.

Si noti che le schede informative per i titoli negoziati pubblica-
mente sono disponibili sul sito web dell'emittente e che è
possibile richiederne una copia cartacea all'emittente stesso.

La Banca aderisce al Fondo di tutela dei depositi dell'Associa-
zione delle banche tedesche (Einlagensicherungsfonds des
Bundesverbandes deutscher Banken e.V.).

Modalità di comunicazione

Le comunicazioni e gli ordini per le operazioni in titoli possono
essere accettati solo se trasmessi personalmente, per telefono,
o ancora via Direct B@nking o tramite i canali distinti concordati
per le comunicazioni.

Informazioni generali sulla tutela dei titoli

I titoli sono tenuti in custodia in conformità alle disposizioni con-
tenute nelle Condizioni specifiche per le operazioni in titoli. In
linea con dette disposizioni, i titoli nazionali sono di norma dete-
nuti presso il depositario centrale dei titoli tedesco (Clearstream
Banking AG, Francoforte) a condizione che ne sia autorizzata la
custodia collettiva. I titoli esteri sono di norma detenuti in custodia
nel paese in cui sono stati emessi o nel paese in cui sono stati
acquistati.

Le informazioni sul paese in cui i titoli sono detenuti in custodia è
indicato sul documento di compensazione del titolo. L'interessato
diviene proprietario, o assume uno status giuridico simile a quello
del proprietario, per i titoli da noi detenuti in custodia per suo
conto come descritto in precedenza (cfr. punto 11 e 12 delle
Condizioni specifiche per le operazioni in titoli). L'interessato è
quindi protetto contro l'accesso ai titoli da parte di terzi in con-
formità alle leggi applicabili nel paese in questione. La nostra
società è responsabile della custodia dei titoli dell'interessato in
conformità al punto 19 delle Condizioni specifiche per negozia-
zione in titoli.

Interpretazione

Quando si ricevono servizi da UniCredit Bank AG, London Branch
e si applica l'UniCredit Bank AG, London Branch Schedule, si
prega di fare riferimento alla disposizione di interpretazione di cui
al paragrafo 2 (Interpretazione) dell' UniCredit Bank AG, London
Branch Schedule.

Informazioni per i Clienti professionali e le Controparti qualificate

Le informazioni riportate di seguito sono rivolte a clienti professionali e controparti qualificate.

Classificazione della clientela

La legge tedesca sulla negoziazione dei titoli (WpHG) richiede alla nostra società di classificare la clientela.

Ove l'interessato sia stato classificato come cliente professionale o controparte qualificata la nostra società comunicherà il suo diritto a essere classificato come «cliente retail». I clienti retail godono del massimo grado di protezione, superiore a quello offerto ai clienti professionali e alle controparti qualificate.

Informazioni generali sugli ordini dei clienti strumenti finanziari (esclusi gli strumenti derivati OTC)**A. Informazioni sui costi**

La nostra società provvederà a fornire le informazioni su tutti i costi. In assenza di uno specifico accordo trovano applicazione l'interesse corrente e i costi indicati nel prospetto delle commissioni e dei servizi. Nell'ambito delle consulenze o su richiesta la nostra società indica i costi specifici per l'operazione.

In linea di principio i costi sono suddivisi in costi del prodotto e costi del servizio. In aggiunta sono indicati i pagamenti ricevuti e i costi per l'eventuale conversione valutaria. I costi di ingresso, detenzione ed uscita sono indicati separatamente e come costi totali in euro e in percentuale.

B. Regolamento delle operazioni

All'interessato viene inviato un rendiconto subito dopo l'esecuzione di un ordine. In caso di operazioni a prezzo fisso, la nostra società fattura la commissione per la negoziazione in titoli in aggiunta al prezzo di acquisto.

C. Rendiconti trimestrali e annuali

La nostra società invia un rendiconto del conto titoli alla fine di ogni trimestre. Il rendiconto alla fine dell'ultimo trimestre include altresì le informazioni sull'andamento del portafoglio titoli, oltre a una panoramica dei costi. L'interessato riceve anche un rendiconto annuale del conto titoli.

In caso di derivati negoziati sul mercato, l'interessato riceve un rendiconto mensile della propria posizione in derivati, così come rendiconti mensili e annuali contenenti le informazioni sull'andamento del portafoglio.

L'interessato può informare la Banca in forma elettronica o in forma scritta che intende ricevere un estratto conto dei costi delle proprie transazioni con la Banca.

D. Trasmissione degli ordini

Un ordine può essere trasmesso personalmente, per telefono, per e-mail o ancora tramite altri canali concordati.

E. Rendicontazione delle operazioni ex Art. 26 MiFIR

La nostra società è soggetta all'obbligo di rendicontazione all'autorità di vigilanza di riferimento per ogni operazione eseguita dall'interessato in strumenti finanziari soggetti a un obbligo di rendicontazione. Tale rendicontazione è condotta in conformità a uno standard predefinito.

Le persone fisiche con cittadinanza singola in Germania, Austria, Francia, Ungheria, Irlanda e Lussemburgo sono esenti dalla disposizione a seguire.

L'interessato deve presentare i documenti necessari per stabilire la propria identità nazionale e informare tempestivamente la nostra società di ogni cambiamento dei dati di riferimento (es. nuovo numero del documento identificativo o scadenza, variazioni del nome, ecc.). Lo stesso dicasi per tutti i rappresentanti autorizzati e i soggetti che trasmettono gli ordini per conto dell'interessato per le operazioni in strumenti finanziari soggetti a obbligo di rendicontazione.

Le informazioni sui dati utilizzati per i documenti di identità nazionali possono essere consultate all'indirizzo:

<https://www.esma.europa.eu/file/19000/download?token=C-6WAJVg>

L'Identificativo della persona giuridica (LEI, in breve) è un identificativo internazionale standardizzato per i partecipanti al mercato finanziario che serve per identificare in maniera univoca le entità legali (in particolare le persone giuridiche, ma anche le società di trading e le partnership commerciali, le associazioni, le associazioni professionali, le società e, in talune circostanze, i commercianti registrati) nelle operazioni in strumenti finanziari soggetti a obbligo di rendicontazione e per adempiere gli obblighi di rendicontazione nei confronti delle autorità di vigilanza. L'interessato è tenuto a fornire il proprio codice LEI e a rinnovarlo su base regolare.

La nostra società si riserva il diritto di rifiutare di eseguire un'operazione soggetta a obbligo di rendicontazione in assenza delle informazioni richieste.

F. Determinazione della strategia di vendita e del mercato di riferimento

Per ciascuno strumento finanziario e deposito strutturato viene definita una strategia di vendita. Questa strategia descrive i canali di vendita da utilizzare per proporre uno strumento finanziario o un deposito strutturato. In aggiunta si procede a definire un mercato di riferimento (ossia i clienti tipici a cui è rivolto un prodotto) per ogni strumento finanziario e deposito strutturato.

Tale mercato di riferimento è definito tramite una comparazione dei diversi mercati di riferimento in fase di consulenza agli investimenti o nell'elaborazione degli ordini di acquisto per operazioni senza consulenza. Nei casi di operazioni senza consulenza, il raffronto tra i mercati di riferimento si concentra soltanto sulla classificazione del cliente e sulle conoscenze ed esperienze esistenti.

In assenza di un mercato di riferimento o se il mercato di riferimento o la strategia di vendita non si applicano all'interessato, è possibile nel caso di operazioni senza consulenza che la nostra società non sia in grado di elaborare un ordine per strumenti finanziari / depositi strutturati.

G. Registrazione e archiviazione degli ordini del Cliente

La nostra società è tenuta a garantire una documentazione esauriente di tutte le operazioni in titoli. A tal fine, tutte le comunicazioni relative alle consulenze per gli investimenti, la trasmissione e l'esecuzione degli ordini dei clienti sono registrate, archiviate, anche in forma elettronica in conformità ai requisiti di legge.

a) Registrazioni delle conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche

All'fine di tutelare al meglio i clienti al dettaglio ed evitare fraintendimenti in relazione agli accordi raggiunti tramite conversazioni

telefoniche o comunicazioni elettroniche, la nostra società è tenuta per legge a conservare le registrazioni di tutte le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche relative alle consulenze per gli investimenti e all'accettazione, trasmissione ed esecuzione degli ordini dei clienti. Tali registrazioni servono come prova degli accordi e sono archiviate in conformità ai requisiti di legge. Si invita l'interessato ad assicurarsi che i propri rappresentanti ovvero terzi che agiscono per suo conto siano informati della suddetta politica.

Le registrazioni possono essere fornite all'interessato su richiesta per un periodo di almeno cinque anni.

Ove l'interessato non consentisse alla conservazione di tali registrazioni, la società non sarà in grado di accettare ordini dallo stesso tramite detti canali.

b) Trasmissione degli ordini di persona

Ove l'interessato trasmetta un ordine per uno strumento finanziario o un servizio di investimento di persona, si procederà a

redigere un verbale dell'incontro e a fornire copia all'interessato su richiesta.

H. Cross-selling (o pacchetti combinati e strutturati)

Nel caso di servizi di investimento combinati con altri servizi o prodotti, la nostra società informa l'interessato della possibilità di registrare separatamente una singola componente del servizio. La nostra società fornisce altresì informazioni distinte sui costi e commissioni per tutte le singole componenti del servizio. Se i rischi connessi al pacchetto complessivo o all'accordo sono superiori a quelli associati alle singole componenti, la nostra società fornisce ai clienti al dettaglio informazioni sulle tipologie di tali rischi distinti e sugli effetti interconnessi degli stessi.

I. Trasmissione delle informazioni relative alla MiFID II

In linea di principio, la banca è obbligata a fornire le presenti informazioni in forma elettronica. L'istituzione di un apposito canale di comunicazione elettronica richiede la collaborazione dell'interessato.

J. Restrizioni sul riscatto dei fondi d'investimento

Ai sensi dell'articolo 98 (1b) del Codice tedesco sugli investimenti (KAGB), una società d'investimento può limitare il riscatto delle quote di un fondo d'investimento qualora le richieste di riscatto degli investitori raggiungano una soglia predefinita oltre la quale le richieste di riscatto non possono più essere accolte nell'interesse di tutti gli investitori stante la situazione di liquidità del patrimonio del fondo d'investimento. Le norme di legge per il riscatto dei fondi immobiliari aperti rimangono inalterate. Per ulteriori informazioni, si rimanda ai Termini e Condizioni del rispettivo fondo d'investimento e a <https://www.hypovereinsbank.de/hvb/footer/rechtliche-hinweise>.

Informazioni generali sulle operazioni in derivati OTC

A. Informazioni sui costi

Nell'ambito delle consulenze o su richiesta la nostra società indica i costi specifici per l'operazione. I costi sono suddivisi in costi del prodotto e costi del servizio. I costi di ingresso, detenzione ed uscita sono indicati separatamente e come costi totali in euro e in percentuale.

B. Conferma dell'operazione

All'interessato viene inviata una conferma dell'operazione subito dopo l'esecuzione della stessa.

C. Valutazioni e rendiconti annuali

L'interessato riceve un rendiconto delle operazioni in OTC inclusa una valutazione alla rispettiva data di riferimento con frequenza almeno semestrale. Tuttavia, l'interessato può richiedere un rendiconto singolo (in termini di intervallo, data e metodo di spedizione). Tale rendiconto è sempre redatto e spedito all'interessato il giorno successivo alla data di riferimento.

D. Trasmissione degli ordini

Un ordine può essere trasmesso personalmente, per telefono, per e-mail o ancora tramite altri canali concordati.

E. Rendicontazione delle operazioni ex Art. 26 MiFIR

La nostra società è soggetta all'obbligo di rendicontazione all'autorità di vigilanza di riferimento per ogni operazione eseguita dall'interessato in strumenti finanziaria soggetti a un obbligo di rendicontazione. Tale rendicontazione è condotta in conformità a uno standard predefinito.

Le persone fisiche con cittadinanza singola in Germania, Austria, Francia, Ungheria, Irlanda e Lussemburgo sono esenti dalla disposizione a seguire.

L'interessato deve presentare i documenti necessari per stabili-

re la propria identità nazionale e informare tempestivamente la nostra società di ogni cambiamento dei dati di riferimento (es. nuovo numero del documento identificativo o scadenza, variazioni del nome, ecc.). Lo stesso dicasi per tutti i rappresentanti autorizzati e i soggetti che trasmettono gli ordini per conto dell'interessato per le operazioni in strumenti finanziari soggetti a obbligo di rendicontazione.

Le informazioni sui dati utilizzati per i documenti di identità nazionali possono essere consultate all'indirizzo:

<https://www.esma.europa.eu/file/19000/download?token=C-6WAJVg>

L'Identificativo della persona giuridica (in breve, LEI) è un identificativo internazionale standardizzato per i partecipanti al mercato finanziario che serve per identificare in maniera univoca le entità legali (in particolare le persone giuridiche, ma anche le società di trading e le partnership commerciali, le associazioni, le associazioni professionali, le società e, in talune circostanze, i commercianti registrati) nelle operazioni in strumenti finanziari soggetti a obbligo di rendicontazione e per adempiere gli obblighi di rendicontazione nei confronti delle autorità di vigilanza. L'interessato è tenuto a fornire il proprio codice LEI e a rinnovarlo su base regolare.

La nostra società si riserva il diritto di rifiutare di eseguire un'operazione soggetta a obbligo di rendicontazione in assenza delle informazioni richieste.

F. Determinazione della strategia di vendita e del mercato di riferimento

Per ciascuno strumento finanziario e deposito strutturato viene definita una strategia di vendita. Questa strategia descrive i canali di vendita da utilizzare per proporre uno strumento finanziario o un deposito strutturato. In aggiunta si procede a definire un mercato di riferimento (ossia i clienti tipici a cui è rivolto un prodotto) per ogni strumento finanziario e deposito strutturato.

Tale mercato di riferimento è definito tramite una comparazione dei diversi mercati di riferimento in fase di consulenza agli investimenti o nell'elaborazione degli ordini di acquisto per operazioni senza consulenza. Nei casi di operazioni senza consulenza, il raffronto tra i mercati di riferimento si concentra soltanto sulla classificazione del cliente e sulle conoscenze ed esperienze esistenti.

In assenza di un mercato di riferimento o se il mercato di riferimento o la strategia di vendita non si applicano all'interessato, è possibile nel caso di operazioni senza consulenza che la nostra società non sia in grado di elaborare un ordine per strumenti finanziari / depositi strutturati.

G. Registrazione e archiviazione degli ordini del Cliente

La nostra società è tenuta a garantire una documentazione esaustiva di tutte le operazioni in derivati OTC. A tal fine, tutte le comunicazioni relative alle consulenze per gli investimenti, la trasmissione e l'esecuzione degli ordini dei clienti sono registrate, archiviate, anche in forma elettronica in conformità ai requisiti di legge.

a) RegISTRAZIONI delle conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche

Al fine di tutelare al meglio i clienti al dettaglio ed evitare fraintendimenti in relazione agli accordi raggiunti tramite conversazioni telefoniche o comunicazioni elettroniche, la nostra società è tenuta per legge a conservare le registrazioni di tutte le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche relative alle consulenze per gli investimenti e all'accettazione, trasmissione ed esecuzione degli ordini dei clienti. Tali registrazioni servono come prova degli accordi e sono archiviate in conformità ai requisiti di legge. Si invita l'interessato ad assicurarsi che i propri

rappresentanti ovvero terzi che agiscono per suo conto siano informati della suddetta politica.

Le registrazioni possono essere fornite all'interessato su richiesta per un periodo di almeno cinque anni.

Ove l'interessato non consentisse alla conservazione di tali registrazioni, la società non sarà in grado di accettare ordini dallo stesso tramite detti canali.

b) Trasmissione degli ordini di persona

Ove l'interessato trasmetta un ordine per uno strumento finanziario o un servizio di investimento di persona, si procederà a redigere un verbale dell'incontro e a fornire copia all'interessato su richiesta.

H. Cross-selling (o pacchetti combinati e strutturati)

Nel caso di servizi di investimento combinati con altri servizi o prodotti, la nostra società informa l'interessato della possibilità di registrare separatamente una singola componente del servizio. La nostra società fornisce altresì informazioni distinte sui costi e commissioni per tutte le singole componenti del servizio.

Se i rischi connessi al pacchetto complessivo o all'accordo sono superiori a quelli associati alle singole componenti, la nostra società fornisce ai clienti al dettaglio informazioni sulle tipologie di tali rischi distinti e sugli effetti interconnessi degli stessi.

I. Trasmissione delle informazioni relative alla MiFID II

In linea di principio, la banca è obbligata a fornire le presenti informazioni in forma elettronica. L'istituzione di un apposito canale di comunicazione elettronica richiede la collaborazione dell'interessato.

Consulenze per gli investimenti

A. Aspetti generali

Si precisa che esistono delle limitazioni alle consulenze per gli investimenti fornite in relazione ad analisi finanziarie, strumenti finanziari, emittenti e servizi di investimento, e che tali limitazioni devono essere tenute in considerazione. Si informa, inoltre, che la nostra società ha specifiche preferenze con riferimento a taluni strumenti finanziari, emittenti e servizi di investimento. Alcuni di questi strumenti finanziari sono venduti da fornitori di servizi finanziari con cui la nostra società ha stretti rapporti di natura legale o commerciale.

È necessario che la nostra società ottenga dall'interessato tutte le informazioni richieste al fine di poter proporre strumenti finanziari e servizi di investimento. L'accesso a tali informazioni assicura che la nostra società sia in grado di proporre gli strumenti finanziari e i servizi di investimento più adatti per l'interessato nel rispetto della sua propensione al rischio e della capacità di assorbire le perdite potenziali. La nostra società non può proporre consulenze finanziarie se l'interessato non fornisce le suddette informazioni.

B. Investimenti che prevedono il pagamento di una commissione e pagamenti da terzi

La nostra società non fornisce consulenze per gli investimenti come consulenze per gli investimenti indipendenti soggette a commissione nell'ambito del significato della sezione 64 sotto-sezione 1 n. 1 del WpHG. In relazione alle consulenze per gli investimenti la nostra società può quindi accettare e trattenere pagamenti di terzi in linea con le disposizioni di legge. I principi adottati per evitare i conflitti di interesse in relazione a detti pagamenti sono illustrati nella Politica sui conflitti di interesse alla sezione 2.

C. Rischi di sostenibilità

I rischi ESG o di sostenibilità sono eventi o condizioni nelle aree ambientali («ambiente»), sociali («sociale») o di corporate governance («corporate governance») che, laddove si verificassero, potrebbero avere un effetto negativo rilevante sullo strumento finanziario in misura illimitata. Come parte della nostra strategia di sostenibilità, teniamo conto dei rischi di sostenibilità nella nostra consulenza sugli investimenti.

I rischi di sostenibilità possono influenzare i tipi di rischio tradizionali e, se si verificassero, avrebbero un impatto negativo significativo sullo strumento finanziario. Ad esempio, al verificarsi di particolari situazioni politiche o economiche, la negoziabilità dell'investimento potrebbe essere limitata a causa di una mancanza di liquidità del mercato o altre restrizioni (rischio di liquidità). Se venissero offerti solo strumenti finanziari apparentemente sostenibili («greenwashing»), i rischi di sostenibilità potrebbero anche manifestarsi come rischi reputazionali.

I disastri naturali, le accuse di corruzione o le pandemie possono avere un impatto negativo sul rischio di prezzo/tasso d'interesse/cambio di prezzo (rischio di prezzo di mercato) e quindi sul valore di mercato. In presenza di rischi valutari, il tasso di cambio della valuta rilevante per lo strumento finanziario può cambiare a vostro svantaggio, ad esempio a causa di disordini politici in un paese.

Se gli obiettivi di sostenibilità sono stati concordati come parte di un derivato OTC ESG, il mancato adempimento avrà un impatto negativo anche in questo caso. Ad esempio, nel caso di derivati su tassi d'interesse con un collegamento ESG, il tasso d'interesse fisso pagato dal cliente può aumentare di uno spread precedentemente definito se l'azienda non riesce a soddisfare una condizione di sostenibilità come un obiettivo quantitativo (KPI) o un rating ESG definito documentato nel finanziamento ESG-linked sottostante. Si prega di notare che questi sono esempi e non una descrizione esaustiva dei possibili impatti dei rischi di sostenibilità su tutti i tipi di rischio tradizionali.

Ulteriori dettagli possono essere trovati sulla nostra homepage www.hvb.de.

Operazioni senza consulenza

Ove la nostra società fornisca all'interessato servizi per operazioni senza consulenza, è necessario innanzitutto accertarsi che l'interessato o la persona che opera per suo conto possieda la conoscenza e l'esperienza necessarie con riferimento ai rischi connessi ai relativi prodotti e servizi. La nostra società procede poi all'emissione di un avviso ove riscontrasse che un prodotto o servizio non è idoneo all'interessato. L'interessato può comunque trasmettere un ordine anche a fronte di tale avvertimento relativo alla carenza di conoscenza o esperienza necessarie.

Gli ordini per le operazioni trasmessi mediante il servizio telefonico e DirectB@nking sono sempre elaborati nel quadro delle attività per operazioni senza consulenza.

Gestione dei reclami

Procedura di gestione dei reclami

Il nostro obiettivo è di offrire servizi di alta qualità che portino l'interessato a raccomandarci presso altri clienti. Pertanto, è importante che l'interessato sia soddisfatto dei prodotti offerti e che benefici di consulenze e servizi articolati e competenti. Ove in qualsiasi momento l'interessato non fosse soddisfatto o ritenesse di avere motivi per avanzare un reclamo, può contattare direttamente la nostra società, giacché solo tramite una tale interazione è possibile migliorare i servizi offerti, ottimizzare i processi interni e massimizzare la soddisfazione della clientela. Ovviamente la nostra società procederà a esaminare e gestire il reclamo senza alcun costo aggiuntivo per l'interessato.

Contatti

Non esiste un formato standard per i reclami che possono essere trasmessi con diverse modalità:

- personalmente o per e-mail, direttamente a un rappresentante del servizio clienti per telefono (+49 89 378 29299)
- inviando una lettera al seguente indirizzo:

HypoVereinsbank – Membro di UniCredit UniCredit Bank AG
Beschwerdemanagement
80311 Monaco

- I Clienti regolari che utilizzano i servizi di banking online possono compilare il modulo online »Commenti e critiche / HypoVereinsbank...«

Informazioni da comunicare

L'interessato può contribuire alla risoluzione effettiva del reclamo fornendo le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo
- data in cui si è verificato l'evento/problema
- descrizione del prodotto/servizio a cui si riferisce il reclamo
- informazioni rilevanti sulla sessione di consulenza

Se il reclamo si riferisce a un conto titoli o a un'operazione, l'interessato può fornire ulteriore assistenza comunicando le seguenti informazioni (se in suo possesso):

- nome del prodotto e codice identificativo del titolo
- data di acquisto
- informazioni sulla sessione di consulenza

Cosa ci si può attendere da parte della nostra società

All'interessato viene inviata immediata conferma della ricezione del reclamo e tale conferma serve come prova dell'avvio della gestione della pratica. La conferma è inviata in forma elettronica o scritta, sulla base del metodo utilizzato dall'interessato per contattare la nostra società.

Dopo aver ricevuto la conferma, un rappresentante del servizio clienti sarà disponibile a rispondere a eventuali domande. Per evitare conflitti di interesse, la decisione sulla o sulle azioni da intraprendere per risolvere il reclamo è presa a livello centrale, pertanto da un dipartimento neutrale.

Cosa fa la nostra società per aiutare il cliente

In primo luogo riceve il reclamo con la dovuta attenzione. Dopo un attento esame della questione con tutti i soggetti coinvolti, la nostra società si adopera per trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti. La durata standard per la gestione di un reclamo è di circa 14 giorni lavorativi. La nostra società procederà a informare l'interessato dello status del reclamo qualora necessiti di più tempo per rispondere stante la complessa procedura di esame. Se il reclamo riguarda il servizio di un altro emittente, o le modalità con cui tale emittente ha gestito l'operazione, la nostra società fornirà i dati per contattare l'emittente in oggetto.

La risposta della nostra società

L'interessato riceve una risposta scritta non appena ultimato l'esame del reclamo. La nostra società sarà lieta di spiegare le proprie proposte per risolvere il problema nel quadro delle disposizioni regolamentari (nella misura in cui sia possibile fornire tali spiegazioni). La nostra società sarà altresì a disposizione per discutere tali proposte con l'interessato di persona.

Intervento di terzi

Talvolta non è possibile trovare una soluzione accettabile per l'interessato nonostante i diversi tentativi effettuati. In tale eventualità, l'interessato può indirizzare il reclamo a un terzo neutrale.

La Sezione H 21 delle Condizioni Generali descrive la procedura per ricorrere all'ombudsman per la tutela dei consumatori. Per risolvere una controversia tra una banca e il cliente come consumatore, il cliente può indirizzare il reclamo in forma scritta all'ufficio Reclami Consumatori dell'Associazione Nazionale delle Banche tedesche (Bundesverband deutscher Banken):

Postfach 04 03 07
10062 Berlino
Tel.: +49 30 1663-3166
Fax: +49 30 1663-3169
ombudsmann@bdb.de

Sia i consumatori sia le società possono adire le vie legali in sede civile.

Quando si ricevono servizi da UniCredit Bank AG, London Branch, si prega di fare riferimento al paragrafo 7 (Gestione dei reclami) nello UniCredit Bank AG, London Branch Schedule per informazioni sulla gestione dei reclami.

Svizzera

Per le attività di business con i clienti in Svizzera collaboriamo con l'Ombudsman svizzero. L'ufficio dell'ombudsman per i fornitori di servizi finanziari (OFD) è un centro d'informazione e di mediazione neutrale. Si occupa di reclami specifici da clienti avverso i fornitori di servizi finanziari affiliati e ai loro consulenti. Si basa sull'articolo 74 del »Financial Services Act«, che impone agli istituti finanziari e ai fornitori di servizi finanziari l'affiliazione all'ufficio dell'ombudsman.

Informazioni più dettagliate e il regolamento di procedura sono disponibili al link www.ofdl.ch

Verein Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD),
Bleicherweg 10,
8002 Zürich.
Tel: +41 (0)78 847 00 36
Mail: ombudsmann@ofdl.ch

Informazioni per i Clienti Retail con crediti verso la Banca

I titoli azionari, le obbligazioni della banca (in particolare obbligazioni fruttifere e derivati cartolarizzati) e altri crediti verso la banca sono soggetti a disposizioni specifiche. Tali disposizioni possono avere un effetto negativo sui clienti al dettaglio / partner contrattuali di una banca se la banca viene posta in liquidazione.

Maggiori informazioni sull'argomento sono reperibili all'indirizzo www.hvb.de/Bankenabwicklung (la versione stampata del documento è disponibile presso tutte le filiali di UniCredit Bank AG)

LEGGE DI ATTUAZIONE DELLA SECONDA SHAREHOLDERS' RIGHTS DIRECTIVE (ARUG II)

Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la legge tedesca di attuazione della seconda Shareholders' Rights Directive (ARUG II), che ha comportato, tra l'altro, la modifica del German Stock Corporation Act (AktG). Tale legge ha introdotto a far data dal 3 settembre 2020 nuove disposizioni sull'identificazione degli azionisti e la trasmissione di informazioni in relazione alle assemblee annuali e altri eventi aziendali di società quotate nell'Unione Europea (EU) o in altri stati membri dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE). L'oggetto, il formato e le scadenze per la trasmissione di informazioni e dati sono definite principalmente nel Regolamento UE 2018/1212.

Secondo tali disposizioni, una società quotata con sede legale nell'UE o nello SEE può, ai sensi della sezione 67d dell'AktG, richiedere informazioni a una banca che detiene azioni della stessa relativamente all'identità degli azionisti e all'intermediario successivo nella catena di intermediazione che detiene i titoli in custodia.

Conseguentemente, dal 3 settembre 2020 la Banca è tenuta a trasmettere le informazioni circa l'identità del cliente alla società quotata o all'intermediario richiedente. In tali casi, non sarà fornita nessuna informativa separata ai sensi del paragrafo 20.1 delle »Condizioni particolari per le negoziazioni in titoli«. Negli altri casi, il paragrafo 20.1 delle »Condizioni particolari per le negoziazioni in titoli« resta applicabile.

La base giuridica per la divulgazione di informazioni è fornita nella sezione 67e dell'AktG, secondo cui la Banca può processare e divulgare dati personali ai fini dell'identificazione degli azionisti e/o della comunicazione con azionisti, società quotate e intermediari. Non esiste alcun diritto di opposizione alla divulgazione di tali informazioni (ad eccezione dell'indirizzo di posta elettronica del cliente registrato presso la Banca).

Riguardo all'indirizzo di posta elettronica registrato presso la banca, il cliente può opporsi alla divulgazione del proprio indirizzo di posta elettronica registrato alle società quotate effettuando un'apposita dichiarazione al proprio consulente/ persona di contatto.

ESTRATTO DEL PROSPETTO DELLE COMMISSIONI E DEI SERVIZI

Estratto dal Prospetto delle commissioni per i servizi di investimento per i clienti privati

Esecuzione degli ordini del cliente e vendita di titoli in forma di operazioni con commissione e operazioni a prezzo fisso

Operazioni con commissioni

Nel caso in cui la Banca esegua un ordine di un cliente per l'acquisto o la vendita di titoli come agente a commissione, la Banca deve sottoscrivere un contratto di acquisto o vendita per conto del cliente con un altro partecipante del mercato o controparte centralizzata (operazione di esecuzione) o altrimenti incaricare un altro agente a commissione (agente a commissione terzo) affinché stipuli tale contratto.

Ove i titoli siano acquistati o venduti mediante un'operazione con commissione, la Banca addebita al cliente una commissione sui titoli. Tale commissione è composta da **A) una commissione fissa di esecuzione e B) una commissione operativa.**

Operazioni a prezzo fisso

Nel caso in cui la Banca e il cliente concordino un prezzo fisso o determinabile per una singola operazione (operazione a prezzo fisso) da ciò scaturisce un contratto di acquisto. In tale eventualità, la Banca deve accettare la consegna dei titoli come acquirente dal cliente o consegnare i titoli al cliente come venditore. Le operazioni a prezzo fisso sono eseguite over-the-counter.

Nel caso di una operazione a prezzo fisso, la Banca deve addebitare al cliente il prezzo di acquisto più una commissione per i titoli. Detta commissione è composta da

A) una commissione fissa di esecuzione e B) una commissione operativa.

A) Commissione fissa di esecuzione

L'importo della commissione fissa di esecuzione varia sulla base della sede di esecuzione scelta.

Over-the-counter	0,00 EUR
XETRA Gettex a Tradegate	3,50 EUR
Sedi di esecuzione in Germania (ad esclusione dell'FX Plus della Borsa di Stoccarda)	7,00 EUR
Altre sedi UE (escl. UK)	25,00 EUR
Altre sedi di esecuzione	29,00 EUR

La commissione fissa di esecuzione include le commissioni di terzi addebitate dalle sedi di esecuzione e dai governi nei diversi paesi, così come le altre spese (nello specifico commissioni di intermediazione, commissioni della sede di negoziazione e oneri di consegna) e le imposte sulle operazioni addebitate dal 1° luglio 2019 che la Banca è tenuta a trattenere in conformità alle leggi locali. Non sono inclusi gli oneri relativi a imposte sulle operazioni, nuove o modificate, che entrano in vigore il 1° luglio 2019, così come l'IVA dovuta o le imposte sui redditi che devono essere pagate dal cliente.

B) Commissione operativa

L'importo della commissione operativa dipende da diversi fattori. Le tabelle a seguire

a) Commissione operativa – Nazionale e

b) Commissione operativa – Estero elencano le varie commissioni operative. Nel caso di obbligazioni di nuova emissione e derivati cartolarizzati, l'importo della commissione operativa si basa sul prezzo di emissione del titolo invece che sul valore di mercato. La regola che disciplina le commissioni minime non si applica in questo caso.

– Esecuzione parziale di ordini

Le condizioni di mercato possono in taluni casi portare un'una esecuzione parziale degli ordini. In caso di esecuzione parziale degli ordini, la commissione per i titoli per la prima esecuzione parziale è composta dalla commissione fissa di esecuzione A) e dalla commissione operativa B).

Una commissione minima a tantum è addebitata come commissione operativa; tale commissione ridotta è pari a €5,11. Non è addebitata alcuna commissione minima o fissa di esecuzione per le successive esecuzioni parziali di un ordine.

– Calcolo della commissione per i titoli

La commissione per i titoli non deve essere superiore ai proventi netti di vendita.

a) Commissione operativa – Nazionale – Negoziazione di titoli

Tipologia di titolo	Percentuale del valore di mercato	
	Filiale	HVB Direct B@nking
Titoli azionari, certificati di partecipazione, derivati cartolarizzati, ETF/ETC ³⁵⁾ warrant	1 %, o non meno di €30,00	0,5 %, o non meno di €20,00
Titoli fruttiferi, obbligazioni convertibili/opzioni, obbligazioni zero	0,5 %, o non meno di €30,00	0,25 %, o non meno di €20,00
Diritti di sottoscrizione	1 %, o non meno di €2,50	Non possono essere negoziati tramite questi canali di vendita
Fondi di investimento ³⁵⁾ over-the-counter – Acquisto	La commissione operativa (commissione) Nell'importo del sovrapprezzo di emissione dipende dalla società di gestione del capitale in oggetto.	La commissione operativa (commissione) Nell'importo del sovrapprezzo di emissione dipende dalla società di gestione del capitale in oggetto meno 25%
– Vendita	Nessun onere	Nessun onere
Fondi di investimento ³⁵⁾ borsa – Acquisto	2,5 %, o non meno di €30,00	0,5 %, o non meno di €20,00
– Vendita	1 %, o non meno di €30,00	0,5 %, o non meno di €20,00
Altri titoli	1 %, o non meno di €30,00	0,5 %, o non meno di €20,00
Conto di risparmio³⁵⁾		
Tipologia di titolo	Percentuale del valore di mercato	
	Filiale	HVB Direct B@nking
ETFs – Acquisto over-the-counter	La commissione operativa (commissione) ammonta al 2 % del rispettivo prezzo di chiusura.	La commissione operativa (commissione) ammonta al 1,5 % del rispettivo
– Vendite in borsa/ over-the-counter	1 %, o non meno di €30,00	0,5 %, o non meno di €20,00
Fondi di investimento over-the-counter – Acquisto	La commissione operativa (commissione) nell'importo del sovrapprezzo di emissione dipende dalla società di gestione del capitale in oggetto.	La commissione operativa (commissione) nell'importo del sovrapprezzo di emissione dipende dalla società di gestione del capitale in oggetto meno 25 %
– Vendita	Nessun onere	Nessun onere

b) Commissione operativa – Estero
 – Negoziazione di titoli

Tipologia di titolo	Percentuale del valore di mercato	
	Filiale	HVB Online Banking
Titoli azionari, certificati di partecipazione, derivati cartolarizzati, ETF/ETC ³⁵⁾ warrant	1 %, o non meno di €40,00	0,5 %, o non meno di €40,00
Titoli fruttiferi, obbligazioni convertibili/opzioni, obbligazioni zero	0,5 %, o non meno di €40,00	0,25 %, o non meno di €40,00
Fondi di investimento ³⁵⁾ over-the-counter – Acquisto	La commissione operativa (commissione) nell'importo del sovrapprezzo di emissione dipende dalla società di gestione del capitale in oggetto.	
– Vendita	Nessun onere	Nessun onere
Fondi di investimento ³⁵⁾ borsa – Acquisto	2,5 %, o non meno di €40,00	0,5 %, o non meno di €40,00
– Vendita	1 %, o non meno di €40,00	0,5 %, o non meno di €40,00
Altri titoli	1 %, o non meno di €40,00	0,5 %, o non meno di €40,00

Condi di risparmio ³⁵⁾

Tipologia di titolo	Percentuale del valore di mercato	
	Filiale	HVB Online Banking
ETF – Acquisto over-the-counter	La commissione operativa (commissione) ammonta al 2 % del rispettivo prezzo di chiusura.	La commissione operativa (commissione) ammonta al 1,5 % del rispettivo
– Vendite in borsa/ over-the-counter	1 %, o non meno di €40,00	0,5 %, o non meno di €40,00
Fondi di investimento over-the-counter – Acquisto	La commissione operativa (commissione) nell'importo del sovrapprezzo di emissione dipende dalla società di gestione del capitale in oggetto.	La commissione operativa (commissione) nell'importo del sovrapprezzo di emissione dipende dalla società di gestione del capitale in oggetto meno 25 %
– Vendita	Nessun onere	Nessun onere

2 Prenotazioni ordini con limite

a) Trasmissione di/variazioni a un ordine con limite il cui periodo di validità supera un giorno di negoziazione ²⁶⁾	€5,11
b) Trasmissione di/variazioni a un ordine con limite valido per un solo giorno	Nessun onere

Servizi di custodia
1 Commissioni per la custodia di titoli

L'importo della commissione di custodia dipende dal valore di mercato del titolo e dal tipo di custodia. 21) Il valore di mercato dei titoli e il tipo di custodia sono determinati alla fine di ogni mese. Il regolamento della commissione di custodia e dei debiti derivanti dal conto di regolamento deve essere effettuato alla fine di ogni trimestre.

Commissione di custodia mensile minima: **Almeno €4,00**
 – Custodia collettiva (nazionale) $\frac{1}{12}$ dello 0.2% annuo del valore di mercato
 – Tutti gli altri tipi di custodia $\frac{1}{12}$ dello 0.2% annuo del valore di mercato
 – Titoli senza valore di mercato **Nessun onere**

2 Redistribuzione dei titoli **€29,75**

3 Cessione di titoli

– Senza pagamento **Nessun onere**
 – A titolo oneroso (pagamento/operazioni a termine) **1 % dell'importo pagato non meno di €30,00**

4 Trasmissione/consegna di certificati dei titoli in forma cartacea

a) Trasmissione **€58,00**
 b) Consegna **Nessun onere**
 – Custodia collettiva e altro Tipi di custodia
 – Wrapper **€58,00**

5 Rimborso dei titoli esigibili **Nessun onere**

6 Variazioni del capitale

a) Esercizio/negoziazione di diritti di sottoscrizione, opzione e conversione; sottoscrizioni, offerte di acquisto/buyback, regolamenti, regolamenti di frazioni, rettifiche, acquisto e vendita di diritti parziali aggiuntivi **1% del valore di mercato Non meno di €2,50**
 b) Azioni da consolidamento/scissione e bonus, dividendi azionari, separazione di covered warrant **€2,50**
 c) Altre variazioni del capitale **1 % del valore di mercato o non meno di €2,50**

– Calcolo delle commissioni
 In caso di variazioni del capitale, la commissione massima non deve essere superiore ai proventi netti di vendita o all'importo di regolamento.

Altri servizi (sportello imprese)

1 Rimborso di cedole/titoli esigibili **0,5 % del valore della cedola o non meno di €6,00**
 – Emissioni della Banca ed emissioni di terzi ²⁹⁾ **Nessun onere**
2 Rimborso di cedole in valuta estera **0,75 % del valore della cedola o non meno di €8,00**
3 Swap di titoli denominati **€20,00**
4 Rinnovo schede cedole ²⁹⁾ **€1,00 per scheda o non meno di €20,00**
5 Rimissione/cambio di certificati danneggiati **€25,00 per scheda**

Altri servizi di investimento

1 Contratti a beneficio di terzi **€20,00**
2 Duplicati/copie
 Presupponendo che HypoVereinsbank abbia già adempiuto gli obblighi di informativa.

a) Per dichiarazione di compensazione **€10,00**
 b) Rendiconto annuale conto titoli **€10,00**

3 Elaborazione degli ordini dei clienti **Solo costi esterni**

In relazione ai trattati contro la doppia imposizione fiscale sulla base di un diritto al rimborso netto (ossia previa deduzione dei costi esterni) di €40.00.

²¹⁾ I diversi tipi di conto titoli sono soggetti a normative diverse.

²⁶⁾ Gli ordini con limite che sono generalmente suddivisi in un ordine variabile e un ordine a pronti sono fatturati come 2 ordini.

²⁹⁾ Se HypoVereinsbank è l'agente pagatore / agente per il cambio.

³⁵⁾ HypoVereinsbank di norma riceve dalla società di gestione massimo il 70% della commissione annuale di gestione del fondo di investimento come commissione per il follow-up sulle vendite. Il gestore del conto di riferimento è disponibile a fornire informazioni sulle percentuali applicabili di dette commissioni.

CONDIZIONI GENERALI

con decorrenza 15 settembre 2021

La presente traduzione è fornita esclusivamente a titolo informativo. Il testo vincolante, sotto ogni aspetto, è la versione in lingua tedesca delle Condizioni Generali. In caso di discrepanze tra la versione italiana e tedesca, sui costrutti, il significato o l'interpretazione sarà la versione in lingua tedesca, per tali costrutti, significato e interpretazione, a prevalere.

A Regole di base che disciplinano il rapporto tra il cliente e la Banca**1 Ambito di applicazione e modifiche delle Condizioni Generali e delle Condizioni Particolari per specifici rapporti commerciali****(1) Ambito di applicazione**

Le Condizioni Generali disciplinano l'intero rapporto tra il cliente e le sedi nazionali della banca (nel prosieguo la »Banca«). In aggiunta, particolari rapporti commerciali (ad esempio, operazioni in titoli, servizi di pagamento e conti di risparmio) sono regolati dalle Condizioni Particolari che differiscono in parte o integrano le presenti Condizioni Generali; tali condizioni sono concordate con il cliente in fase di apertura di conto o di trasmissione di un ordine. Se il cliente ha rapporti commerciali con sedi estere, il diritto di pegno della banca (cfr. punto 14 delle presenti Condizioni Generali) garantisce anche le pretese di tali sedi estere.

(2) Modifiche

- a) Proposta di modifiche
Ogni modifica alle presenti Condizioni Generali e alle Condizioni Particolari deve essere inviata al cliente in forma scritta entro due mesi dalla data prevista per la decorrenza. Se il cliente ha accettato l'uso di canali elettronici di comunicazione con la Banca (es. online banking) nell'ambito del rapporto commerciale, le modifiche possono essere inviate anche tramite tale canale.
- b) Accettazione da parte del cliente
Le modifiche proposte dalla Banca diventano efficaci solo se accettate dal cliente, eventualmente tramite il consenso presunto di cui alla clausola seguente.
- c) Accettazione da parte del cliente a titolo di consenso presunto
La mancata risposta da parte del cliente viene considerata come accettazione delle modifiche proposte (consenso presunto) solo se aa. la Banca propone delle modifiche per ristabilire la conformità delle disposizioni contrattuali ad una mutata condizione giuridica, quando una disposizione delle presenti Condizioni Generali o delle Condizioni Particolari
- risulta non più coerente con la condizione giuridica a seguito di un cambiamento della legge, incluse le disposizioni normative direttamente applicabili dell'Unione europea, o
 - è stata resa inefficace o non può più essere utilizzata per effetto di una sentenza del tribunale, anche di primo grado, passata in giudicato, o
 - non è più conforme agli obblighi regolamentari della Banca a seguito di un atto amministrativo vincolante emesso da un'autorità nazionale o internazionale competente per la banca (per esempio l'Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) o la Banca centrale europea),
- bb. il cliente non ha rifiutato la proposta di modifiche della banca entro la data di decorrenza proposta
- d) Esclusione del consenso presunto
Il consenso presunto non si applica
- alle modifiche del punto 1, paragrafo 2 e del punto 12, paragrafo 5 delle Condizioni Generali e alle corrispondenti disposizioni delle Condizioni Speciali, oppure
 - alle modifiche che riguardano le obbligazioni derivanti dal contratto di prestazione dei servizi principali e gli oneri per i servizi principali, o

- alle modifiche degli oneri relativi a un pagamento effettuato dal consumatore in eccesso rispetto all'onere previsto per il servizio principale, o
 - alle modifiche che equivalgono alla conclusione di un nuovo accordo, o
 - alle modifiche che sposterebbero significativamente a favore della Banca il rapporto tra prestazione e remunerazione precedentemente concordato
- In questi casi, la Banca ricorrerà ad altri mezzi per ottenere il consenso del cliente alle modifiche.

- e) Diritto di recesso del cliente nei casi di consenso presunto
Se la Banca fa ricorso al consenso presunto, il cliente potrà inoltre recedere dal contratto interessato dalla modifica senza preavviso né oneri entro la data prevista per la decorrenza delle modifiche. La banca richiama espressamente l'attenzione del cliente su detto diritto di recesso nella sua proposta di modifiche.

2 Segreto bancario e divulgazione di operazioni bancarie**(1) Segreto bancario**

La Banca ha il dovere di mantenere la segretezza su qualsiasi fatto o valutazioni relativa ai clienti di cui possa avere contezza (segreto bancario). La Banca può divulgare le informazioni relative al cliente solo previsto dalla legge ove il cliente abbia consentito alla divulgazione ovvero se la Banca è autorizzata a divulgare le operazioni bancarie.

(2) Divulgazione delle operazioni bancarie

La divulgazione dei dati sulle operazioni bancarie, comprende rendiconti e commenti di natura generale relativi alla condizione economica, al merito creditizio e alla solvibilità del cliente; non deve essere divulgata alcuna informazione sull'importo dei saldi dei conti, dei conti di risparmio, dei depositi titoli o di altri attivi affidati alla banca o sugli importi utilizzati in base alle linee di credito.

(3) Presupposti per la divulgazione delle operazioni bancarie

La Banca è autorizzata a rivelare le operazioni bancarie relative alle persone giuridiche e agli imprenditori registrati presso la Camera del Commercio, a condizione che la richiesta si riferisca alle rispettive attività commerciali. La Banca non deve, tuttavia, divulgare alcuna informazione se ha ricevuto indicazioni in senso contrario dal cliente. Le informazioni sulle attività bancarie relative ad altri soggetti, in particolare clienti al dettaglio e associazioni, devono essere divulgate dalla banca solo se tali soggetti hanno espressamente acconsentito, in generale sia nel caso di specie. Le informazioni sulle attività bancarie devono essere divulgate solo se la parte richiedente ha motivato un giustificato interesse alle informazioni richieste e non vi sono motivi per presumere che tale divulgazione sia in contrasto con i legittimi interessi del cliente.

(4) Destinatari della divulgazione delle operazioni bancarie

La Banca deve divulgare le informazioni sulle attività bancarie solo ai propri clienti e ad altri istituti di credito per i propri scopi o quelli dei loro clienti.

3 Responsabilità della Banca; concorso di colpa del cliente**(1) Principi della responsabilità**

Nell'adempimento dei propri obblighi, la Banca è responsabile per qualsiasi negligenza dei propri dipendenti e dei soggetti a cui si affida per l'adempimento di tali obblighi. Se le Condizioni Particolari per specifici rapporti commerciali o altri accordi contengono disposizioni in contrasto con il presente testo, saranno tali disposizioni a prevalere. Nel caso in cui il cliente abbia contribuito al verificarsi della perdita per propria colpa (es. violando i doveri di collaborare come indicato al punto 11 delle presenti Condizioni Generali), i principi del concorso di colpa determinano in che misura la Banca e il cliente debbano sostenere la perdita.

(2) Ordini trasmessi a terzi

Se il contenuto di un ordine è tale che la Banca generalmente si affida a un terzo per la sua ulteriore esecuzione, la Banca adempie l'ordine trasmettendolo a tale terzo a proprio nome (ordine trasmesso a un terzo). Ciò si applica, ad esempio, all'ottenimento di informazioni sulle attività bancarie da altri istituti di credito o alla custodia e amministrazione dei titoli in altri paesi. In tali casi, la responsabilità della Banca deve essere limitata all'attenta selezione e istruzione del terzo interessato.

(3) Turbativa delle attività

La Banca non è responsabile per le perdite causate da forza maggiore, sollevazioni, guerra o eventi naturali o ancora dovute ad altri eventi per cui la Banca non è responsabile (es. sciopero, serrata, rallentamenti del traffico, atti amministrativi di autorità nazionali o straniere).

4 Limitazioni alla compensazione da parte di un cliente «non consumatore»

Il cliente «non consumatore» può compensare le proprie pretese nei confronti di quelle della banca solo nel caso che le stesse siano incontrastate o confermate da un provvedimento giudiziario definitivo. Questa limitazione non si applica qualora i crediti per i quali il cliente chiede la compensazione siano legati a un finanziamento rientrante nella tipologia descritta agli Articoli 513 e 491-512 del Codice Civile tedesco (BGB).

5 Diritto di cessione alla morte del cliente

Alla morte del cliente, ogni soggetto che contatta la Banca dichiarando di essere il successore legale dello stesso è tenuto a fornire debite prove del proprio diritto alla Banca ai sensi del diritto successorio. Qualora alla Banca sia presentata una copia autentica o ufficiale delle disposizioni testamentarie (testamento o patto successorio) unitamente alla registrazione dell'omologazione della successione, la Banca può considerare qualsiasi soggetto ivi designato come erede o esecutore dell'avente diritto, consentire a tale soggetto di cedere qualsiasi attivo e, nello specifico, effettuare pagamenti o consegne a tale persona, liberandosi di ogni obbligo. Ciò non si applica se la Banca è consapevole che il soggetto indicato in tali documenti non ha diritto di disporre (es. a seguito di impugnazione o nullità del testamento) o se di ciò la Banca non sia consapevole per propria negligenza.

6 Legge applicabile e foro competente per i la clientela formata da imprenditori o entità di diritto pubblico

(1) Applicabilità del diritto tedesco

Il diritto tedesco si applica ai rapporti commerciali tra il cliente e la Banca.

(2) Foro per i clienti nazionali

Se un cliente è un imprenditore e il rapporto commerciale contestato è ascrivibile allo svolgimento degli affari di tale imprenditore, la Banca può adire le vie legali nei confronti del cliente innanzi al tribunale avente giurisdizione sulla sede della banca presso cui è aperto il conto o a presso qualsiasi altro tribunale competente; lo stesso dicasi per le persone giuridiche di diritto pubblico e per i fondi speciali di diritto pubblico. Tali clienti possono adire le vie legali nei confronti della Banca solo innanzi al tribunale avente giurisdizione sulla sede della banca presso cui è aperto il conto.

(3) Foro per i clienti esteri

L'accordo sul foro competente si applica anche ai clienti che conducono attività o comparabili all'estero e alle istituzioni estere comparabili alle persone giuridiche nazionali di diritto pubblico o ai fondi speciali nazionali di diritto pubblico nazionale.

B Tenuta della contabilità

7 Riepiloghi periodici dei conti correnti

(1) Emissioni dei rendiconti

Salvo diverso accordo, la Banca emette un estratto conto periodico alla fine di ogni trimestre, compensando i crediti di entrambe le parti nel corso del periodo (inclusi interessi e oneri previsti dalla Banca). La Banca può addebitare un interesse sul saldo che ne deriva in conformità al punto 12 delle Condizioni Generali o di ogni altro accordo sottoscritto con il cliente.

(2) Termine per le opposizioni; silenzio-assenso

Ogni obiezione di un cliente in relazione all'inesattezza o incompletezza di un estratto conto deve essere sollevata entro sei settimane dalla data di ricezione; se l'obiezione è in forma scritta, è sufficiente trasmetterla entro il periodo di sei settimane. Il mancato invio delle obiezioni entro tale termine vale assenso. All'atto dell'emissione dell'estratto conto, la Banca richiama espressamente l'attenzione del cliente su questa condizione. Il cliente può richiedere una correzione dell'estratto conto anche decorso il suddetto periodo, ma deve provare che il conto sia stato erroneamente addebitato o accreditato.

8 Scrittura di storno e correzioni effettuate dalla Banca

(1) Prima dell'emissione di un estratto conto periodico

Le scritture contabili a credito errate sui conti correnti (es. a causa di un numero di conto errato) possono essere stornate dalla Banca tramite una scrittura a debito prima dell'emissione del successivo estratto conto periodico nella misura in cui la Banca possa vantare una pretesa di rimborso nei confronti del cliente (storno); in tal caso il cliente non può opporsi alla scrittura a debito sulla base del fatto che è stata già effettuata una cessione di un importo equivalente alla scrittura a credito.

(2) Dopo l'emissione di un estratto conto periodico

Se la Banca rileva una scrittura a credito errata dopo l'emissione di un estratto conto periodico e se la Banca può vantare un diritto di rimborso nei confronti del cliente, la stessa deve addebitare sul conto del cliente l'importo che le spetta (scrittura di rettifica). Se il cliente si oppone alla scrittura di rettifica, la Banca deve riaccreditare sul conto l'importo contestato e far valere la propria pretesa di rimborso in via distinta.

(3) Comunicazione al cliente; calcolo degli interessi

La Banca deve immediatamente comunicare al cliente ogni storno o scrittura di rettifica. Con riferimento al calcolo degli interessi, la Banca deve effettuare le scritture con effetto retroattivo alla data di inserimento della scrittura errata.

9 Ordini di riscossione

(1) Accrediti salvo buon fine condizionate alla presentazione di documenti

La Banca accredita il controvalore di assegni e debiti prima del loro incasso, ciò avviene subordinatamente al pagamento, anche se essi sono pagabili presso la Banca stessa. Se il cliente deposita altri documenti, richiedendo alla Banca di procedere all'incasso degli importi dovuti da un debitore (es. cedole degli interessi) e se la Banca iscrive un credito per tale importo, la procedura è sotto riserva dell'effettivo ottenimento dell'importo da parte della Banca. Tale riserva si applica anche se gli assegni, i addebiti diretti e le altre voci sono pagabili alla Banca stessa. Gli assegni o i addebiti diretti che non sono pagati o se la Banca non ottiene l'importo dovuto sulla base dell'ordine di riscossione, la Banca deve cancellare l'iscrizione del credito condizionale indipendentemente dal fatto che nel frattempo sia stato emesso l'estratto conto periodico.

¹ I giorni lavorativi della Banca sono tutti i giorni lavorativi ad eccezione del sabato, del 24 dicembre e del 31 dicembre.

(2) Pagamento di addebiti diretti e di assegni da parte del cliente

Gli addebiti diretti e gli assegni si considerano pagati salvo ove un'iscrizione a debito sia cancellata prima della fine del secondo giorno lavorativo bancario¹ dopo che è stata effettuata. Gli assegni pagabili in contanti si considerano pagati quando il loro importo è stato versato alla parte che li ha presentati all'incasso. Gli assegni si considerano inoltre pagati non appena la Banca invia un avviso di pagamento. Gli assegni presentati tramite l'ufficio di compensazione della Bundesbank si considerano pagati se non sono restituiti entro il termine fissato dalla Bundesbank.

10 Operazioni in valuta estera e rischi insiti nei conti in valuta estera

(1) Esecuzione di ordini relativi a conti in valuta estera

I conti in valuta estera del cliente servono al cliente per effettuare pagamenti senza contanti e per le disposizioni in valuta estera da parte del cliente. Le cessioni di saldi a credito su conti in valuta estera (es. mediante cessioni di credito a debito dei saldi positivi in valuta estera) sono regolate tramite o dalla banca nel paese della valuta, salvo ove la Banca le esegua interamente all'interno della propria struttura.

(2) Scritture a credito per operazioni in valuta estera con il cliente

Se la Banca compie un'operazione con il cliente (es una operazione di cambio a termine) ai sensi di cui deve fornire un importo in una valuta estera, adempie tale obbligo accreditando sul conto del cliente nella rispettiva valuta, salvo ove diversamente concordato.

(3) Limitazione temporanea all'adempimento da parte della Banca

Il dovere della Banca di eseguire un ordine di cessione a debito di un saldo positivo in valuta estera (paragrafo 1) o di adempiere l'obbligo in valuta estera (paragrafo 2) è sospeso nella misura in cui la Banca non possa o possa solo limitatamente cedere la valuta in cui sono denominati il saldo positivo in valuta estera o l'obbligazione, a causa di misure politiche o eventi nel paese della rispettiva valuta. In tale misura e fintantoché tali misure o eventi persistono, la Banca non è obbligata ad adempiere presso altre sedi o ancora in altre valute (incluso l'euro) o fornendo liquidità. Tuttavia, il dovere della Banca di eseguire un ordine di cessione a debito di un saldo positivo in valuta estera non è sospeso se la Banca può eseguirlo integralmente all'interno della propria struttura. Il diritto del cliente e della Banca di compensare le reciproche pretese nella medesima valuta non è inficiato dalle suesposte clausole.

(4) Tasso di cambio

Il tasso di cambio per le operazioni in valuta estera deve essere determinato sulla base del »Elenco dei prezzi e dei servizi« (Preis- und Leistungsverzeichnis). I servizi di pagamento sono disciplinati inoltre dal contratto quadro per i servizi di pagamento.

C Obblighi di collaborazione del cliente

11 Obblighi di collaborazione del cliente

(1) Comunicazione delle variazioni

Un corretto svolgimento delle attività richiede che il cliente notifichi alla Banca tempestivamente ogni variazione di nome o indirizzo, così come la revoca, o la modifica, dei poteri di rappresentanza nei confronti della Banca conferiti a qualsivoglia soggetto (nello specifico tramite procura). Il dovere di comunicazione esiste inoltre ove i poteri di rappresentanza siano registrati in un pubblico registro (es. Registro delle Imprese) e ogni revoca o modifica degli stessi siano trascritte in tale registro. In aggiunta possono trovare applicazione dei requisiti aggiuntivi derivanti dalla legge tedesca sulla lotta al riciclaggio.

(2) Chiarezza degli ordini

Il contenuto degli ordini deve essere inequivocabile. Gli ordini non formulati con chiarezza possono implicare la necessità di chiarimenti, con conseguenti ritardi nell'esecuzione. Nello specifico, nella formulazione degli ordini, il cliente deve assicurare che le informazioni fornite, in particolare il numero di conto nazionale e i codici bancari (»Bankleitzahl«) o IBAN² e BIC³ e la valuta siano completi e corretti. Ogni modifica, conferma o ripetizione di un ordine deve essere designate come tali.

(3) Riferimento speciale a condizioni di urgenza in relazione all'esecuzione di un ordine

Se il cliente ritiene che un ordine richieda un'esecuzione particolarmente tempestiva, deve darne comunicazione alla Banca separatamente. Per gli ordini emessi su moduli stampati, tale comunicazione deve essere trasmessa separatamente.

(4) Analisi ed eventuali obiezioni rispetto a notifiche della Banca

Il cliente deve immediatamente esaminare gli estratti conto, le note contrattuali per i titoli, rendiconti relativi ai titoli detenuti e agli utili, ogni altra dichiarazione, avviso di esecuzione di ordini, così come le informazioni sui pagamenti attesi e sulle spedizioni (avvisi), verificandone la correttezza e completezza e sollevando immediatamente eventuali obiezioni in merito agli stessi.

(5) Notifica alla Banca in caso di mancata ricezione dei rendiconti

Il cliente deve comunicare alla Banca immediatamente la mancata ricezione dei rendiconti periodici dei conti o del portafoglio titoli. Il dovere di dare comunicazione alla Banca vige anche nel caso di mancata ricezione di altri documenti attesi (es. note contrattuali per i titoli, rendiconti dopo l'esecuzione di ordini o con riferimento a pagamenti attesi dal cliente).

D Costo dei servizi bancari

12 Interessi, oneri e spese

(1) Interessi e oneri per servizi ai consumatori

L'importo degli interessi e degli oneri per i servizi consuetudinari che la Banca fornisce ai clienti, incluso l'importo di qualsiasi pagamento in aggiunta alla remunerazione concordata per il servizio principale, sono indicati nel »Prospetto dei prezzi – Tassi standard per il private banking« (Preis- und Leistungsverzeichnis) e nel »Elenco dei prezzi e dei servizi« (Preis- und Leistungsverzeichnis).

Se un cliente utilizza un servizio qui incluso e salvo diversa pattuizione tra la Banca e il cliente, si applicano gli interessi e oneri indicati nel Prospetto dei prezzi o nell'»Elenco dei prezzi e dei servizi in corso di validità«.

Ogni accordo relativo a un pagamento effettuato dal cliente in aggiunta alla remunerazione concordata per il servizio principale deve essere espressamente sottoscritto dalla Banca con il cliente, anche ove tale pagamento sia indicato nel Prospetto dei prezzi o nell'»Elenco dei prezzi e dei servizi in corso di validità«.

Salvo diversa pattuizione, gli oneri per i servizi non inclusi nel Prospetto dei prezzi o nell'»Elenco dei prezzi e dei servizi in corso di validità« forniti sulla base delle istruzioni del cliente e per cui si possa presupporre, nelle specifiche circostanze, una remunerazione sono disciplinati dalle disposizioni statutarie in materia.

(2) Interessi e oneri per servizi a clienti diversi dai consumatori

L'importo degli interessi e degli oneri per i servizi consuetudinari che la Banca fornisce ai clienti che non sono consumatori, sono indicati nel »Prospetto dei prezzi – Tassi standard per il private banking« (Preis- und Leistungsverzeichnis) e nel »Elenco dei prezzi e dei servizi« (Preis- und Leistungsverzeichnis), a condizione che il Prospetto dei prezzi e l'»Elenco dei prezzi e dei servizi« includano i servizi

² Numero di conto internazionale

³ Codice bancario identificativo

bancari consuetudinari ai clienti che non sono consumatori (es. clienti commerciali).

Se un cliente che non è un consumatore utilizza un servizio qui incluso e salvo diversa pattuizione tra la Banca e il cliente, si applicano gli interessi e oneri indicati nel Prospetto dei prezzi o nell'Elenco dei prezzi e dei servizi in corso di validità.

Altrimenti, in assenza di ogni altro accordo o conflitto con le disposizioni statutarie, la Banca deve determinare l'importo degli interessi e degli oneri a propria ragionevole discrezione (cfr. Sezione 315 del codice civile tedesco).

(3) Servizi non a pagamento

La Banca non deve addebitare alcun servizio che è tenuta a fornire ai sensi di legge o di un obbligo contrattuale accessorio o che essa svolge nel proprio interesse, salvo ove tale onere sia ammissibile ai sensi di legge e sia addebitato in conformità alle relative disposizioni statutarie.

(4) Variazioni dei tassi di interesse; diritto di risoluzione del cliente in caso di aumento

In caso di prestito a tasso variabile, il tasso di interesse deve essere rettificato in conformità ai termini del rispettivo contratto di finanziamento. La Banca deve comunicare al cliente ogni rettifica dei tassi di interesse. In caso di aumento del tasso di interesse, il cliente può, salvo diversa pattuizione, risolvere il contratto con effetto immediato entro sei settimane dalla comunicazione della variazione. Se il cliente risolve il contratto, tale tasso di interesse aumentato non si applica al contratto così risolto. La Banca deve concedere un periodo ragionevole per il regolamento.

(5) Cambiamenti nelle tariffe per i servizi tipicamente utilizzati in modo permanente

Ogni modifica delle tariffe per i servizi bancari che sono tipicamente utilizzati dai clienti nell'ambito del rapporto commerciale su base permanente (es. gestione del conto corrente o del conto titoli) deve essere inviata al cliente in forma scritta entro due mesi dalla data prevista per la decorrenza. Se il cliente ha accettato l'uso di canali elettronici di comunicazione con la Banca (es. online banking) nell'ambito del rapporto commerciale, le modifiche possono essere inviate anche tramite tale canale.

Le modifiche proposte dalla Banca diventano efficaci solo se accettate dal cliente. Ogni accordo di modifica di un onere relativo a un pagamento effettuato dal consumatore in eccesso rispetto all'onere previsto per il servizio principale deve essere espressamente sottoscritto dalla Banca con il cliente

(6) Rimborso spese

Ogni diritto della Banca al rimborso spese è disciplinato dalle disposizioni statutarie applicabili.

(7) Accordi speciali per i contratti di prestito al consumo e per i contratti per servizi di pagamento ai consumatori

Gli interessi e i costi (oneri, spese vive) per i contratti di prestito al consumo e i contratti per servizi di pagamento ai consumatori devono essere determinati dai relativi accordi contrattuali e dalle Condizioni Particolari nonché da ulteriori disposizioni statutarie. Le variazioni degli oneri per contratti quadro per servizi di pagamento (es. contratti di conto corrente) sono disciplinate dal paragrafo 5.

E Garanzia per i diritti vantati dalla Banca nei confronti del Cliente

13 Fornitura o aumento della garanzia

(1) Diritto della Banca di richiedere una garanzia

La Banca può richiedere al cliente di fornire le forme usuali di garanzia per qualsiasi diritto che possa derivare dal rapporto bancario, anche ove tali diritti siano condizionali (es. indennizzo per importi pagati sulla base di una garanzia emessa per conto del cliente). Se il cliente ha assunto una responsabilità per gli

obblighi di un altro cliente nei confronti della Banca (es. fideiussione), la Banca non ha, tuttavia, diritto, di richiedere che sia fornita o aumentata la garanzia per il debito risultante da tale responsabilità prima della scadenza del debito.

(2) Variazioni del rischio

Se la Banca, a fronte di diritti nei confronti del cliente, ha inizialmente scelto di non richiedere, integralmente o in parte, la fornitura o l'aumento della garanzia, può avanzare tale richiesta in un momento successivo, a condizione che, tuttavia, si verifichino o venga a conoscenza di circostanze che giustifichino una diversa valutazione del rischio nei confronti dei diritti del cliente. Ciò, in particolare, può verificarsi se

- la condizione economica del cliente è cambiata o minaccia di cambiare in negativo o
- il valore della garanzia esistente si è deteriorato o potrebbe deteriorarsi.

La Banca non ha diritto di richiedere una garanzia ove sia stato espressamente convenuto che il cliente non debba fornire alcuna garanzia o debba fornire solo la garanzia specificata. Per i contratti di prestito al consumo, la Banca ha diritto di richiedere che la garanzia sia fornita o aumentata solo nella misura in cui tale garanzia sia indicata nel contratto. Quanto, tuttavia, l'ammontare netto del prestito supera EUR 75.000, la Banca può richiedere che sia fornita o aumentata la garanzia anche se il contratto specifico è stato stipulato prima del 21 marzo 2016 o se un contratto di finanziamento al consumo generale ai sensi della Sezione 491 (2) del Codice civile tedesco stipulato dopo il 21 marzo 2016 non contiene alcuna indicazione o indicazione esaustiva della garanzia.

(3) Determinazione di un periodo per fornire o aumentare la garanzia

La Banca deve consentire un periodo ragionevole per fornire o aumentare la garanzia. Se la Banca intende avvalersi del proprio diritto di risoluzione senza preavviso sulla base del punto 19 (3) delle presenti Condizioni Generali, nel caso in cui il cliente non rispetti l'obbligo di presentare o aumentare la garanzia nel periodo in oggetto, dovrà richiamare l'attenzione del cliente su tale conseguenza prima di metterla in atto.

14 Diritto di pegno in favore della Banca

(1) Accordo sul diritto di pegno

Il Cliente e la Banca accettano che la Banca acquisisce un diritto di pegno sui titoli e sui beni che, nell'ambito delle attività bancarie, siano o possano venire in possesso di una sede nazionale della Banca. La Banca acquisisce inoltre un diritto di pegno sui diritti che il cliente vanta o passa vantare in futuro nei confronti della Banca derivanti dal rapporto bancario (es. saldi attivi).

(2) Diritti garantiti

Il diritto di pegno serve per garantire tutti i diritti, presenti, futuri e contingenti, derivanti dal rapporto bancario, e che la Banca con tutte le sue sedi nazionali ed estere vanta nei confronti del cliente. Se il cliente ha assunto obblighi per un altro cliente verso la Banca (es. una fideiussione), il diritto di pegno non garantisce il debito risultante dalla responsabilità assunta prima della scadenza del debito.

(3) Eccezioni al diritto di pegno

Se la Banca ha il diritto di disporre di fondi o altre attività, con la riserva di utilizzarli solo per uno scopo specifico (es. deposito di contanti per il pagamento di una cambiale), il diritto di pegno della Banca non si estende a tali attività. Lo stesso dicasi per le azioni emesse dalla Banca stessa (azioni proprie) e per i titoli che la Banca detiene in custodia all'estero per conto del cliente. Inoltre, il diritto di pegno non si estende né ai diritti di partecipazione agli utili / certificati di partecipazione agli utili (Genußrechte/Genußscheine) emessi dalla Banca né alle passività subordinate, cartolarizzate o meno, della Banca.

(4) Interessi e cedole di dividendi

Se i titoli sono soggetti al diritto di pegno della Banca, il cliente non ha diritto a richiedere la consegna di interessi e cedole relativi a detti titoli.

15 Diritti di garanzia su titoli per l'incasso o cambiali scontate**(1) Trasferimento della proprietà a titolo di garanzia**

La Banca acquisisce la proprietà a mezzo garanzia su qualsiasi assegno e cambiale presentati all'incasso al momento al momento in cui tali titoli vengono depositati. La Banca acquisisce la proprietà assoluta sulle cambiali scontate al momento del loro acquisto; se riaddebita le cambiali scontate sul conto, mantiene la proprietà mediante garanzia su tali cambiali.

(2) Cessione a titolo di garanzia

I crediti sottostanti ad assegni e cambiali si trasferiscono in capo alla Banca contestualmente all'acquisizione della proprietà di assegni e cambiali; i diritti si trasferiscono altresì in capo alla Banca se sono presentati altri effetti all'incasso (es. addebiti diretti, documenti di transazioni commerciali).

(3) Titoli per l'incasso destinati ad un uso specifico

Se sono depositati titoli all'incasso presso la Banca su riserva del fatto che il loro controvalore possa essere utilizzato solo per uno scopo specifico, il trasferimento o cessione della proprietà mediante garanzia non si estende a tali titoli.

(4) Diritti garantiti della Banca

La proprietà trasferita o ceduta a titolo di garanzia serve a garantire diritti che la Banca può vantare nei confronti di un cliente derivante dal conto corrente dello stesso quando sono presentati titoli all'incasso o derivante in conseguenza del riaddebito di titoli non pagati presentati all'incasso o di cambiali scontate. Su richiesta del cliente, la Banca ritrasferisce al cliente la proprietà mediante garanzia di tali titoli e dei relativi diritti a titolo di garanzia, al momento di tale richiesta, non vanta alcun diritto nei confronti del cliente che debba essere garantito, o se non permette al cliente di disporre del controvalore di tali titoli prima del loro pagamento finale.

16 Limitazione al diritto di garanzia e obbligo di svincolo**(1) Limite della copertura**

La Banca può richiedere che sia fornita o aumentata una garanzia fino a che il valore realizzabile dell'intera garanzia corrisponda all'importo totale di tutti i diritti derivanti dal rapporto bancario (limite della copertura).

(2) Svincolo

Se il valore realizzabile dell'intera garanzia supera il limite della copertura su base non meramente temporanea, la Banca deve, su richiesta del cliente, svincolare i titoli a garanzia da lui scelti per l'importo che supera il limite della copertura; selezionando i titoli a garanzia da svincolare, la Banca deve tenere conto del legittimo interesse del cliente o di terzi che hanno fornito la garanzia per l'adempimento degli obblighi del cliente. In tale misura, la Banca è altresì tenuta a eseguire gli ordini del cliente relativi agli effetti soggetti al diritto di pegno (es. vendita di titoli, rimborso di depositi di risparmio).

(3) Accordi particolari

Se sono stati concordati criteri di valutazione per specifici titoli a garanzia diversi dal valore realizzabile o se è stato concordato un diverso limite di copertura o un diverso limite per lo svincolo della garanzia, tali altri criteri o limiti devono trovare applicazione.

17 Escussione di una garanzia**(1) Opzione della Banca**

Se la Banca escute una garanzia, può scegliere tra diversi titoli a garanzia. Nell'escussione di una garanzia e nella selezione dei titoli, la Banca deve tenere in considerazione il legittimo interesse

del cliente o di terzi che hanno fornito la garanzia per l'adempimento degli obblighi del cliente.

(2) Iscrizione a credito dei proventi ai sensi della legge sulle imposte sul fatturato

Se l'operazione di escussione è soggetta a imposta sul fatturato, la Banca deve procedere a iscriverne a credito del Cliente i proventi, con tale iscrizione che viene considerata come una fattura per la fornitura del titolo costituito in garanzia e che soddisfa i requisiti della legge sull'imposta sul fatturato (Umsatzsteuerrecht).

F Risoluzione**18 Diritti di risoluzione del cliente****(1) Diritto di risoluzione in qualsiasi momento**

Salvo che la Banca e il cliente abbiano concordato una disposizione diversa in tema di risoluzione, il cliente può in qualsiasi momento, senza preavviso, risolvere il rapporto commerciale nel suo interesse o in parte (es. accordo per la gestione degli assegni).

(2) Risoluzione per giusta causa

Se la Banca e il cliente hanno pattuito un termine o una clausola diversa per la risoluzione di uno specifico rapporto commerciale, tale rapporto può essere risolto senza preavviso solo se vi è una giusta causa per tale risoluzione che rende inaccettabile per il cliente proseguire nel rapporto, anche tenuto conto degli interessi legittimi della Banca.

(3) Diritti di risoluzione ai sensi di legge

I diritti di risoluzione a termine di legge restano inalterati.

19 Diritti di risoluzione della Banca**(1) Risoluzione con preavviso**

Previo rispetto di un ragionevole preavviso, la Banca può in qualsiasi momento risolvere il rapporto commerciale nella sua totalità o in parte ove non sia stato fissato un termine o concordata una disposizione diversa per la risoluzione (es. contratto di gestione degli assegni che autorizza l'uso del libretto degli assegni). Nel determinare il periodo di preavviso, la Banca deve tenere conto del legittimo interesse del cliente. Il periodo minimo di preavviso per il contratto quadro per i servizi di pagamento (es. conto corrente o contratto per carta di credito) e per il conto titoli è di due mesi.

(2) Risoluzione dei finanziamenti senza scadenza fissa

I prestiti e gli impegni di finanziamento per cui non è stato fissato un termine o pattuita una clausola per la risoluzione diversa possono essere risolti in qualsiasi momento dalla Banca senza preavviso. nell'esercizio del diritto di risoluzione, la Banca deve tenere in debita considerazione l'interesse legittimo del cliente.

Ove il codice civile tedesco contenga disposizioni specifiche per la risoluzione di un contratto di prestito al consumo, la Banca può risolvere il contratto solo come ivi previsto.

(3) Risoluzione per giusta causa senza preavviso

La risoluzione del rapporto commerciale, nella sua interezza o in parte, senza preavviso è consentita se vi è una giusta causa che rende inaccettabile per la Banca la sua prosecuzione, anche tenuto in debito conto l'interesse legittimo del cliente. Si ha in particolare una giusta causa se il cliente ha rilasciato dichiarazioni errate per quanto concerne la sua condizione finanziaria, a condizione che tali dichiarazioni siano di rilevanza significativa per la decisione della Banca di concedere un credito o effettuare altre operazioni che comportano un rischio per la Banca (es. consegna di una carta di pagamento); per i finanziamenti al consumo ciò si applica solo se il cliente ha scientemente celato o falsato informazioni rilevanti per la valutazione del merito creditizio e ciò ha condotto a una valutazione errata di detto merito, o

- se si verifica o potrebbe verificarsi un sostanziale deterioramento della condizione finanziaria del cliente o del valore della garanzia, mettendo a rischio il rimborso del prestito o l'adempimento di ogni altro obbligo nei confronti della Banca anche se la garanzia fornita viene escussa, o
- se il cliente non adempie, entro il termine dettato dalla Banca, all'obbligo di fornire o aumentare la garanzia sulla base del punto 13 (2) delle presenti Condizioni Generali o a disposizioni di altri accordi.

Se si ha una giusta causa a seguito della violazione di un obbligo contrattuale, la risoluzione è consentita solo decorso inutilmente il termine ragionevole fissato per l'azione correttiva da parte del cliente o dopo che un avvertimento al cliente si sia dimostrato infruttuoso, a meno che tale disposizione possa essere ignorata a causa delle specificità di un caso particolare (Sezione 323 (2) e (3) del Codice civile Tedesco).

(4) Risoluzione di contratti di credito al consumo in caso di inadempimento

Ove il codice civile tedesco contenga disposizioni specifiche per la risoluzione di un contratto di prestito al consumo, la Banca può risolvere il contratto solo come ivi previsto.

(5) Risoluzione di un contratto per un conto base

La Banca può risolvere un contratto per un conto base in conformità agli accordi stipulati tra la Banca e il Cliente sulla base della legge tedesca sui conti di pagamento (Zahlungskontengesetz) e alle disposizioni della legge tedesca sui conti di pagamento.

(6) Regolamento successivo alla risoluzione

In caso di risoluzione senza preavviso, la Banca deve consentire al cliente un periodo ragionevole per il regolamento (in particolare per il rimborso di un prestito) a meno che non sia necessario farlo immediatamente (per es. restituzione di moduli di assegni in caso di risoluzione di un accordo sugli assegni).

G Tutela dei depositi

20 Fondo di tutela dei depositi

(1) Ambito della tutela

La Banca aderisce al Fondo di tutela dei depositi dell'Associazione delle banche tedesche (Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.). In conformità al proprio statuto, fatte salve le eccezioni ivi previste, il Fondo di tutela dei depositi tutela i depositi, ossia i saldi a credito risultanti dai fondi depositati su un conto o da situazioni temporanee derivanti da operazioni bancarie e che la Banca è tenuta a rimborsare sulla base delle condizioni applicabili.

Non sono oggetto di tutela, inter alia, i depositi che rientrano nei fondi propri della Banca, le passività derivanti da obbligazioni al portatore e all'ordine, così come i depositi di istituti di credito nell'ambito dell'art. 4 (1), comma del Regolamento (UE) n. 575/2013, delle istituzioni finanziarie nell'ambito del significato dell'art. 4 (1), comma (26) del Regolamento (UE) n. 575/2013, delle società di investimento nell'ambito dell'art. 4 (1), comma (1) della Direttiva 2004/39/CE e delle autorità centrali, regionali e locali. I depositi di creditori diversi dalle persone fisiche e dalle fondazioni con personalità giuridica sono tutelati solo se (i) il deposito non è una passività derivante da un'obbligazione nominativa o pagherò e

(ii) il termine del deposito non è superiore a 18 mesi. I depositi in essere prima del 1° gennaio 2020 non sono soggetti a tale limitazione del termine. Dopo il 31 dicembre 2019, lo status »di anzianità« del capoverso precedente cessa di applicarsi non appena il deposito scade, può essere risolto o altrimenti reclamato, o se il deposito è trasferito a mezzo di successione personale o universale nel titolo.

Dopo il 31 dicembre 2019, lo status »di anzianità« del capoverso precedente cessa di applicarsi non appena il deposito scade, può

essere risolto o altrimenti reclamato, o se il deposito è trasferito a mezzo di successione personale o universale nel titolo.

Le responsabilità delle banche in essere al 1° ottobre 2017 sono tutelate in conformità alle e ai sensi delle condizioni di cui nelle disposizioni dello Statuto del Fondo di tutela dei depositi applicabile fino al 1° ottobre 2017. Dopo il 30 dicembre 2017, lo status »di anzianità« del capoverso precedente cessa di applicarsi non appena la passività scade, può essere risolto o altrimenti reclamata, o se la passività è trasferita a mezzo di successione personale o universale nel titolo.

(2) Soglia di protezione

La soglia di protezione per ciascun creditore è, al 31 dicembre 2019 del 20%, al 31 dicembre 2024 del 15%, e al 1° gennaio 2025 dell'8,75% dei fondi proprie della Banca nell'ambito del significato dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzati per finalità di tutela dei depositi. I depositi creati o rinnovati dopo il 31 dicembre 2011 sono soggetti alle rispettive nuove soglie di protezione alle data succitate, indipendentemente dal momento in cui tali depositi sono stati aperti. I depositi in essere al 31 dicembre 2011 sono soggetti alle precedenti soglie di protezione fino alla scadenza o fino alla successiva possibile data di risoluzione.

Tali soglie di protezione sono comunicate al cliente dalla Banca su richiesta. Possono essere consultate anche su Internet all'indirizzo

www.bankenverband.de.

(3) Validità dello Statuto del Fondo di tutela dei depositi

Ulteriori informazioni sulla protezione sono contenute nella Sezione 6 dello Statuto del Fondo di tutela dei depositi disponibile su richiesta.

(4) Trasferimento dei diritti

Nella misura in cui il Fondo di tutela dei depositi o il suo mandatario effettua pagamenti a un cliente, il rispettivo credito del cliente nei confronti della Banca, unitamente a tutti i diritti sussidiari, deve essere trasferito contestualmente in capo al Fondo di tutela dei depositi.

(5) Divulgazione delle informazioni

La Banca ha diritto di divulgare al Fondo di tutela dei depositi o al suo mandatario tutte le informazioni necessarie a tale proposito e a mettere a disposizione tutti i documenti necessari.

H Canali per i reclami/Ombudsman

21 Procedura per i reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

I clienti dispongono delle seguenti opzioni per la risoluzione stragiudiziale:

I clienti possono inviare un reclamo al punto di contatto specificato dalla Banca nell'Elenco dei prezzi e dei servizi. La Banca risponde al reclamo con modalità appropriate e ove siano interessati contratti per i servizi di pagamento risponde in forma scritta (es. per lettera, fax o e-mail).

La Banca aderisce al sistema di risoluzione delle controversie gestito dall'organo arbitrale per i consumatori denominato »Ombudsman delle banche private tedesche« (www.bankenombudsmann.de).

I consumatori possono chiedere che le controversie con la Banca siano risolte dall'Ombudsman. Ove la controversia riguardi un contratto per servizi di pagamento (cfr. Sezione 675f del codice civile tedesco) anche i clienti diversi dai consumatori possono richiedere la risoluzione della controversia da parte dell'Ombudsman. Ulteriori informazioni sono contenute nelle »Norme procedurali per il regolamento di reclami dei clienti nel settore delle banche commerciali private tedesche« disponibili su richiesta o scaricabili all'indirizzo www.bankenverband.de.

I reclami devono essere indirizzati per iscritto (es. per lettera, fax o e-mail) all'Ufficio Reclami Clienti (Kundenbeschwerdestelle) presso l'Associazione delle Banche tedesche (Bundesverband deutscher Banken), P.O. Box (Postfach) 040307, 10062 Berlino; fax: +49 (0)30 16633169; e-mail: ombudsmann@bdb.de.

In aggiunta i clienti possono avanzare reclami in qualsiasi momento, per iscritto o verbalmente, presso l'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin), Graurheindorfer Strasse 108, 53117 Bonn, in merito a violazione da parte della Banca della legge tedesca sulla vigilanza sui servizi di pagamento (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz – ZAG), Sezioni 675c – 676c del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) o dell'art. 248 delle Disposizioni preliminari del codice civile tedesco (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch – EGBGB).

La Commissione Europea ha implementato una Piattaforma europea di risoluzione delle controversie online (ODR) all'indirizzo <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

I consumatori possono utilizzare la Piattaforma ODR per una risoluzione stragiudiziale delle controversie derivanti da contratti online con una società domiciliata nella UE.

**CONDIZIONI PARTICOLARI
PER LE NEGOZIAZIONI IN TITOLI**

con decorrenza 1 gennaio 2018

La presente traduzione è fornita esclusivamente a titolo informativo. Il testo vincolante, sotto tutti i punti di vista, è la versione in lingua tedesca delle Condizioni Particolari per la negoziazione in titoli. In caso di discrepanze tra la versione inglese e tedesca, sui costrutti, il significato o l'interpretazione sarà la versione in lingua tedesca, per tali costrutti, significato e interpretazione, a prevalere.

Le presenti Condizioni Particolari disciplinano l'acquisto o la vendita nonché la custodia dei titoli, anche ove i diritti corrispondenti non sia rappresentati da certificati (nel prosieguo »titoli«).

A Operazioni in titoli**1 Forme di operazioni in titoli****1.1 Operazioni con commissione/ operazioni a prezzo fisso**

La Banca e il cliente possono concludere operazioni in titoli sotto forma di operazioni con commissione (sottosezione 2) o operazioni a prezzo fisso (sottosezione 3).

1.2 Operazioni con commissioni

Nel caso in cui la Banca esegua un ordine di un cliente per l'acquisto o la vendita di titoli come agente a commissione, la Banca deve sottoscrivere un contratto di acquisto o vendita per conto del cliente con un altro partecipante del mercato o controparte centrale (esecuzione della transazione) o altrimenti incaricare un altro agente a commissione (agente a commissione terzo) affinché compia l'esecuzione della transazione. Nelle negoziazioni in forma elettronica su un mercato, l'ordine del cliente può essere eseguito direttamente a fronte della Banca o dell'agente a commissione terzo se i termini e le condizioni di negoziazione su tale mercato lo consentono.

1.3 Operazioni a prezzo fisso

Nel caso in cui la Banca e il cliente concordino un prezzo fisso o determinabile per una singola operazione (operazione a prezzo fisso) questo si tradurrà in un contratto di acquisto; la Banca conseguentemente prenderà in consegna dei titoli come acquirente dal cliente o consegnare i titoli al cliente come venditore. La Banca deve addebitare al cliente il prezzo concordato maggiorato, nel caso di obbligazioni fruttifere, degli interessi maturati.

2 Criteri di esecuzione per le operazioni in titoli

La Banca deve eseguire le operazioni in titoli sulla base della propria policy di esecuzione applicabile in tale data. La politica di esecuzione rientra nelle Condizioni Particolari. La Banca deve essere autorizzata a modificare la propria policy di esecuzione in conformità ai requisiti delle autorità di vigilanza. La Banca deve informare il cliente di ogni modifica alla policy di esecuzione.

B Regole specifiche per le operazioni con commissione**3 Prassi/comunicazioni/prezzo****3.1 Applicazione delle disposizioni di legge/prassi/condizioni commerciali**

Le operazioni di esecuzione sono soggette alle disposizioni di legge e alle condizioni commerciali (prassi) per la negoziazione in titoli applicabili presso la sede di esecuzione; in aggiunta, si applicano le Condizioni Generali della parte contraente della Banca.

3.2 Comunicazioni

La Banca deve informare tempestivamente il cliente dell'esecuzione dell'ordine. Se l'ordine del cliente è stato eseguito direttamente nei confronti della Banca o dell'agente terzo a commissione in una negoziazione in forma elettronica su una borsa, ciò non deve essere comunicato separatamente.

3.3 Prezzo dell'operazione di esecuzione/remunerazione/spese

La Banca deve addebitare al cliente il prezzo dell'operazione di esecuzione; ha diritto ad addebitare la propria remunerazione. Ogni diritto della Banca al rimborso delle spese è disciplinato dalle disposizioni statutarie applicabili.

4 Obbligo di saldo attivo/portafoglio titoli adeguato

La Banca è tenuta a eseguire gli ordini o esercitare i diritti di sottoscrizione solo nella misura in cui il saldo del conto del cliente, un prestito disponibile per la compravendita di titoli o il portafoglio titoli del cliente siano adeguati per l'esecuzione. Se la Banca non esegue la totalità o parte dell'ordine, deve informarne il cliente senza indugio.

5 Determinazione dei limiti di prezzo

Il cliente, in fase di trasmissione degli ordini, può richiedere che la Banca rispetti dei limiti di prezzo per l'esecuzione (ordini con limiti di prezzo).

6 Periodo di validità degli ordini dei clienti senza limiti temporali**6.1 Ordini senza limiti di prezzo**

Un ordine senza limiti di prezzo è valido in conformità alla policy di esecuzione (sezione 2) per un solo giorno di negoziazione; se l'ordine per l'esecuzione nella medesima giornata non è ricevuto in tempo per consentirne la gestione nel corso della gestione ordinaria delle attività, resta valido per il giorno di negoziazione successivo. Se l'ordine non è eseguito, la Banca deve informarne il cliente tempestivamente.

6.2 Ordini con limiti di prezzo

Un ordine con limiti di prezzo è valido fino all'ultimo giorno di negoziazione del mese (fine mese). A meno che non venga eseguito lo stesso giorno, un ordine ricevuto nell'ultimo giorno di negoziazione di un particolare mese sarà valido, secondo i criteri di esecuzione (sezione 2), per il mese successivo. La Banca deve informare tempestivamente il cliente dell'esecuzione dell'ordine.

7 Periodo di validità di ordini per l'acquisto o la vendita di diritti di sottoscrizione. Gli ordini senza limiti di prezzo per l'acquisto o la vendita di diritti di sottoscrizione sono validi per la durata della negoziazione di tali diritti di sottoscrizione.

Gli ordini con limiti di prezzo per l'acquisto o la vendita di diritti di sottoscrizione decadono alla scadenza del penultimo giorno di negoziazione in tali diritti di sottoscrizione. Il periodo di validità degli ordini per l'acquisto o la vendita di diritti di sottoscrizione esteri è determinato sulla base delle corrispondenti prassi estere. La gestione dei diritti di sottoscrizione relativi ai titoli di un cliente nell'ultimo giorno di negoziazione dei diritti di sottoscrizione è disciplinata dalla sezione 15 (1).

8 Scadenza degli ordini in sospeso**8.1 Pagamento di dividendi, altre distribuzioni, concessione di diritti di sottoscrizione, aumenti di capitale con fondi dell'emittente**

Nel caso di pagamento di dividendi, altre assegnazioni, di diritti di sottoscrizione, aumenti di capitale con fondi dell'emittente, gli ordini con limiti di prezzo per l'acquisto o la vendita di azioni presso sedi di esecuzione tedesche scadono alla chiusura delle attività nel giorno di negoziazione in cui le azioni, ivi compresi i suddetti diritti, sono negoziate per l'ultima volta se le norme e i regolamenti della sede di esecuzione prevedono una scadenza. In caso di una modifica della parte di capitale versato o del valore nominale delle azioni, o in caso di frazionamento di azioni, gli ordini con limite di prezzo si estingueranno alla chiusura del giorno di negoziazione antecedente al giorno a partire dal quale le operazioni di cui sopra saranno perfezionate.

* Ausführungsgrundsätze für Geschäfte in Finanzinstrumenten

8.2 Sospensione della quotazione

Nel caso in cui la determinazione del prezzo non sia effettuata presso una sede di esecuzione tedesca a causa di circostanze speciali che interessano l'emittente (sospensione della quotazione), tutti gli ordini dei clienti per i titoli interessati per l'esecuzione presso tale sede di esecuzione scadono se i termini e le condizioni della sede di esecuzione prevedono una scadenza.

8.3 Esecuzione degli ordini dei clienti presso sedi di esecuzione estere

L'esecuzione degli ordini dei clienti presso sedi di esecuzione estere è disciplinata dalle consuetudini e prassi di tali sedi.

8.4 Comunicazioni

La Banca deve informare tempestivamente il cliente dell'annullamento di un ordine.

9 Responsabilità della Banca nelle operazioni soggette a commissione

La Banca sarà responsabile del corretto adempimento dell'esecuzione della transazione effettuata dalla sua parte contraente o dalla parte contraente dell'intermediario. Se la Banca si avvale di un intermediario la sua responsabilità, fino alla conclusione dell'esecuzione della transazione, sarà limitata all'esercizio della dovuta attenzione nella scelta di tale intermediario e nell'impartire le istruzioni.

C Regolamento delle operazioni in titoli

10 Regolamento in Germania come norma generale

La Banca deve regolare le operazioni in titoli in Germania, salvo ove si verificano le seguenti condizioni o un accordo in senso contrario preveda l'acquisto dei titoli all'estero.

11 Acquisto in Germania

Regolando una operazione in titoli in Germania, la Banca deve, se i titoli sono idonei alla custodia collettiva presso il depositario centralizzato tedesco (Clearstream Banking AG), fornire al cliente la comproprietà di tali depositi titoli collettivi – conto titoli collettivo (GS-Gutschrift). Se i titoli non sono idonei alla custodia collettiva, il cliente sarà il solo proprietario dei titoli stessi. La Banca deve detenere tali titoli per il cliente fisicamente segregati dalle proprie partecipazioni e da quelle di terzi (Streifbandverwahrung).

12 Acquisto all'estero

12.1 Contratto di acquisto

La Banca acquista titoli all'estero se

- esegue ordini di acquisto di titoli all'estero in titoli nazionali o stranieri in veste di intermediario a commissione o
- se vende al cliente, mediante una operazione a prezzo fisso, dei titoli esteri che non sono negoziati in Germania in o fuori borsa, o
- se esegue degli ordini di acquisto di titoli esteri in veste di intermediario a commissione o vende al cliente mediante una operazione a prezzo fisso, dei titoli esteri che sebbene siano negoziati in Germania in o fuori borsa sono generalmente acquisiti all'estero.

12.2 Incarico a depositari terzi

La Banca deve fare in modo che i titoli acquisiti all'estero siano custoditi all'estero. Deve incaricare un altro depositario nazionale o estero (es. Clearstream Banking AG) o affidare la custodia a una delle proprie sedi all'estero. La custodia dei titoli è soggetta alle disposizioni di legge e alle prassi vigenti nel luogo di deposito nonché alle Condizioni Generali applicabili al o ai depositari esteri.

12.3 Accredito sul conto titoli

La Banca, nel regolare esercizio delle proprie discrezionalità e tenuto in debita cura l'interesse dei clienti, deve garantire la

proprietà o comproprietà dei titoli o ogni altra posizione giuridica equivalente come da consuetudine nel paese di deposito e mantenere tale posizione giuridica in veste fiduciaria per il cliente. A tale proposito deve procedere all'accredito al cliente sul conto titoli (WR-Gutschrift), indicando il paese estero in cui sono siti i titoli (paese di deposito).

12.4 Copertura delle posizioni

La Banca deve adempiere solo gli obblighi di consegna derivanti dall'accredito al cliente sul conto titoli della copertura mantenuta dalla Banca all'estero. Tale copertura deve comprendere i titoli dello stesso tipo detenuti in custodia per i clienti e la Banca nel paese di deposito. Un cliente a cui è stato accreditato il conto titoli deve pertanto assumersi proporzionalmente ogni pregiudizio legale o finanziario, perdita o danno che interessa la copertura causati da forza maggiore, sollevazioni, guerra, eventi naturali o altre interferenze di terzi all'estero per cui la Banca non è responsabile ovvero in relazione ad atti di autorità nazionali o estere.

12.5 Trattamento del corrispettivo

Se, in conformità alla sottosezione (4), un cliente subisce un pregiudizio, perdita o danno in relazione alla copertura, la Banca non è tenuta a rifondere il prezzo di acquisto al cliente.

D Servizi di custodia

13 Estratto conto titoli

La Banca deve emettere un rendiconto del conto titoli con frequenza almeno annuale.

14 Rimborso dei titoli/rinnovo delle cedole

14.1 Titoli detenuti in custodia in Germania

In caso di titoli detenuti in custodia in Germania, la Banca deve adoperarsi per il rimborso degli interessi e delle cedole e dei titoli redimibili a scadenza. Il controvalore degli interessi e delle cedole e dei titoli scaduti di qualsiasi tipo deve essere accreditato fatta salva l'effettiva ricezione da parte della Banca, anche ove gli strumenti siano pagabili alla Banca stessa. La Banca deve fornire le nuove schede per gli interessi e le cedole (rinnovo delle schede delle cedole).

14.2 Titoli detenuti in custodia all'estero

In caso di titoli detenuti in custodia all'estero, gli adempimenti di cui sopra sono posti in capo al depositario estero.

14.3 Estrazione e avviso di rimborso delle obbligazioni

In caso di obbligazioni detenute in custodia in Germania, la Banca deve monitorare la data di rimborso risultante dai sorteggi e dagli avvisi di rimborso sulla base delle informazioni pubblicate sul »Wertpapier-Mitteilungen«. Se le obbligazioni detenute in custodia all'estero sono redimibili a seguito di sorteggio sulla base dei numeri del corrispondente certificato (sorteggio per numero), la Banca deve, a propria scelta, assegnare ai clienti in relazione ai titoli accreditati a loro nome sul conto titoli dei numeri di certificato per le finalità del sorteggio oppure distribuire l'importo che non copre l'ammontare detenuto dai clienti con un sorteggio. Tale sorteggio interno deve essere effettuato sotto la supervisione di un controller indipendente; in alternativa, può essere effettuato utilizzando un computer, a condizione che sia assicurata l'imparzialità del sorteggio.

14.4 Rimborso in valuta estera

Se gli interessi e le cedole e i titoli scaduti sono rimborsati in una valuta estera o un'unità di conto, la Banca deve accreditare l'importo riscosso sul conto del cliente in tale valuta, a condizione che il cliente abbia un conto in tale valuta. Altrimenti la Banca deve accreditare il cliente di conseguenza in euro, salvo in presenza di un diverso accordo.

15 Trattamento dei diritti di sottoscrizione/ warrant/obbligazioni convertibili

15.1 Diritti di sottoscrizione

La Banca deve comunicare al cliente la concessione di diritti di sottoscrizione se viene pubblicato un annuncio a tale fine sul »Wertpapier-Mitteilungen«. A condizione che la Banca non abbia ricevuto altre istruzioni dal cliente entro la scadenza del penultimo giorno di negoziazione in tali diritti di sottoscrizione, procederà a vendere al meglio tutti i diritti di sottoscrizione nazionali afferenti alla partecipazione in titoli del cliente; la Banca può fare in modo che i diritti di sottoscrizione esteri siano realizzati al meglio in conformità alle prassi applicabili all'estero.

15.2 Diritti di opzione e conversione

La Banca deve comunicare al cliente la scadenza dei diritti derivanti da warrant dei diritti di conversione derivanti da obbligazioni convertibili, richiedendo istruzioni, se la data di scadenza è stata annunciata sul »Wertpapier-Mitteilungen«.

16 Comunicazione delle informazioni

Se sul »Wertpapier-Mitteilungen« sono pubblicate informazioni relative ai titoli del cliente o se la Banca riceve tali informazioni dall'emittente o dal depositario estero/depositario terzo, la Banca deve comunicarle al cliente, nella misura in cui tali informazioni possono materialmente influire sulla posizione giuridica del cliente e la comunicazione al cliente sia necessaria al fine di tutelarne gli interessi. Pertanto, la Banca deve specificamente comunicare informazioni

- sulla compensazione statutaria e le offerte di scambio,
- sull'acquisto volontario e le offerte di scambio,
- sulle riorganizzazioni.

Al cliente non deve essere inviata una comunicazione ove la Banca non riceva le informazioni puntualmente o le misure che devono essere implementate dal cliente siano irragionevoli dal punto di vista finanziario stante che i costi sostenuti sono sproporzionati rispetto alle possibili pretese del cliente.

17 Dovere di verifica da parte della Banca

La Banca deve effettuare una verifica solo una volta al momento della presentazione dei certificati dei titoli con riferimento agli annunci nel »Wertpapier-Mitteilungen« se tali certificati sono interessati da annunci di perdite (stop), sospensione dei pagamenti e simili. Dopo la presentazione è richiesta inoltre una verifica della Banca per rilevare se tali certificati siano soggetti a procedure di invalidazione con avviso pubblico.

18 Sostituzione, eliminazione e distruzione dei certificati

18.1 Sostituzione dei certificati

La Banca può, senza preventiva comunicazione al cliente, adempiere una richiesta di presentazione dei certificati dei titoli comunicata sul »Wertpapier-Mitteilungen«, a condizione che tale presentazione sia manifestamente nell'interesse del cliente e non comporti una decisione di investimento (es. a seguito della fusione dell'emittente con un'altra società o se i certificati dei titoli sono errati nel contenuto). Il cliente ne deve essere informato.

18.2 Cancellazione e distruzione a seguito della perdita dello status di titoli

Se i certificati dei titoli detenuti in custodia per il cliente perdono il loro status di titoli a seguito dell'estinzione dei diritti che rappresentano, possono essere eliminati dal conto titoli per essere distrutti. I certificati detenuti in custodia in Germania devono, ove possibile, essere messi a disposizione del cliente che ne faccia richiesta. Il cliente deve essere informato dell'eliminazione, della possibile consegna e della possibile distruzione dei certificati. Se il cliente non impartisce istruzioni, la Banca può distruggere i certificati decorsi due mesi dall'invio di tale comunicazione al cliente.

19 Responsabilità

19.1 Custodia in Germania

Se i titoli sono detenuti in custodia in Germania, la Banca è responsabile per ogni colpa dei propri dipendenti e dei soggetti di cui si avvale per l'adempimento dei propri doveri. Se un cliente ha ricevuto un accredito sul conto titoli collettivo, la Banca è altresì responsabile per l'adempimento dei doveri di Clearstream Banking AG.

19.2 Custodia all'estero

Se i titoli sono detenuti in custodia all'estero, la responsabilità della Banca è limitata all'esercizio della debita cura nella scelta e istruzione del depositario estero o del depositario terzo incaricato. In caso di custodia presso Clearstream Banking AG o altro depositario terzo nazionale così come di custodia presso una delle proprie sedi all'estero, la Banca è responsabile per ogni colpa degli stessi.

20 Varie

20.1 Richieste di informazioni

I titoli esteri acquistati o venduti all'estero che un cliente affida alla Banca in custodia in Germania o all'estero sono di norma soggetti al diritto estero. I diritti e doveri della Banca o del cliente sono pertanto determinati da tale diritto, che può anche disporre la divulgazione del nome del cliente. La Banca deve fornire le corrispondenti informazioni alle autorità estere e ad altri uffici se così tenuta; deve altresì informarne il cliente.

20.2 Deposito/trasferimento

Le presenti Condizioni Particolari si applicano anche se il cliente deposita fisicamente i titoli nazionali o esteri presso la Banca affinché li custodisca o richieda che i saldi attivi del conto titoli siano trasferiti presso un altro depositario. Se il cliente richiede la custodia all'estero, si procederà all'accredito sul conto titoli del cliente come previsto dalle presenti Condizioni Particolari.

20.3 Regolamento degli ammontari frazionati

In caso di implementazione di operazioni societarie (es. consolidamento di diverse azioni in un'unica azione; swap di azioni), è possibile che nel portafoglio del cliente si ritrovino titoli frazionati. Nella misura in cui tali titoli possono essere convertiti in denaro, la Banca deve consolidare i titoli frazionati di tutti i clienti interessati e venderli in conformità ai Principi di base per l'esecuzione dei titoli. Ciò si applica a tutti i titoli frazionati ad eccezione delle frazioni di quote di fondi di investimento (salvo ove si tratti di azioni in exchange traded fund – ETF). Il reddito così generato deve essere accreditato ai clienti dalla Banca (meno la commissione concordata). Ove i titoli frazionati non potessero essere venduti, i conti associati possono essere chiusi solo dopo che il cliente abbia emesso un ordine di eliminazione di tali titoli.

**CONDIZIONI PARTICOLARI PER
LE NEGOZIAZIONI A TERMINE**

con decorrenza 11 giugno 2012

Le presenti Condizioni Particolari si applicano alle operazioni in opzioni e futures e alle operazioni di negoziazione a termine fuori borsa in valuta estera e metalli preziosi (nel prosieguo »operazioni«). Non si applica alle operazioni fuori borsa per cui è stato concordato un Contratto quadro per le operazioni in derivati finanziari o altro contratto quadro che combina tutte le operazioni documentate in un singolo contratto. Le operazioni in cui i diritti sono rappresentati da certificati (es. nel caso di warrant) sono soggette alle Condizioni particolari per le negoziazioni in titoli.

Operazioni in opzioni e futures**1. Esecuzione delle operazioni****(1) Operazioni in contratti su Eurex Deutschland**

La Banca deve eseguire tutti gli ordini relativi a opzioni e contratti futures ammessi alla negoziazione su Eurex Deutschland in veste di agente a commissione a proprio nome e per conto del cliente su Eurex Deutschland. La Banca può altresì incaricare un altro intermediario a commissione (agente a commissione terzo) per l'esecuzione dell'ordine. Quando l'operazione è effettuata su Eurex Deutschland (operazione di esecuzione), una operazione corrispondente viene effettuata contestualmente tra il cliente e la Banca. Ogni operazione con il cliente in contratti ammessi alla negoziazione su Eurex Deutschland è disciplinata dalle condizioni di negoziazione e compensazione e dalle norme di borsa di Eurex Deutschland.

(2) Operazioni su borse estere in futures e opzioni

Gli ordini per operazioni su borse estere in futures e opzioni devono essere eseguiti dalla Banca in veste di intermediario a commissione a proprio nome e per conto del cliente. La Banca può altresì incaricare un agente a commissione terzo per effettuare l'operazione di esecuzione. La stessa è responsabile solo per l'attenta selezione delle parti a cui affida l'esecuzione dell'ordine del cliente all'estero; in caso di inadempimento, la Banca deve cedere al cliente le proprie pretese nei confronti delle parti interessate. Le operazioni di esecuzione in contratti negoziati su borse estere per futures e opzioni sono soggette ai regolamenti e alle condizioni commerciali (prassi) applicabili a e in dette borse; sono disciplinate, in aggiunta, dalle Condizioni Generali della controparte della Banca. Lo stesso dicasi per il contenuto e il regolamento delle operazioni di esecuzione, es. in relazione alla data di esercizio, al termine o ai requisiti di margine, e anche in relazione alla sospensione o interruzione del regolamento delle operazioni da parte delle stanze di compensazione presso la borsa o con riferimento a ogni altra parte a cui la Banca affida l'esecuzione dell'ordine del cliente.

2. Prezzo dell'operazione di esecuzione/remunerazione/spese

La Banca deve addebitare al cliente il prezzo dell'operazione di esecuzione; ha diritto ad addebitare la propria remunerazione. Ogni diritto della Banca al rimborso delle spese è disciplinato dalle disposizioni statutarie applicabili.

3. Selezione della sede di esecuzione

Se gli ordini possono essere seguiti su diverse borse, la Banca deve, in assenza di altre indicazioni, determinare la sede di esecuzione tenendo in debita considerazione gli interessi del cliente e deve comunicare senza indugio al cliente la sede di esecuzione scelta.

4. Determinazione dei limiti di prezzo

Il cliente, in fase di trasmissione degli ordini, può richiedere che la Banca rispetti dei limiti di prezzo per l'operazione (ordini con limiti di prezzo).

5. Periodo di validità degli ordini dei clienti senza limiti temporali

Ogni ordine per operazioni di borsa in futures e opzioni che non prevede espressamente un periodo di validità è valido solo per il giorno di trasmissione dell'ordine.

6. Sospensione delle negoziazioni

Se le negoziazioni in taluni contratti sono sospese, totalmente o parzialmente, su invito dei gestori di borsa e se tutti gli ordini relativi a tali contratti sono cancellati, tutti gli ordini dei clienti riferiti a tali contratti cancellati diventano nulli; la Banca deve informarne il cliente senza indugio.

Operazioni fuori borsa**7. Negoziazioni per proprio conto****(1) Esecuzione delle operazioni**

In caso di operazioni fuori borsa in valute estere e metalli preziosi, la Banca deve concludere l'operazione con il cliente in veste di dealer a proprio nome e per proprio conto.

(2) Prezzo dell'operazione

La Banca può determinare il prezzo a propria ragionevole discrezione (cfr. Sezione 315 del codice civile tedesco), salvo ove sia stato concordato un prezzo fisso.

Norme che regolano le operazioni in borsa e fuori borsa**8. Mancata esecuzione per copertura insufficiente**

La Banca ha diritto di non dare esecuzione all'ordine se il saldo a credito del cliente o il finanziamento disponibile per le negoziazioni a termine non è adeguato per l'esecuzione. Se la Banca non esegue la totalità o parte dell'ordine, deve informarne il cliente tempestivamente.

9. Garanzia reale**(1) Diritto di pegno sulla base delle Condizioni Generali**

I titoli, beni e i diritti del cliente nei confronti della Banca soggetti al diritto di pegno della Banca sulla base della Sezione 14 delle Condizioni Generali (diritto di pegno sulla base delle Condizioni Generali) devono garantire in maniera illimitata ogni diritto attuale e futura, incluse eventuali pretese contingenti e non scadute, della Banca nei confronti del cliente derivanti dalle operazioni. Se è stata concordata separatamente una garanzia, la pretesa della Banca deve essere assicurata anche da tale garanzia, a condizione che la dichiarazione relativa alle finalità della garanzia includa anche le operazioni (altra garanzia).

(2) Mantenimento di attivi sufficienti a titolo di garanzia

La Banca può richiedere al cliente di mantenere attivi presso la Banca che, in virtù del diritto di pegno sulla base delle Condizioni Generali e dell'altra garanzia, servono allo stesso tempo come garanzia per tutte le pretese della Banca derivanti dalle operazioni. La garanzia deve essere fornita di volta in volta per l'importo che la Banca ritiene necessario sulla base della propria valutazione dell'esposizione a rischi di interesse, tasso di cambio e prezzo (esposizione alle perdite) derivanti dalle operazioni con il cliente. In caso di variazione della valutazione del rischio o del valore degli attivi mantenuti presso la Banca, la Banca può di volta in volta richiedere al cliente di fornire attivi aggiuntivi quale garanzia o di fornire una nuova garanzia per i rischi non assicurati entro un termine ragionevole, termine che, alla luce della natura peculiare delle operazioni, può essere estremamente ridotto, anche calcolato in ore.

(3) Segregazione o contabilizzazione separata degli attivi

Alla luce dell'esposizione alle perdite derivante dalle operazioni, la Banca può in qualsiasi momento collocare i beni del cliente su conti distinti o altrimenti segregarli. Il diritto di pegno della Banca sulla base delle Condizioni Generali su detti e altri attivi del cliente resta immutato. Tutti gli attivi devono pertanto continuare a fungere da garanzia sia per le pretese derivanti dalle operazioni sia per ogni altra pretesa derivante dal rapporto commerciale. Il cliente può alienare gli attivi contabilizzati in maniera distinta o altrimenti segregati solo con il consenso della Banca.

(4) Prestazione di garanzia per operazioni su Eurex Deutschland

Per ogni ordine relativo a operazioni su Eurex Deutschland, deve essere fornita una garanzia dell'importo minimo risultante dal metodo di calcolo adottato da Eurex Deutschland.

(5) Accrediti o addebiti temporanei in operazioni non regolate

Ove la Banca accreditasse degli utili preliminari derivanti dalla valutazione giornaliera delle operazioni, su un conto distinto, se del caso, prima del regolamento finale o della chiusura di tali operazioni, il cliente potrà disporre solo con il consenso della Banca. Ove tale valutazione rilevasse delle perdite, la Banca procederà all'addebito delle stesse sul conto del cliente. La Banca deve informare il cliente di tali scritture a intervalli regolari. La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto del cliente per compensare tali scritture a debito, anche ove ciò comportasse il ricorso a un credito.

10. Conseguenze della mancanza di garanzia; insolvenza; domande di liquidazione delle perdite

(1) Risoluzione anticipata e chiusura

Se la Banca richiede un titolo aggiuntivo e tale titolo non è fornito entro il periodo stabilito dalla Banca o se vi è un rifiuto di fornire il titolo aggiuntivo, la Banca può, a condizione che ne abbia dato preventiva comunicazione, risolvere la totalità o parte delle operazioni e dei rapporti contrattuali sottostanti le posizioni aperte senza consentire alcun ulteriore periodo di tempo o ancora chiudere la totalità o parte delle posizioni aperte derivanti da tali operazioni con una transazione a compensazione. Lo stesso dicasi se il cliente non adempie il proprio obbligo di regolare le perdite preliminari derivanti dalla valutazione giornaliera delle operazioni.

(2) Estinzione anticipata in caso di insolvenza

In caso di insolvenza, tutte le operazioni della Banca con il cliente e i rapporti contrattuali sottostanti le operazioni concluse per detto cliente sono risolti senza preavviso. Si ha insolvenza quando è stata avanzata una richiesta di applicazione delle norme del diritto fallimentare o di una procedura per insolvenza con riferimento agli attivi di una parte e tale parte ha essa stessa presentato la richiesta o è insolvente o ancora si trova in una posizione che giustifica l'apertura della succitata procedura.

(3) Diritti di regolamento

Se la Banca ha chiuso o risolto le operazioni sulla base della sottosezione 1 che precede o se le operazioni sono state risolte per insolvenza sulla base della sottosezione 2 che precede, non possono essere avanzate richieste di regolamento ma solo di non regolamento. Tali richieste devono essere fondate sulla differenza tra i prezzi concordati e i prezzi di mercato o di borsa applicati all'operazione con il periodo di regolamento concordato alla data di risoluzione o chiusura e, in ogni caso, denominati in euro.

11. Esercizio delle opzioni da parte del cliente

(1) Ultima data di esercizio

La dichiarazione del cliente che intende esercitare un'opzione deve pervenire alla Banca entro la data che ha comunicato al cliente. Ogni dichiarazione del cliente ricevuta dalla Banca dopo tale data sarà considerata per il successivo giorno bancario, a condizione che tale opzione sia ancora esercitabile.

(2) Proroga del termine di esercizio in caso di offerte di conversione o offerte di acquisto

Se, alla data in cui viene avanzata un'offerta di conversione, un'offerta pubblica di acquisto o un'offerta di acquisto o in cui sono inviate tali offerte, il termine dell'opzione è prorogato in conformità alla prassi di mercato, la dichiarazione del cliente che intende esercitare l'opzione deve pervenire alla Banca entro la data riportata nella comunicazione della Banca riferita all'abbreviazione dei termini.

(3) Assenza di obblighi specifici di informativa

Fatto salvo quanto precede, la Banca non è tenuta a richiamare l'attenzione del cliente sull'imminente scadenza dell'opzione e sulla scadenza per la dichiarazione.

12. Esercizio dei diritti di opzione della Banca nei confronti del cliente

(1) Delega alla Banca

Emettendo un'opzione (ossia assumendo una posizione di emittente in relazione all'opzione) il cliente autorizza irrevocabilmente la Banca, liberandola dalle limitazioni imposte dalla Sezione 181 del codice civile tedesco, a ricevere per proprio conto la dichiarazione della Banca di esercizio dell'opzione. La Banca deve informare il cliente di tale esercizio tempestivamente.

(2) Prelievo dal conto titoli del cliente; ottenimento del sottostante; costi; richieste di risarcimento

Se viene esercitata un'opzione call emessa dal Cliente, la Banca deve essere autorizzata ad acquistare per proprio conto qualsivoglia parte del sottostante (titoli, valuta estera, metalli preziosi, ecc.) che non è disponibile sul conto titoli o sul conto liquidità del cliente. Ove la Banca non fosse in grado di procurare il sottostante mediante acquisto nel momento in cui la Banca stessa è tenuta a consegnare quanto in oggetto sulla base di una pretesa avanzata nei suoi confronti sulla base di un'opzione emessa per conto di un cliente, la Banca deve essere autorizzata a procurarsi il sottostante con altre modalità, ad esempio a mezzo di un prestito titoli, al fine di superare il periodo in cui persiste il problema di consegna. I costi sostenuti così come ulteriori danni causati da tale ritardo saranno a carico del cliente.

13. Sorteggio per l'assegnazione delle opzioni esercitate

Le opzioni esercitate allocate alla Banca su base casuale devono essere distribuite dalla Banca ai propri clienti che hanno sottoscritto tali opzioni tramite un sorteggio neutrale condotto all'interno della Banca.

14. Regolamento di contratti futures consegnabili

In caso di contratti futures che devono essere regolati mediante consegna, il cliente può richiedere di effettuare o ricevere la consegna del sottostante, a condizione che non abbia chiuso e liquidato le operazioni con una transazione di compensazione. Le istruzioni alla Banca di effettuare o ricevere la consegna devono pervenire alla Banca entro la data comunicata a tal fine della Banca al cliente. Se la Banca non ha ricevuto puntuali istruzioni o se il cliente non ha fornito i titoli o fondi per la consegna entro detta data, la Banca deve adoperarsi per chiudere tutti i contratti futures immediatamente per conto del cliente al fine di evitare il regolamento tramite consegna.

15. Regolamento delle operazioni a termine in valuta estera

(1) Dovere di collaborazione del cliente

Nel caso di operazioni a termine in valuta estera, il cliente deve informare la Banca entro la data che gli è stata comunicata (di solito due giorni bancari prima della scadenza) che la valuta richiesta (euro o valuta estera) sarà disponibile come concordato alla data di scadenza. Tale comunicazione non è necessaria se il cliente dispone di un saldo positivo adeguato su uno dei propri conti con la Banca alla data di riferimento come indicato al capoverso 1.

(2) Mancata comunicazione alla Banca

Se il cliente non informa la Banca puntualmente e se l'importo dovuto in euro o in valuta estera non è disponibile su uno dei conti del cliente presso la Banca alla data di riferimento sulla base della sottosezione 1 capoverso 1 che precede, la Banca deve essere autorizzata ad acquistare, tenuti in debita considerazione gli interessi del cliente, la valuta che il cliente deve consegnare per proprio conto su una borsa estera o over-the-counter alla data stabilita o a vendere, tenuti in debita considerazione gli interessi del cliente, la valuta che deve consegnare il cliente su una borsa estera o over-the-counter alla data di scadenza.

PRINCIPI DI BEST EXECUTION DI TITOLI UNICREDIT BANK AG

con decorrenza agosto 2021

1 Principi preliminari

1.1 Introduzione

Il presente determina la politica per la best execution (nel prosieguo »Politica per la best execution«) di UniCredit Bank AG (nel prosieguo la »Banca«). Per le filiali estere della Banca, trovano applicazione le rispettive modifiche per i termini nazionali specifici o, se del caso, può trovare applicazione una diversa policy per la best execution. Le informazioni sulla »Policy per la best execution per le operazioni in strumenti finanziari« rientrano nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni particolari per le attività in titoli della Banca.

Informazioni dettagliate sui tipi di prodotto descritti nel prosieguo (le »classi di attivi«) sono disponibili nelle brochure »Informazioni di base sugli investimenti in titoli« e »Informazioni di base sui contratti futures: principi fondamentali, contesto, opportunità, rischi«. Tali brochure sono disponibili gratuitamente presso le filiali della Banca.

La presente Policy è integrata dagli allegati che forniscono ulteriori dati sulla Politica così come applicata alle diverse classi di attivi. Gli allegati devono essere letti unitamente alla presente Politica. Al cliente, su richiesta, deve essere dimostrata l'esecuzione degli ordini in conformità alla Politica per la best execution.

Le richieste di chiarimenti sulle informazioni riportate nella Politica per la best execution, così come le richieste di comprovare la conformità devono essere indirizzate a info@hvb.de oppure al proprio consulente.

1.2 Ambito di applicazione

La Policy per la best execution si applica all'esecuzione degli ordini dei clienti retail e professionali della Banca per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari.

Ove trovi applicazione la best execution, la Banca deve implementare misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per i clienti, su base costante, tenendo conto dei fattori di esecuzione di cui alla Sezione 1.3.

Il cliente può indicare alla Banca di discostarsi dalla Policy per la best execution in relazione a specifici fattori di esecuzione, per esempio specificando una sede di esecuzione per un ordine. Ove il cliente impartisca una simile istruzione, la Banca adempie i propri obblighi di best execution eseguendo l'ordine di conseguenza. Conseguentemente, la Policy per la best execution non si applica in relazione ai fattori di esecuzione indicati dal cliente. Gli ordini emessi su base discrezionale o in forma simile sono considerati come istruzioni, dove non può essere specificata una sede di esecuzione, pertanto la Banca procederà ad eseguirli a propria discrezione tenendo conto del migliore interesse del cliente.

Nota bene: La Banca esegue gli ordini in conformità alle istruzioni del cliente che riceve e pertanto non può applicare la Politica per la best execution con riferimento ai fattori di esecuzione indicati dal cliente. Il cliente che impartisce istruzioni relative ai fattori di esecuzione opera a proprio rischio e la sua attenzione non è richiamata su tale condizione, da parte della Banca, per ogni singolo caso. Seguendo le istruzioni specifiche impartite, la Banca soddisfa il proprio obbligo di fornire al cliente la best execution in relazione alla parte dell'operazione a cui si applicano tali specifiche istruzioni. Gli aspetti restanti dell'ordine non coperti da tali istruzioni possono restare soggetti alla best execution in conformità ai criteri illustrati nella la Policy per la best execution.

1.3 Determinazione dell'interesse del cliente

La Policy per la best execution consente alla Banca di adempiere il proprio obbligo di definire principi di esecuzione degli ordini per conseguire il miglior esito possibile per il cliente. Conseguire il miglior risultato possibile per il cliente e/o determinare la migliore

sede di esecuzione possibile non implica alcuna garanzia che il miglior risultato possibile sia effettivamente conseguito per ciascun singolo ordine. Tuttavia, per talune classi di attivi la Banca usa una tecnologia di esecuzione automatizzata (cfr. punto 2.1) che compara i prezzi sulle diverse sedi di esecuzione per un singolo ordine.

La Banca ha sviluppato la propria Policy per la best execution per gli strumenti finanziari a propria discrezione. Nella redazione della Policy per la best execution, sono stati considerati i seguenti aspetti:

- prezzo – prezzo a cui lo strumento finanziario è acquistato/venduto
- costi – questa voce include i costi impliciti quali il possibile effetto del mercato e i costi espliciti esterni, es. commissioni di borsa o di compensazione e i costi interni espliciti che rappresentano la remunerazione della Banca tramite commissioni o spread
- velocità – periodo necessario per eseguire un'operazione di un cliente dopo che è stata trasmessa
- probabilità di esecuzione – probabilità che la Banca sia in grado di eseguire integralmente un ordine del cliente. Sui mercati illiquidi la probabilità di esecuzione è un fattore rilevante.
- probabilità di regolamento – probabilità che alla data di valore sia effettuato il regolamento
- entità dell'ordine – entità dell'ordine da eseguire che può influire sul prezzo e sulla probabilità di esecuzione
- natura dell'operazione – modalità con cui le specifiche caratteristiche di un'operazione possono influire sulla best execution, es. se una sede di esecuzione non offre la tipologia di ordine richiesta dal cliente
- fattori qualitativi connessi alle sedi di esecuzione, quali sistemi di compensazione, interruttori di circuito, azioni programmate, vigilanza sulle negoziazioni da parte di un organo di vigilanza, ecc., e
- ogni altra considerazione rilevante per l'esecuzione dell'operazione.

Per determinare la rilevanza relativa dei suesposti fattori, sono stati considerati i seguenti criteri:

- caratteristiche del cliente, inclusa la classificazione del cliente come retail o professionale
- caratteristiche dell'ordine del cliente, incluso il fatto se l'ordine comporta o meno una operazione di finanziamento tramite titoli (SFT)
- caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell'operazione; e
- caratteristiche delle sedi di esecuzione su cui può essere diretta l'operazione.

Nell'esecuzione di un ordine per conto di un cliente retail, la best execution è determinata in termini di corrispettivo totale. Il corrispettivo totale rappresenta il prezzo dello strumento finanziario interessato e i costi connessi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute che sono direttamente connesse all'esecuzione di detto ordine, quali le commissioni della sede di esecuzione, le commissioni di compensazione e regolamento e ogni altra commissione pagata a terzi coinvolti nell'esecuzione dell'ordine. La velocità, la probabilità di esecuzione e regolamento, l'entità e la natura dell'ordine, l'impatto del mercato e ogni altro costo operativo implicito possono avere la precedenza sul prezzo immediato e sulla considerazione dei costi solo ove siano necessari per ottenere il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente retail.

L'esecuzione degli ordini, inviata da clienti professionali, seguirà le regole delineate per i clienti retail.

Per i clienti professionali, il conseguimento del miglior risultato possibile è influenzato dagli altri fattori di esecuzione indicati in precedenza, anche se il prezzo e il costo sono generalmente gli elementi più importanti. La velocità di esecuzione è considerata come un fattore di esecuzione importante, seguita dalla probabili-

tà di regolamento. Gli altri fattori di esecuzione indicati si collocano alle spalle di quanto sopra e sono ponderati nella valutazione secondo quanto stabilito per la specifica classe di attivi.

La Banca tiene in considerazione le sedi e gli intermediari tramite cui sono negoziati gli strumenti finanziari in oggetto in volumi significativi nel processo di selezione delle sedi di esecuzione. La Banca non discrimina in maniera iniqua tra le sedi di esecuzione o le tipologie (ossia i broker) ma prende una decisione sulla base della considerazione dei fattori di esecuzione. Le determinazioni specifiche per classe di attivi di cui alla Sezione 2 forniscono ulteriori informazioni sulle sedi di esecuzione su cui la Banca fa maggiore affidamento per adempiere la propria obbligazione di mezzi per ottenere su base costante il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti.

Se la valutazione del cliente di taluni fattori di esecuzione differisce da quella della Banca nell'implementazione della Politica per la best execution, e pertanto il cliente desidera che l'operazione sia eseguita presso una sede diversa da quella indicata nella Politica per la best execution, ha diritto di impartire istruzioni specifiche in merito alla sede preferita di esecuzione.

1.3.1 Prezzo

Per determinare i vantaggi di una sede di esecuzione con riferimento al prezzo, la Banca valuta il meccanismo di formazione del prezzo delle sedi di negoziazione. La qualità del prezzo dipende particolarmente dal numero di partecipanti al mercato, dalla disponibilità di market maker e dall'uso o meno di un mercato di riferimento. Per talune classi di attivi la Banca usa una tecnologia di esecuzione automatizzata (cfr. punto 2.1) che compara i prezzi sulle diverse sedi di esecuzione per un singolo ordine.

1.3.2 Costi

I costi sono determinati come componente dell'importo totale pagabile, tenendo conto dei criteri illustrati ai punti 1.3.2.1 – 1.3.2.3

La considerazione dei costi nel corrispettivo totale netto dipende dal modello di commissioni concordato con il cliente:

- Se il cliente detiene il conto titoli presso la Banca, per il calcolo del corrispettivo netto totale, verrà utilizzato il modello dei costi della Banca. Vengono create delle categorie di sedi di esecuzione e per ciascuna categoria viene addebitata una determinata commissione (composta da un importo di esecuzione forfettario e da una commissione operativa); detta commissione è quella considerata ai fini della comparazione delle sedi.
- Se il cliente non detiene un conto titoli presso la Banca e rientra in un regime dei costi che prevede l'addebito dei costi esterni 1:1 ai clienti, la determinazione del corrispettivo totale tiene conto dell'importo effettivo dei costi esterni e di tutti i costi addebitati dalla Banca stessa

1.3.2.1 Esecuzione diretta da parte della Banca presso una Borsa

Oltre alle commissioni della Banca per le operazioni in strumenti, i costi includono le spese di terzi (es. delle borse o delle parti addette alla tenuta degli ordinativi in borsa / market maker – anche includendo i costi di una controparte centrale – e delle entità coinvolte nella compensazione e regolamento) così come i costi di accesso al mercato se tali costi sono addebitati al cliente.

1.3.2.2 Esecuzione indiretta tramite un intermediario

Invece dell'esecuzione diretta presso una borsa come illustrato al punto 1.3.2.1, la Banca può avvalersi di un intermediario ove ciò sia nell'interesse del cliente. In tal caso i costi includono quelli dell'intermediario, oltre a quelli citati al punto 1.3.2.1.

Nell'esecuzione degli ordini dei clienti o nella trasmissione degli ordini (o nella trasmissione degli ordini dei clienti) ad altre entità (incluse le affiliate) per l'esecuzione la Banca deve implementare misure sufficienti a ottenere su base costante il miglior risultato possibile.

1.3.2.3 Aspetti specifici delle operazioni eseguite a fronte del portafoglio della Banca

La Policy per la best execution è applicabile solo in misura limitata se la Banca propone l'esecuzione solo a fronte del proprio portafoglio e sottoscrive un accordo con il cliente con riferimento a strumenti finanziari a prezzo fisso o definibile. In tal caso, gli obblighi della Banca e del cliente discendono direttamente dal rapporto contrattuale. In una simile operazione con la Banca, la Banca soddisfa il proprio obbligo di best execution offrendo un prezzo equo.

Le classi di attivi per cui la Banca propone una negoziazione a fronte del proprio portafoglio su base regolare sono indicate nel Capitolo 2 della Politica per la best execution.

Se l'offerta della Banca di eseguire un ordine a fronte del proprio portafoglio è in concorrenza con altre sedi di esecuzione, secondo la classe di attivi interessata nella Politica per la best execution, l'offerta della Banca rientra nel confronto con le altre sedi di esecuzione, come ogni altra sede esterna.

1.3.3 Altri aspetti dell'esecuzione degli ordini

La Banca ha considerato i seguenti fattori di esecuzione come previsto ai sensi di legge.

1.3.3.1 Velocità di esecuzione

La velocità di esecuzione di riferisce all'intervallo tra il momento di accettazione dell'ordine e il momento in cui l'ordine può essere eseguito nella sede di negoziazione. La velocità di esecuzione è determinata in larga misura dal tipo di modello di mercato (es. procedura d'asta) in uso.

1.3.3.2 Probabilità di esecuzione e regolamento

La probabilità che un ordine sia eseguito in una sede di negoziazione è determinata in larga misura dalla liquidità di tale sede. A tale proposito, la Banca considera altresì il rischio di esecuzione parziale che potrebbe influire direttamente sul costo complessivo di regolamento.

La Banca considera la probabilità di regolamento come influenzata da potenziali problemi legati all'elaborazione delle transazioni in strumenti finanziari che possono avere un effetto negativo sulla consegna o sul pagamento.

1.3.3.3 Tipo di ordine ed entità

La Banca distingue gli ordini per entità nella misura in cui ciò influisce sulla scelta della sede di esecuzione in relazione a prezzo e costi.

È possibile presentare diversi tipi di ordine in differenti sedi di esecuzione. Oltre agli ordini di acquisto e vendita, esistono gli ordini con limite e di altro tipo (es. kill-or-fill). Il cliente può specificare il tipo di ordine in fase di emissione. Tuttavia, la specifica del tipo di ordine può comportare che lo stesso non possa essere eseguito in determinate sedi.

1.3.4 Fattori qualitativi delle sedi di esecuzione

La Banca ha altresì considerato i fattori qualitativi con riferimento alle sedi di esecuzione selezionate. Tali fattori includono, ad esempio

- sistemi di compensazione
- interruttori di circuito
- azioni programmate
- supervisione delle negoziazioni da parte di un'agenzia specializzata

- gestione dei reclami e procedure per i reclami presso la sede di esecuzione
- orari di negoziazione
- affidabilità degli obblighi di servizio
- carattere vincolante delle quotazioni e di altre informazioni sui prezzi
- scelta delle funzionalità dell'ordine e tipologie di esecuzione
- servizi e informazioni offerti agli investitori
- tipologia di portafoglio degli ordini
- rischio di controparte del partner per la negoziazione
- sicurezza dell'elaborazione e trattamento

1.4 Sedi di esecuzione

Ove il cliente volesse eseguire una operazione in una sede di esecuzione specifica, questa indicazione sarà trattata come un'istruzione specifica.

La Banca può utilizzare una o più delle seguenti tipologie di sede di esecuzione:

- Mercati regolamentati; es. London Stock Exchange, Xetra, New York Stock Exchange
- Altre sedi di negoziazione che non sono Mercati regolamentati; Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e Sistemi organizzati di negoziazione (OTF), es. Euro-MTS, Brokertec.
- Internalizzatori sistematici (SI): Per (SI) si intende una società di investimento che, su base organizzata, frequente, sistematica e sostanziale opera per proprio conto eseguendo ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, un MTF o un OTF, senza gestire un sistema multilaterale.
- Market Maker
- altri fornitori di liquidità
- A seconda del caso, la Banca può operare come SI, Market Maker o altro fornitore di liquidità.
- La Banca può ricorrere a terzi, come società di investimento, broker e/o affiliate che operano come SI, Market Maker o altro fornitore di liquidità.

La selezione delle sedi di esecuzione offerte per classe di attivi è il risultato di un'analisi del mercato per classe di attivi. La Banca analizza tutte le sedi di esecuzione a cui è collegata e le potenziali sedi di esecuzione per identificare le sedi di esecuzione che ritiene essere più competitive per la best execution in favore del cliente. La Banca adotta la strategia di proporre solo le sedi di esecuzione che consentono un'esecuzione completa e puntuale degli ordini dei clienti. L'analisi e la valutazione sono effettuate su base continuativa con frequenza almeno annuale come indicato al Capitolo 4. La valutazione può condurre all'adozione di nuove sedi di esecuzione o all'eliminazione di una sede di esecuzione.

La Banca può eseguire la totalità o parte di un ordine al di fuori di un mercato regolamentato o MTF/OTF. In conformità ai requisiti regolamentari la Banca ha richiesto al cliente il consenso per tale esecuzione. La richiesta del suddetto consenso è inclusa nella documentazione iniziale fornita al cliente. Ove la Banca non abbia ricevuto il modulo di consenso firmato dal cliente, la Banca richiederà detto consenso nel corso della procedura di accettazione dell'ordine. L'esecuzione degli ordini al di fuori delle sedi di negoziazione può comportare un aumento dei rischi (es. maggior rischio di controparte, costi del credito) che è considerato nella valutazione delle sedi di esecuzione (se applicabile). Le richieste di chiarimento dei potenziali maggiori rischi di un'esecuzione OTC devono essere indirizzate a info@hvb.de oppure direttamente al consulente di riferimento.

La Banca utilizza un intermediario in situazioni in cui ciò appaia nel migliore interesse del cliente, in conformità alla Politica per la best execution. La Banca collabora con diversi intermediari. La

Banca seleziona gli intermediari tra i broker internazionali di primaria importanza, tenendo conto delle loro politiche di esecuzione e di criteri quali l'accesso diretto al mercato per diverse sedi di negoziazione, linee dedicate e la presenza di una piattaforma elettronica di negoziazione unitamente a processi di regolamento affidabili. In passato tali intermediari hanno offerto un'esecuzione rapida e affidabile senza differenze evidenti di qualità. Per conseguire le condizioni di esecuzione più favorevoli nell'interesse del Cliente, la Banca rivede la selezione degli intermediari su base regolare. Sotto tutti gli altri punti di vista, si applicano le politiche di esecuzione e le prassi degli intermediari interessati.

Ove delle condizioni di mercato particolari o una turbativa del mercato richiedessero una diversa esecuzione, la Banca procederà ad eseguire l'ordine agendo nel migliore interesse del cliente.

1.5 Operazioni sul mercato dei capitali

Gli strumenti emessi durante un'offerta pubblica iniziale (IPO) o nel corso di aumento di capitale sono allocati dal lead manager o da un altro membro del corrispondente sindacato, se del caso, nominato dall'emittente. Nell'ambito del processo di assegnazione, il lead manager suddivide i clienti in diverse categorie. I clienti ricevono una ripartizione proporzionale che può variare da zero alla completa allocazione fino alla dimensione originaria dell'ordine. Indipendentemente dalla procedura di allocazione adottata, la Banca garantisce che l'allocazione sia gestita in maniera corretta e nell'interesse di tutti i clienti e, ove possibile, si svolga sulla base di multipli dell'entità minima.

2 Esecuzione degli ordini

2.1 Disposizioni generali

Per le classi di attivi le cui sedi di esecuzione sono idonee e liquide (azioni, talune obbligazioni, ecc.) la Banca utilizza una tecnologia di esecuzione automatizzata (AET) per la selezione della sede al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente.

La Banca adotta la tecnologia AET che mira al miglior prezzo e alla liquidità per ogni singolo ordine comparando i prezzi, la liquidità e i costi della sede di esecuzione per la relativa classe di attivi utilizzando regole sistematiche definite nella Politica per la best execution. La valutazione e decisione in merito alla sede di esecuzione a cui è indirizzato l'ordine considerano i risultati dell'AET e altri fattori statici rilevanti per la classe di attivi in oggetto e che non sono valutati per ogni singolo ordine ma monitorati su base regolare per le finalità della Politica per la best execution. L'AET è utilizzato per le classi di attivi indicate di seguito, ad eccezione dei punti 2.3, 2.8, 2.9.

Per gli altri ordini trasmessi alla Banca, la decisione della Banca in merito alla sede di esecuzione considera le strategie di gestione dell'ordine tenendo conto dei fattori di esecuzione come descritti per ciascuna classe di attivi e ogni particolare criterio o istruzione fornita. Detti fattori non sono valutati per ogni singolo ordine ma monitorati su base regolare per le finalità della Politica per la best execution.

Quando un ordine di un cliente non è eseguito tempestivamente, la Banca si adopera per eseguire l'operazione quanto prima. Gli ordini sono costantemente monitorati e ogni qualvolta viene raggiunto il prezzo richiesto la Banca procede alla best execution tramite l'esecuzione presso la sede di esecuzione o a fronte del proprio portafoglio o ancora combinando le due soluzioni.

Gli strumenti finanziari con le medesime caratteristiche sono raggruppati in classi di attivi e sono trattati ugualmente sulla base di tali classi secondo la Politica per la best execution per le operazioni in titoli.

2.2 Azioni e Depositary Receipts

2.2.1 Azioni nazionali e depositary receipts

Le azioni nazionali sono negoziate principalmente in Germania e sono di norma determinate dall'inclusione in uno dei principali indici tedeschi, come

- DAX®
- MDAX®
- SDAX®
- TecDAX®

Vi sono diversi altri prodotti come gli ETF nazionali che non sono compresi in alcun indice, ma sono soggetti alle norme indicate nel presente capitolo

La seguente panoramica evidenzia le sedi di esecuzione che sono considerate per l'esecuzione:

Borsa Xetra classic – XETRA
Borsa di Berlino – XBER
Borsa di Dusseldorf – XDUS
Xetra Borsa 2 di Francoforte – XFRA
Borsa di Amburgo – XHAM
Borsa di Hannover – XHAN
Borsa di Monaco – XMUN
gettex – XMUN
Borsa di Stoccarda – XSTU
Internalization UniCredit Bank AG – UCDE
Morgan Stanley Europe S.E. – MESI –

Clients Retail:

Nell'esecuzione di un ordine per conto di un cliente retail, la best execution è determinata in termini di corrispettivo totale. Il corrispettivo totale rappresenta

- il prezzo del relativo strumento finanziario e
- i costi connessi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente che sono direttamente connesse all'esecuzione di detto ordine, quali le commissioni della sede di esecuzione, le commissioni di compensazione e regolamento e ogni altra commissione pagata a terzi coinvolti nell'esecuzione dell'ordine.
- La probabilità dell'esecuzione con riferimento al volume indicato.

Sebbene la probabilità di esecuzione non rientri direttamente nella definizione del corrispettivo totale, la Banca la considera in tale contesto in quanto la Banca la ritiene un elemento sostanziale del prezzo rilevante per il cliente. Sono altresì considerate la »natura dell'ordine« e »l'entità dell'ordine« nella valutazione della »probabilità di esecuzione« stante che il controllo del prezzo corrente della sede di esecuzione include la profondità degli ordinativi (entità) così come il lato (lettera/denaro) e l'idoneità della sede di esecuzione per l'ordine in oggetto (es. stanti i tipi di limite stabiliti).

Clients Professional:

L'esecuzione degli ordini per i clienti Professionali seguirà le stesse regole delineate per i clienti retail.

Il corrispettivo totale è determinato mediante il valore dell'ordine (nominale x prezzo) e tutti i costi interni ed esterni.

La Banca non può garantire che un determinato ordine sia effettivamente eseguito sulla sede di esecuzione scelta nel medesimo giorno di negoziazione. Gli ordini non eseguiti nel medesimo giorno dell'elaborazione dell'ordine restano sulla sede di negoziazione selezionata, salvo ove il cliente abbia indicato che in tali casi l'ordine debba essere cancellato (es. ordini same-day) oppure ove la procedura standard lo preveda per l'operazione in oggetto.

2.2.2 Azioni estere – azioni e depositary receipts

Tutte le azioni con un ISIN non DE rientrano in questa categoria. Quindi, generalmente verranno utilizzate le sedi domestiche nel paese di origine dell'emittente. La selezione delle sedi può essere limitata dal luogo di custodia o da limitazioni alle negoziazioni. La Banca non procede all'esecuzione di ordini in sedi che comportano costi aggiuntivi a carico del cliente per il trasferimento dei titoli. I rispettivi mercati esteri a cui la Banca è collegata sono riportati all'Allegato 1 »Elenco delle sedi di esecuzione«.

Se lo strumento finanziario in oggetto può essere negoziato anche in Germania, o se la Banca offre l'esecuzione a fronte del proprio portafoglio di ordini, la Banca decide la sede di esecuzione valutando il depositario e la situazione dei costi per conseguire il miglior risultato atteso per il cliente.

Ove l'esecuzione sui mercati tedeschi sia preferibile, trovano applicazione le regole di cui al punto 2.2.1.

2.3 Diritti di sottoscrizione

Oltre ai diritti di sottoscrizione convenzionali, questa classe di attivi include i diritti di acquisto e i diritti di rimborso negoziabili. Con riferimento al periodo limitato di sottoscrizione, per i diritti di sottoscrizione concessi all'estero, viene attribuito un peso maggiore ai criteri di probabilità di esecuzione e regolamento e velocità di esecuzione. Gli ordini per diritti di sottoscrizione detenuti in Germania (inclusi quelli detenuti presso filiali estere di CBF International) sono presentati per l'esecuzione presso una sede di esecuzione tedesca adeguata

La tabella seguente evidenzia le sedi di esecuzione che sono considerate per l'esecuzione:

Borsa Xetra classic – XETRA
Borsa di Berlino – XBER
Borsa di Dusseldorf – XDUS
Borsa di Stoccarda – XSTU
Xetra Borsa 2 di Francoforte – XFRA
Borsa di Amburgo – XHAM
Borsa di Hannover – XHAN
Borsa di Monaco – XMUN

Gli ordini di strumenti detenuti all'estero (ad eccezione delle filiali estere di CBF International) sono presentati per l'esecuzione di una sede di esecuzione o OTC nel paese in cui gli strumenti sono detenuti dal depositario. I dettagli vengono forniti al cliente su richiesta al momento dell'invio dell'ordine.

Clients Retail:

Nell'esecuzione di un ordine per conto di un cliente retail, la best execution è determinata in termini di corrispettivo totale. Il corrispettivo totale rappresenta

- il prezzo del relativo strumento finanziario e
- i costi connessi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente che sono direttamente connesse all'esecuzione di detto ordine, quali le commissioni della sede di esecuzione, le commissioni di compensazione e regolamento e ogni altra commissione pagata a terzi coinvolti nell'esecuzione dell'ordine.
- la probabilità dell'esecuzione con riferimento al volume indicato. Sono altresì considerate la »natura dell'ordine« e »l'entità dell'ordine« nella valutazione della »probabilità di esecuzione« stante che il controllo del prezzo corrente della sede di esecuzione include la profondità degli ordinativi (entità) così come il lato (lettera/denaro) e l'idoneità della sede di esecuzione per l'ordine in oggetto (es. stanti i tipi di limite stabiliti).

Sebbene la probabilità di esecuzione non rientri direttamente nella definizione del corrispettivo totale, la Banca la considera in tale contesto in quanto la Banca la ritiene un elemento sostanziale del prezzo rilevante per il cliente.

La velocità di esecuzione, la Probabilità di regolamento e altri aspetti rilevanti per l'operazione possono essere considerati solo nella misura in cui siano strumentali e rilevanti nel conseguimento del miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente retail.

Clienti Professionali:

L'esecuzione degli ordini per i clienti Professionali seguirà le stesse regole delineate per i clienti retail.

Il corrispettivo totale è determinato mediante il valore dell'ordine (nominale x prezzo) e tutti i costi interni ed esterni.

Il corrispettivo totale e il risultato ponderato della valutazione dei fattori statici sono utilizzati per determinare il rating. Il rating è composto dalla somma degli importi ponderati del corrispettivo totale e dai risultati della valutazione dei fattori statici.

2.4 Obbligazioni

Questa classe include titoli fruttiferi così come altri titoli con caratteristiche simili alle obbligazioni. La Banca opera una distinzione con riferimento alla natura dell'ordine e all'Entità dell'ordine come illustrato nelle seguenti sezioni:

2.4.1 Obbligazioni in euro

I Bundesschatzbriefe emessi dal governo federale sono eseguiti presso la Bundesbank come un'operazione over-the-counter con commissione in quanto non vi sono mercati alternativi disponibili.

La Banca esegue gli ordini di obbligazioni quotate su una sede di esecuzione idonea,

- se il valore nominale dell'ordine è inferiore a EUR 1.000.000 per le obbligazioni emesse dalla Repubblica federale tedesca o dagli stati federali
- oppure se il valore nominale dell'ordine è inferiore a EUR 250.000 per tutti gli altri emittenti
- e se tali ordini sono regolati tramite conti di deposito nazionali. Se il volume dell'ordine è superiore alle soglie suesposte o se gli ordini non possono essere regolati tramite conti di deposito nazionali, la Banca offre un'operazione a prezzo fisso come illustrato nel prosieguo di questa sezione.

La tabella seguente evidenzia le sedi di esecuzione che sono considerate per l'esecuzione:

Borsa di Berlino – XBER
Borsa di Dusseldorf – XDUS
Xetra Borsa 2 di Francoforte – XETR
Borsa di Amburgo – XHAM
Borsa di Hannover – XHAN
Borsa di Monaco – XMUN
Borsa di Stoccarda – XSTU
Internalization UniCredit Bank AG – UCDE

Clienti Retail:

Nell'esecuzione di un ordine per conto di un cliente retail, la best execution è determinata in termini di corrispettivo totale. Il corrispettivo totale rappresenta

- il prezzo del relativo strumento finanziario e
- i costi connessi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente che sono direttamente connesse all'esecuzione di detto ordine, quali le commissioni della sede di esecuzione, le commissioni di compensazione e regolamento e ogni altra commissione pagata a terzi coinvolti nell'esecuzione dell'ordine.
- la probabilità dell'esecuzione con riferimento al volume indicato. Sono altresì considerate la »natura dell'ordine« e »l'entità dell'ordine« nella valutazione della »probabilità di esecuzione« stante che il controllo del prezzo corrente della sede di esecuzione include la profondità degli ordinativi (entità) così come il lato (lettera/denaro) e l'idoneità della sede di esecuzione per l'ordine in oggetto (es. stanti i tipi di limite stabiliti).

Sebbene la probabilità di esecuzione non rientri direttamente nella definizione del corrispettivo totale, la Banca la considera in tale contesto in quanto la Banca la ritiene un elemento sostanziale del prezzo rilevante per il cliente.

La velocità di esecuzione, la Probabilità di regolamento, il rischio di controparte e altri aspetti rilevanti per l'operazione possono essere considerati solo nella misura in cui siano strumentali e rilevanti nel conseguimento del miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente retail.

Clienti Professionali:

L'esecuzione degli ordini per i clienti Professionali seguirà le stesse regole delineate per i clienti retail.

Il corrispettivo totale è determinato mediante il valore dell'ordine (nominale x prezzo) e tutti i costi interni ed esterni. Il corrispettivo totale e il risultato ponderato della valutazione dei fattori statici sono utilizzati per determinare il rating. Il rating è composto dalla somma degli importi ponderati del corrispettivo totale e dai risultati della valutazione dei fattori statici.

La Banca non può garantire che un determinato ordine sia effettivamente eseguito sulla sede di esecuzione scelta nel medesimo giorno di negoziazione. Gli ordini non eseguiti nel medesimo giorno dell'elaborazione dell'ordine restano sulla sede di negoziazione selezionata, salvo ove il cliente abbia indicato che in tali casi l'ordine debba essere cancellato (es. ordini same-day) oppure ove la procedura standard lo preveda per l'operazione in oggetto.

Per tutti gli altri ordini in questa classe di attivi (in particolare obbligazioni detenute su conti di deposito non nazionali così come ordini che superano le soglie con riferimento ai volumi indicati in precedenza), La Banca in generale offre l'acquisto o la vendita di titoli direttamente presso la Banca a prezzi in linea con il mercato. L'acquisto o la vendita, in tal caso, sono effettuati a un prezzo fisso concordato con la Banca (operazione a prezzo fisso). Non vi è alcun obbligo in capo alla Banca di effettuare una simile operazione. Per le operazioni a prezzo fisso, la Banca offre un impegno di prezzo immediato per i titoli nel corso del normale orario di negoziazione, tenendo conto delle condizioni di mercato e riconoscendo tutti i costi connessi a tale forma di esecuzione. Inoltre, in questo caso la Banca esegue l'operazione immediatamente e integralmente.

La Banca non può garantire che un determinato ordine sia effettivamente eseguito sulla sede di esecuzione scelta nel medesimo giorno di negoziazione. Gli ordini non eseguiti nel medesimo giorno dell'elaborazione dell'ordine restano sulla sede di negoziazione selezionata, salvo ove il cliente abbia indicato che in tali casi l'ordine debba essere cancellato (es. ordini same-day) oppure ove la procedura standard lo preveda per l'operazione in oggetto.

Ove non sia concordata alcuna operazione a prezzo fisso, il cliente è tenuto a fornire istruzioni con riferimento alla sede di esecuzione.

2.4.2 Obbligazioni in valute estere

Di norma la maggiore liquidità per la negoziazione di obbligazioni in valute estere si ha over-the-counter (OTC). Conseguentemente la Banca in generale offre l'acquisto o la vendita di titoli direttamente presso la Banca a prezzi in linea con il mercato. L'acquisto o la vendita, in tal caso, sono effettuati a un prezzo fisso concordato con la Banca (operazione a prezzo fisso). Non vi è alcun obbligo in capo alla Banca di effettuare una simile operazione. Per le operazioni a prezzo fisso, la Banca offre un impegno di prezzo immediato per i titoli nel corso del normale orario di negoziazione, tenendo conto delle condizioni di mercato e riconoscendo tutti i costi connessi a tale forma di esecuzione.

Ove non sia concordata alcuna operazione a prezzo fisso, il cliente è tenuto a fornire istruzioni con riferimento alla sede di esecuzione.

2.5 Quote di fondi di investimento

L'acquisto e la vendita di quote di fondi di investimento – OICVM o di Investmen taktiengesellschaften (società di investimento) o di fondi di investimento – OICVM dell'Unione Europea che sono autorizzati per la vendita in Germania è gestita tramite la banca depositaria di riferimento sulla base delle disposizioni della Sezione 71 del codice tedesco sugli investimenti (KAGB). L'acquisto e la vendita di quote in AIF sono effettuati tramite la banca depositaria di riferimento. Pertanto, tale comportamento nell'esecuzione soddisfa i requisiti per la best execution in favore del cliente.

Nota bene: Su indicazioni specifiche del cliente è possibile eseguire ordini per i prodotti descritti in precedenza in altre sedi di esecuzione. Il cliente sarà informato, su richiesta, dalla Banca dei costi relativi all'esecuzione su tale diversa sede.

Gli Exchange Traded Fund (ETF) sono soggetti alle regole di cui al capitolo 2.2.

2.6 Certificati di partecipazione

La Banca esegue tutti gli ordini in strumenti di partecipazione assimilabili alle azioni o obbligazioni quotati in Germania su una sede di esecuzione idonea.

La tabella seguente evidenzia le sedi di esecuzione che sono considerate per l'esecuzione:

Borsa Xetra classic – XETR
Borsa di Berlino – XBER
Borsa di Dusseldorf – XDUS
Xetra Borsa 2 di Francoforte – XFRA
Borsa di Amburgo – XHAM
Borsa di Hannover – XHAN
Borsa di Monaco – XMUN
Borsa di Stoccarda – XSTU

Clienti Retail:

Nell'esecuzione di un ordine per conto di un cliente retail, la best execution è determinata in termini di corrispettivo totale. Il corrispettivo totale rappresenta

- il prezzo del relativo strumento finanziario e

- i costi connessi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente che sono direttamente connesse all'esecuzione di detto ordine, quali le commissioni della sede di esecuzione, le commissioni di compensazione e regolamento e ogni altra commissione pagata a terzi coinvolti nell'esecuzione dell'ordine.
- la probabilità dell'esecuzione con riferimento al volume indicato. Sono altresì considerate la »natura dell'ordine« e »l'entità dell'ordine« nella valutazione della »probabilità di esecuzione« stante che il controllo del prezzo corrente della sede di esecuzione include la profondità degli ordinativi (entità) così come il lato (lettera/denaro) e l'idoneità della sede di esecuzione per l'ordine in oggetto (es. stanti i tipi di limite stabiliti).

Sebbene la probabilità di esecuzione non rientri direttamente nella definizione del corrispettivo totale, la Banca la considera in tale contesto in quanto la Banca la ritiene un elemento sostanziale del prezzo rilevante per il cliente.

La velocità di esecuzione, la Probabilità di regolamento, il rischio di controparte e altri aspetti rilevanti per l'operazione possono essere considerati solo nella misura in cui siano strumentali e rilevanti nel conseguimento del miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente retail.

Clienti Professionali:

L'esecuzione degli ordini per i clienti Professionali seguirà le stesse regole delineate per i clienti retail.

Il corrispettivo totale è determinato mediante il valore dell'ordine (nominale x prezzo) e tutti i costi interni ed esterni.

La Banca non può garantire che un determinato ordine sia effettivamente eseguito sulla sede di esecuzione scelta nel medesimo giorno di negoziazione. Gli ordini non eseguiti nel medesimo giorno dell'elaborazione dell'ordine restano sulla sede di negoziazione selezionata, salvo ove il cliente abbia indicato che in tali casi l'ordine debba essere cancellato (es. ordini same-day) oppure ove la procedura standard lo preveda per l'operazione in oggetto.

Per gli ordini che comprendono certificati di partecipazione non quotati in Germania, il cliente è tenuto a fornire indicazioni esplicite sulla sede di esecuzione.

2.7 Derivati Cartolarizzati – Warrant

La Banca è disposta a vendere e comprare i propri warrant a prezzi in linea con il mercato.

L'acquisto o la vendita sono effettuati a un prezzo fisso concordato con la Banca (operazione a prezzo fisso). Nel corso del normale orario di negoziazione, la Banca offre quotazioni fisse su base continuativa e altresì un impegno di prezzo immediato, tenendo conto della situazione di mercato e indicando i costi connessi all'esecuzione dell'operazione. Inoltre, in questo caso la Banca esegue l'operazione immediatamente e integralmente. Non vi è alcun obbligo in capo alla Banca di effettuare una simile operazione.

Gli ordini di warrant di altri emittenti, quotati in Germania, sono eseguiti in un'operazione con pagamento di commissioni. Lo stesso dicasi per i warrant della Banca se non si concorda un'operazione a prezzo fisso.

La Banca esegue tali ordini su una sede di esecuzione idonea.

La seguente panoramica determina le sedi di esecuzione che sono considerate per l'esecuzione:

Emittenti (collegati tramite RTO, es. Cats)
Borsa di Stoccarda – XSTU
Xetra Borsa 2 di Francoforte – XFRA

Clients Retail:

Nell'esecuzione di un ordine per conto di un cliente retail, la best execution è determinata in termini di corrispettivo totale. Il corrispettivo totale rappresenta

- il prezzo del relativo strumento finanziario e
- i costi connessi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente che sono direttamente connesse all'esecuzione di detto ordine, quali le commissioni della sede di esecuzione, le commissioni di compensazione e regolamento e ogni altra commissione pagata a terzi coinvolti nell'esecuzione dell'ordine.
- la probabilità dell'esecuzione con riferimento al volume indicato. Sono altresì considerate la «natura dell'ordine» e «l'entità dell'ordine» nella valutazione della «probabilità di esecuzione» stante che il controllo del prezzo corrente della sede di esecuzione include la profondità degli ordinativi (entità) così come il lato (lettera/denaro) e l'idoneità della sede di esecuzione per l'ordine in oggetto (es. stanti i tipi di limite stabiliti).

Sebbene la probabilità di esecuzione non rientri direttamente nella definizione del corrispettivo totale, la Banca la considera in tale contesto in quanto la Banca la ritiene un elemento sostanziale del prezzo rilevante per il cliente.

La velocità di esecuzione, la Probabilità di regolamento e altri aspetti rilevanti per l'operazione possono essere considerati solo nella misura in cui siano strumentali e rilevanti nel conseguimento del miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente retail.

Clients Professional:

L'esecuzione degli ordini per i clienti Professionali seguirà le stesse regole delineate per i clienti retail.

Il corrispettivo totale è determinato mediante il valore dell'ordine (nominale x prezzo) e tutti i costi interni ed esterni.

2.8 Securitised Derivatives – Certificati e obbligazioni strutturate

I certificati e le obbligazioni strutturate (prodotti di investimento strutturati) emessi dalla Banca sono acquistati o venduti a un prezzo fisso concordato con la Banca (operazione a prezzo fisso). Nel corso del normale orario di negoziazione, la Banca offre quotazioni fisse su base continuativa e altresì un impegno di prezzo immediato, tenendo conto della situazione di mercato e indicando i costi di esecuzione. Inoltre, la Banca esegue l'operazione immediatamente e integralmente. La Banca assicura che i prezzi siano in linea con il mercato.

La Banca è disposta a effettuare acquisti/vendite diretti di prodotti di investimento strutturati di altri emittenti a prezzi che sono in linea con il mercato. Tali attività sono eseguite come un'operazione a prezzo fisso con la Banca. Non vi è alcun obbligo in capo alla Banca di effettuare una simile operazione. Per le operazioni a prezzo fisso, la Banca offre una quotazione fissa immediata per tali titoli nel corso del normale orario di negoziazione, tenendo conto delle condizioni di mercato e riconoscendo tutti i costi connessi a tale forma di operazione. In questi casi, inoltre, la Banca esegue l'operazione immediatamente e integralmente.

Ove non sia possibile concordare un'operazione a prezzo fisso, la Banca esegue gli ordini relativi a prodotti di investimento strutturati sui mercati selezionati con le norme per la best execution come indicato ai punti 2.4 e 2.7.

2.9 Strumenti finanziari non cartolarizzati

Questa classe di attivi include opzioni, contratti futures, swap e altri contratti derivati basati su titoli, valute, tassi di interesse o altri strumenti derivati, indici finanziari o benchmark che possono essere consegnati o regolati in contanti. Include altresì i medesimi strumenti basati su materie prime che devono essere regolati

in contanti o possono essere regolati in contanti su richiesta di una delle parti, strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito e contratti per differenza (CFD). Sono altresì inclusi tutti i suesposti strumenti con riferimento alle variabili climatiche, ai costi di nolo, alle quote di emissioni, ai tassi di inflazione e ad altre statistiche economiche ufficiali che devono essere regolati in contanti o che possono essere regolati in contanti su richiesta di una delle parti e tutti gli altri contratti derivati con riferimento ad attivi, diritti, obblighi, indici e benchmark aventi caratteristiche di altri derivati finanziari. È operata una distinzione sulla base del fatto che tali strumenti siano negoziati o meno su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), che la compensazione e il regolamento abbiano o meno luogo tramite stanze di compensazione riconosciute e che si applichino o meno requisiti di margine. Sulla base della strategia della banca o di restrizioni ai sensi di legge o dettate dalle autorità non tutti i prodotti sono necessariamente disponibili per i clienti retail.

2.9.1 Derivati quotati in borsa

Stanti i diversi termini dei contratti futures sulle varie borse, il cliente deve specificare la borsa di riferimento per questo gruppo di prodotti.

A seguito di una consulenza individuale e della ricezione di un'istruzione espressa da parte del cliente, la banca si offre di richiedere, in aggiunta alle offerte pubblicate nei registri degli ordini delle borse dei derivati scelte, quotazioni supplementari ai fornitori di liquidità approvati dalle borse dei futures e/o ai market maker. Il cliente, sulla base delle informazioni fornite, potrà istruire la banca con un ordine per la borsa corrispondente e la banca eseguirà l'ordine secondo l'istruzione impartita dal cliente.

Su richiesta, è disponibile presso la Banca un elenco delle borse nelle quali i contratti derivati possono essere eseguiti attraverso la Banca stessa, unitamente ad altri dettagli.

Inoltre, su richiesta del cliente la Banca potrà fornire informazioni circa i nominativi dei fornitori di liquidità e/o dei market maker nelle borse dei derivati.

Un elenco delle borse su cui possono essere eseguiti i contratti futures tramite la Banca, insieme ad altri dettagli, è disponibile presso la Banca.

2.9.2 Contratti derivati OTC e operazioni di pronti contro termine

Oltre ai contratti futures, opzioni, swap e altri derivati indicati alla sottosezione 2.9, sono inclusi i pronti contro termine e le operazioni buy/sell-back. Queste operazioni sono effettuate su base individuale tra la Banca e il cliente. Non è disponibile una sede di esecuzione alternativa. L'operazione è effettuata direttamente con la Banca a termini concordati preventivamente. La Banca di impegna a fare in modo che tali termini siano conformi ai principi di equità del prezzo, come stabilito ai sensi di legge.

3 Disposizioni finali

Salvo ove gli strumenti finanziari rientrino chiaramente in una specifica classe di attivi, il cliente deve fornire istruzioni sulla sede di esecuzione.

Qualora a causa di festività pubbliche, eventi specifici o limitazioni tecniche, la Banca non potesse eseguire l'ordine al momento in cui è trasmesso su una delle sedi di negoziazione indicate nella Politica per la best execution, l'ordine può essere eseguito in un'altra sede di esecuzione, tenendo conto dei migliori interessi del cliente. Se le sedi di esecuzione selezionate dalla Banca come alternative idonee sono indisponibili, si richiede al cliente di fornire specifiche istruzioni in merito.

Se un ordine è ricevuto al di fuori dell'orario di negoziazione della sede di esecuzione prevista per l'operazione in oggetto, lo stesso

verrà posto in esecuzione in tale sede nella sessione successiva. Se il cliente vuole che l'ordine sia trasmesso lo stesso giorno, deve fornire istruzioni specificando una sede di esecuzione. La Banca non sposta un ordine su una sede diversa anche se l'ordine non sarà o non potrà essere eseguito nella sede di esecuzione selezionata per un periodo di tempo prolungato. Per gli ordini non eseguiti immediatamente o nel primo giorno di validità, la Banca gestisce l'intera procedura dell'ordine. Ove fosse assunte misure relative al capitale dall'emittente che portano alla scadenza dell'ordine, la Banca fornisce le corrispondenti informazioni. La Banca non ha ulteriori obblighi di follow-up, quali il monitoraggio del fatto che un ordine sia già stato eseguito. Tuttavia, informa il cliente dello status di un ordine su richiesta.

Al fine di adempiere alle disposizioni regolamentari, la Banca monitora la propria qualità di esecuzione e pubblica i risultati. Inoltre, la Banca pubblica annualmente le migliori 5 sedi di esecuzione che utilizza per gli ordini dei clienti in varie classi di attivi (inclusa la Banca nel caso di esecuzione a fronte del proprio portafoglio).

La Policy per la best execution è supportata principalmente dalla tecnologia per i sistemi. Se il software è temporaneamente indisponibile, la Banca determina una sede di esecuzione a propria discrezione tenendo conto dei migliori interessi del cliente.

La Policy per la best execution è rivista regolarmente, con frequenza almeno annuale, e modificata secondo necessità. I clienti sono informati immediatamente di qualsiasi modifica significativa della Policy per la best execution con modalità appropriate. E' possibile accedere alla versione vigente della Politica per la best execution tramite il sito web della Banca: www.hvb.de/geschaeftsbedingungen La legittimità e l'aderenza alla Politica per la best execution sono soggette a revisione da parte delle autorità di vigilanza di riferimento.

4 Monitoraggio

La Banca ha implementato una struttura di governance e un processo di controllo tramite cui monitora l'efficacia degli accordi di esecuzione degli ordini (inclusa la Politica per la best execution) per identificare e, se del caso, correggere eventuali deficienze. Tramite la struttura di governance e il processo di controllo la Banca valuta se le sedi di esecuzione incluse nella presente Politica offrono il miglior risultato possibile per il cliente o se la Banca deve apportare delle modifiche alla propria Politica per la best execution. La Banca rivede gli accordi per l'esecuzione degli ordini e la Politica per la best execution con frequenza almeno annuale o ogni qualvolta si verifichi una modifica sostanziale che influisce sulla sua capacità di ottenere il miglior risultato per l'esecuzione degli ordini dei clienti.

La Banca effettua il monitoraggio sulla base del monitoraggio costante della qualità degli ordini di singoli ordini esemplari che rappresentano l'ambito di applicazione della Politica per la best execution. In aggiunta, la Banca monitora i rendiconti relativi alla politica di esecuzione, alle sedi di esecuzione che è tenuta a pubblicare regolarmente. Inoltre, la Banca analizza ogni altra pubblicazione delle sedi di esecuzione per identificare variazioni nella valutazione di fattori rilevanti per l'esecuzione degli ordini.

Allegato 1

Elenco delle sedi di esecuzione, Intermediari,
Internalizzatore sistemico, Fornitore di liquidità

1.	Australian Stock Exchange	Australia
2.	Euronext Brussels	Belgio
3.	Nasdaq OMX Copenhagen	Danimarca
4.	Borsa di Berlino	Germania
5.	Borsa di Dusseldorf	Germania
6.	Borsa di Francoforte	Germania
7.	Borsa Xetra classic	Germania
8.	Xetra Borsa 2 di Francoforte	Germania
9.	Borsa di Amburgo	Germania
10.	Borsa di Hannover	Germania
11.	Borsa di Monaco	Germania
12.	Gettex	Germania
13.	Borsa di Stoccarda	Germania
14.	Nasdaq OMX Helsinki	Finlandia
15.	Euronext Paris	Francia
16.	Borsa di Atene	Grecia
17.	London Stock Exchange	Gran Bretagna
18.	Borsa di Hong Kong	Hong Kong
19.	Borsa di Jakarta	Indonesia
20.	Irish Stock Exchange	Irlanda
21.	Borsa Italiana	Italia
22.	Borsa di Tokyo	Giappone
23.	Borsa di Toronto	Canada
24.	Borsa di Lussemburgo	Lussemburgo
25.	New Zealand Stock Exchange	Nuova Zelanda
26.	Euronext Amsterdam	Paesi Bassi
27.	Oslo Bors	Norvegia
28.	Xetra Vienna	Austria
29.	Borsa di Varsavia	Polonia
30.	Euronext Lisbon	Portogallo
31.	Nasdaq OMX Stockholm	Svezia
32.	SIX Swiss	Svizzera
33.	SIX Structured Products Exchange	Svizzera
34.	Borsa di Singapore	Singapore
35.	Borsa di Madrid	Spagna
36.	Borsa di Johannesburg	Sud Africa
37.	Borsa della Tailandia	Tailandia
38.	Borsa di Praga	Repubblica Ceca
39.	Borsa di Istanbul	Turchia
40.	Borsa di Budapest	Ungheria
41.	NASDAQ	USA
42.	New York Stock Exchange	USA
43.	Morgan Stanley & Co Intl. PLC	Intermediario
44.	Jefferies International Limited	Intermediario
45.	ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Intermediario
46.	Wood & Company Financial Services	Intermediario
47.	KBL European Private Bankers	Intermediario
48.	UniCredit Bank AG	Fornitore di liquidità
49.	Morgan Stanley & Co Intl. PLC	Fornitore di liquidità
50.	Emittenti (collegati tramite RTO, es. Cats)	Fornitore di liquidità
51.	Tradegate MTF	Fornitore di liquidità

**ALLEGATO DI UNICREDIT BANK AG MILAN BRANCH
(» ALLEGATO PER L'ITALIA «)**

con decorrenza novembre 2018

1. Best execution

- 1.1 Ove l'interessato sia stato classificato come cliente professionale e in fase di esecuzione di operazioni con o trasmissione di ordini a UniCredit Bank AG, Milan Branch, si procederà all'esecuzione delle operazioni in conformità alla Politica per la best execution di UniCredit Bank AG, Milan Branch (così come di volta in volta modificata). L'ultima versione di detta Politica per la best execution è disponibile su richiesta o sul sito web (<http://www.ib-italy.unicreditgroup.eu>) ed è inclusa nel prosieguo.

2. Varie

- 2.1 Oltre alle disposizioni indicate nelle Condizioni Generali, la Banca è tenuta a trattare tutte le informazioni dell'interessato come private e riservate e ad agire in conformità al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation).

**UNICREDIT BANK AG MILAN BRANCH
STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE ORDINI**

con decorrenza Dicembre 2021

INDICE

1. Principi preliminari	33
1.1 Introduzione	33
1.2 Ambito di applicazione	33
1.3 Determinazione dell'interesse del Cliente	33
1.4 Sedi di esecuzione	34
1.5 Operazioni sul mercato dei capitali	35
2. Esecuzione degli ordini	35
2.1 Disposizioni generali	35
2.2. Azioni, Certificati di deposito e Prodotti Indicizzati Quotati	35
2.3. Diritti di sottoscrizione	36
2.4. Strumenti di debito	36
2.5. Fondi comuni quotati	37
2.6. Certificati e Derivati Cartolarizzati (Warrants)	37
2.7. Strumenti finanziari non cartolarizzati	37
3. Disposizioni finali	38
4. Monitoraggio	38
Allegato 1	38

1. Principi preliminari

1.1 Introduzione

Il presente documento determina la Policy di Best Execution (nel prosieguo «Policy di Best Execution») di UniCredit Bank AG Succursale di Milano (nel prosieguo «la Banca»). Le informazioni sulla «Policy di Best Execution per le operazioni in strumenti finanziari» rientrano nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni particolari per le attività in titoli della Banca.

Informazioni dettagliate sulle tipologie di prodotto descritte nel prosieguo («asset class») sono disponibili all'interno del «MiFID Starter Package».

La presente Policy è integrata dagli allegati che forniscono ulteriori dati su di essa così come applicata alle diverse asset class. Tali allegati devono essere letti unitamente alla presente Policy.

Al Cliente, su richiesta, deve essere dimostrato di aver eseguito gli ordini in conformità con la Policy di Best Execution.

Le richieste di chiarimenti sulle informazioni riportate nella Policy di Best Execution, così come le richieste di comprovare la conformità alla stessa, devono essere indirizzate a info@hvb.de oppure al proprio sales di riferimento.

1.2 Ambito di applicazione

La Policy di Best Execution si applica all'esecuzione degli ordini dei clienti professionali della Banca per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari.

Ove trovi applicazione la Best Execution, la Banca deve implementare misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per i clienti, su base costante, tenendo conto dei fattori di esecuzione di cui al paragrafo 1.3.

Il Cliente può indicare alla Banca di discostarsi dalla Policy di Best Execution in relazione a specifici fattori di esecuzione, per esempio specificando la sede di esecuzione su cui eseguire l'ordine. Ove il Cliente impartisca una simile istruzione, la Banca adempie i propri obblighi di Best Execution eseguendo l'ordine di conseguenza. Conseguentemente, la Policy di Best Execution non si applica in relazione ai fattori di esecuzione indicati dal Cliente. Gli ordini emessi su base discrezionale o in forma simile sono considerati come istruzioni, per le quali non può essere specificata una sede di esecuzione, pertanto la Banca procederà ad eseguirli a propria discrezione tenendo conto del migliore interesse del Cliente.

Nota bene: La Banca esegue gli ordini in conformità alle istruzioni che riceve dal Cliente e pertanto non può applicare la Policy di Best Execution con riferimento ai fattori di esecuzione indicati dal Cliente stesso. Il Cliente che impartisce istruzioni relative ai fattori di esecuzione opera a proprio rischio e la sua attenzione su tale condizione non è richiamata da parte della Banca per ogni singolo caso. Seguendo le istruzioni specifiche impartite, la Banca soddisfa il proprio obbligo di fornire al Cliente la Best Execution in relazione alla parte dell'operazione a cui si applicano le istruzioni specifiche. Gli aspetti restanti dell'ordine non coperti da tali istruzioni possono restare soggetti alla Best Execution in conformità ai criteri illustrati nel presente documento.

1.3 Determinazione dell'interesse del Cliente

La Policy di Best Execution consente alla Banca di adempiere il proprio obbligo di definire principi di esecuzione degli ordini al fine di conseguire il miglior risultato possibile per il Cliente. Conseguire il miglior risultato possibile per il Cliente e/o determinare la migliore sede di esecuzione possibile non implica alcuna garanzia che il miglior risultato possibile sia effettivamente conseguito per ciascun singolo ordine. Tuttavia, per talune asset class,

la Banca utilizza un Automatic Order Router (AOR, cfr. punto 2.1) che compara i prezzi e, se del caso, i costi sulle diverse sedi di esecuzione per ciascun ordine.

La Banca ha implementato la propria Policy di Best Execution per gli strumenti finanziari a propria discrezione. Nella redazione della Policy di Best Execution, sono stati considerati i seguenti aspetti:

- prezzo – prezzo a cui lo strumento finanziario è acquistato/ venduto
- costi – questa voce include i costi impliciti quali il possibile effetto del mercato e i costi espliciti esterni, e.g. commissioni di borsa o di compensazione e i costi espliciti interni che rappresentano la remunerazione della Banca tramite commissioni o spread
- velocità – periodo necessario per eseguire un ordine di un Cliente dopo che questo è stato trasmesso
- probabilità di esecuzione – probabilità che la Banca sia in grado di eseguire totalmente un ordine del Cliente. Sui mercati illiquidi, la probabilità di esecuzione è un fattore rilevante.
- probabilità di regolamento – probabilità che alla data valuta sia effettuato il regolamento dell'operazione
- volume dell'ordine – volume dell'ordine da eseguire che può influire sul prezzo e sulla probabilità di esecuzione
- natura dell'operazione – modalità con cui le specifiche caratteristiche di un'operazione possono influire sulla Best Execution, e.g. se una sede di esecuzione non offre la tipologia di ordine richiesta dal Cliente
- fattori qualitativi connessi alle sedi di esecuzione, quali circuiti di regolamento, limiti di negoziazione e di vigilanza, ecc., e
- ogni altra considerazione rilevante per l'esecuzione dell'operazione.

Per determinare la rilevanza relativa dei fattori sopramenzionati, sono stati considerati i seguenti criteri:

- caratteristiche del Cliente, inclusa la sua categorizzazione come Cliente al dettaglio oppure professionale
- caratteristiche dell'ordine del Cliente, incluso la presenza o meno nello stesso di una operazione di finanziamento tramite titoli (SFT)
- caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell'operazione; e
- caratteristiche delle sedi di esecuzione su cui può essere inviato l'ordine

Nell'esecuzione di un ordine per conto di un Cliente, la Best Execution è determinata in termini di corrispettivo totale. Il corrispettivo totale rappresenta il prezzo dello strumento finanziario interessato e i costi connessi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute direttamente connesse all'esecuzione dell'ordine, quali le commissioni della sede di esecuzione, le commissioni di compensazione e regolamento e ogni altra commissione pagata a terzi coinvolti nell'esecuzione dell'ordine. La velocità, la probabilità di esecuzione e regolamento, il volume e la natura dell'ordine, l'impatto del mercato e ogni altro costo operativo implicito possono avere la precedenza sulla considerazione immediata del prezzo e dei costi solo ove essi siano strumentali ad ottenere il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il Cliente.

Nel processo di selezione delle sedi di esecuzione, la Banca tiene in considerazione le sedi e gli intermediari, tra quelli a cui ha accesso, tramite cui sono negoziati in volumi significativi gli strumenti finanziari in oggetto. La Banca non discrimina in maniera iniqua tra le sedi di esecuzione o gli intermediari ma li seleziona sulla base della considerazione dei fattori di esecuzione. Le specifiche per ciascuna asset class di cui al paragrafo 2 forniscono ulteriori informazioni sulle sedi di esecuzione su cui la Banca fa affidamento in modo significativo per adempiere il suo obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere su base coerente il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti.

Se la valutazione del Cliente di taluni fattori di esecuzione differisce da quella della Banca al momento dell'implementazione della Policy di Best Execution, e pertanto il Cliente desidera che l'ordine sia eseguito presso una sede diversa da quella indicata nella Policy di Best Execution, ha diritto di impartire istruzioni specifiche in merito alla sede preferita di esecuzione.

1.3.1 Prezzo

Per determinare i vantaggi di una sede di esecuzione con riferimento al prezzo, la Banca valuta il meccanismo di formazione del prezzo delle sedi di esecuzione. La qualità del prezzo dipende particolarmente dal numero di partecipanti al mercato, dalla disponibilità di market maker e dall'uso o meno di un mercato di riferimento. Per talune asset class, la Banca usa un Automatic Order Router (cfr. punto 2.1), il quale compara i prezzi sulle diverse sedi di esecuzione per ciascun ordine.

1.3.2 Costi

I costi sono determinati come componente dell'importo totale pagabile, tenendo conto dei criteri illustrati ai punti 1.3.2.1 e 1.3.2.2

1.3.2.1 Esecuzione diretta da parte della Banca presso una sede di esecuzione

Oltre alle commissioni della Banca per le operazioni in strumenti finanziari, i costi includono le spese di terzi (e.g. dei mercati o delle parti addette alla tenuta degli order book dei mercati / market maker – anche includendo i costi di una controparte centrale – e delle entità coinvolte nelle attività di compensazione e regolamento), così come i costi di accesso al mercato, se tali costi sono addebitati al Cliente.

1.3.2.2 Esecuzione indiretta tramite un intermediario

Anziché eseguire direttamente su un mercato come descritto al paragrafo 1.3.2.1, la Banca può avvalersi di un intermediario ove ciò sia nell'interesse del Cliente, oppure se non ha accesso a quello specifico mercato. In tal caso i costi includono quelli dell'intermediario, oltre a quelli citati al paragrafo 1.3.2.1.

Nel momento in cui esegue gli ordini dei clienti oppure piazza gli ordini con (o trasmette gli ordini dei clienti a) altre entità (incluse le affiliate) per l'esecuzione, la Banca deve implementare misure sufficienti a ottenere su base costante il miglior risultato possibile.

1.3.2.3 Aspetti specifici delle operazioni eseguite Banca in conto proprio

La Policy di Best Execution è applicabile solo in misura limitata nel caso in cui la Banca esegua l'ordine in conto proprio a seguito di un accordo con il Cliente riguardo la compravendita di strumenti finanziari ad un prezzo fisso o determinabile. In tal caso, gli obblighi della Banca e del Cliente derivano direttamente da tale accordo e l'obbligo di Best Execution della Banca è limitato all'esecuzione ad un prezzo equo.

Le asset class per cui la Banca propone una negoziazione in conto proprio su base regolare sono indicate nel Capitolo 2 del presente documento.

Nei casi in cui, per una certa asset class descritta nella Policy di Best Execution, la Banca offre l'esecuzione in conto proprio in aggiunta ad altre sedi di esecuzione, questa rientrerà nel normale confronto con le altre sedi di esecuzione.

1.3.3 Altri aspetti relativi all'esecuzione degli ordini

La Banca ha considerato i seguenti fattori di esecuzione come previsto dalla normativa.

1.3.3.1 Velocità di esecuzione

La velocità di esecuzione si riferisce all'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui l'ordine è accettato e quello in cui può

essere eseguito sulla sede di esecuzione. La velocità di esecuzione è determinata in larga misura dal market model in uso (e.g. procedura d'asta).

1.3.3.2 Probabilità di esecuzione e regolamento

La probabilità che un ordine sia eseguito in una sede di esecuzione è determinata in larga misura dalla liquidità di tale sede. A tal proposito, la Banca considera altresì il rischio di esecuzione parziale che potrebbe influire direttamente sul costo complessivo di regolamento.

La Banca considera la probabilità di regolamento come influenzata da potenziali problemi legati all'elaborazione delle transazioni in strumenti finanziari che possono avere un effetto negativo sulla consegna o sul pagamento.

1.3.3.3 Tipologia e volume dell'ordine

La Banca distingue gli ordini per volume nella misura in cui ciò influisca sulla scelta della sede di esecuzione in relazione a prezzo e costi.

È possibile, inoltre, inviare diversi tipologie di ordine a differenti sedi di esecuzione. Oltre agli ordini di acquisto e vendita, esistono gli ordini con limite di prezzo e di altro tipo (e.g. Fill-Or-Kill). Il Cliente può specificare la tipologia di ordine in fase di invio dello stesso. Tuttavia, la specifica della tipologia di ordine può comportare che lo stesso non possa essere eseguito in determinate sedi.

1.3.4 Fattori qualitativi delle sedi di esecuzione

La Banca ha altresì considerato i fattori qualitativi con riferimento alle sedi di esecuzione selezionate. Tali fattori includono, ad esempio:

- circuiti di regolamento
- limiti di negoziazione
- limiti di vigilanza
- gestione dei reclami e procedure per i reclami presso la sede di esecuzione
- orari di negoziazione
- affidabilità degli obblighi di servizio
- carattere vincolante delle quotazioni e di altre informazioni sui prezzi
- scelta delle funzionalità dell'ordine e tipologie di esecuzione
- servizi e informazioni offerti agli investitori
- tipologia degli order book
- rischio di controparte
- sicurezza dell'elaborazione e trattamento dei dati

1.4 Sedi di esecuzione

Ove il Cliente volesse eseguire un ordine in una sede di esecuzione specifica, questa indicazione sarà trattata come un'istruzione specifica.

La Banca può utilizzare una o più delle seguenti tipologie di sedi per l'esecuzione degli ordini:

- Mercati regolamentati; e.g. London Stock Exchange, Xetra, New York Stock Exchange
- Altre sedi di esecuzione che non sono Mercati regolamentati;
- Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e Sistemi organizzati di negoziazione (OTF), e.g. Euro-MTS, Brokertec.
- Internalizzatori Sistemati (IS): Per (IS) si intende un'impresa di investimento che, su base organizzata, frequente, sistematica e sostanziale opera in conto proprio eseguendo ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, un MTF o un OTF, senza gestire un sistema multilaterale.
- Market Maker
- Altri fornitori di liquidità
- A seconda del caso, la Banca può operare come IS, Market Maker o altro fornitore di liquidità.
- La Banca può ricorrere a terzi, come imprese di investimento, broker e/o affiliate che operano come SI, Market Maker o altro fornitore di liquidità.

La selezione delle sedi di esecuzione offerte per ciascuna asset class è il risultato di un'analisi del mercato per ognuna di esse. La Banca analizza tutte le sedi di esecuzione a cui è collegata e le potenziali sedi di esecuzione per identificare quelle che ritiene essere più competitive al fine di garantire la Best Execution al Cliente. La Banca adotta la strategia di proporre solo le sedi di esecuzione che consentono un'esecuzione completa e puntuale degli ordini del Cliente. L'analisi e la valutazione sono effettuate su base regolare, con frequenza almeno annuale, come indicato al Capitolo 4. La valutazione può condurre all'adozione di nuove sedi di esecuzione o all'eliminazione di una di esse dalla Policy.

La Banca può eseguire la totalità o parte di un ordine al di fuori di un mercato regolamentato o MTF/OTF. In conformità ai requisiti regolamentari, la Banca ha richiesto al Cliente il consenso per tale esecuzione. La richiesta del suddetto consenso è inclusa nella documentazione iniziale di onboarding fornita al Cliente. Ove la Banca non abbia ricevuto il modulo di consenso firmato dal Cliente, lo richiederà di volta in volta nel corso della procedura di accettazione dell'ordine. L'esecuzione degli ordini al di fuori delle sedi di esecuzione può comportare un aumento dei rischi (e.g. maggior rischio di controparte, costi di credito) considerati nella valutazione delle sedi di esecuzione (se applicabile). Le richieste di chiarimento dei potenziali maggiori rischi di un'esecuzione OTC possono essere indirizzate a info@hvb.de oppure direttamente al proprio sales di riferimento.

La Banca utilizza un intermediario in situazioni in cui ciò sia funzionale a soddisfare il migliore interesse del Cliente, in conformità alla Policy di Best Execution. La Banca collabora con diversi intermediari. La Banca, inoltre, seleziona gli intermediari tra i broker internazionali di primaria importanza, tenendo conto delle loro politiche di esecuzione e criteri, quali l'accesso diretto al mercato per differenti sedi di esecuzione e la presenza di una piattaforma elettronica di negoziazione unitamente a processi di regolamento affidabili. In passato tali intermediari hanno offerto un'esecuzione rapida e affidabile senza differenze evidenti di qualità. Per conseguire le condizioni di esecuzione più favorevoli nell'interesse del Cliente, la Banca rivede la selezione degli intermediari su base regolare. Sotto tutti gli altri punti di vista, si applicano le politiche di esecuzione e le prassi degli intermediari interessati.

Ove condizioni di mercato particolari o una turbativa del mercato richiedessero un'esecuzione in modo differente, la Banca procederà ad eseguire l'ordine agendo nel migliore interesse del Cliente.

1.5 Operazioni sul mercato dei capitali

Gli strumenti emessi durante un'offerta pubblica iniziale (IPO) o nel corso di operazioni di aumento di capitale sono allocati dal lead manager o da un altro membro del corrispondente sindacato, se del caso, nominato dall'emittente. Nell'ambito del processo di allocazione, il lead manager suddivide i clienti in diverse categorie. I clienti ricevono una ripartizione proporzionale che può variare da zero alla completa allocazione fino alla dimensione originaria dell'ordine.

Indipendentemente dalla procedura di allocazione adottata, la Banca garantisce che questa sia gestita in maniera corretta e nell'interesse di tutti i clienti e, ove possibile, si svolga sulla base di multipli del volume minimo negoziabile.

2 Esecuzione degli ordini

2.1 Disposizioni generali

Per le asset class le cui sedi di esecuzione sono idonee e liquide (azioni, obbligazioni, ETP, certificati/warrant), la Banca utilizza un Automatic Order Router (AOR) per la selezione della sede di esecuzione al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente. La Banca adotta l'AOR che mira al miglior prezzo e alla liquidità per ogni singolo ordine comparando i prezzi, i costi e la liquidità delle sedi di esecuzione da mettere in competizione per ciascuna asset class, utilizzando regole sistematiche definite nella Policy di

Best Execution. La valutazione e decisione in merito alla sede di esecuzione a cui indirizzare l'ordine considerano i risultati dell'AOR e altri fattori statici rilevanti per l'asset class in oggetto e che non sono valutati per ogni singolo ordine ma monitorati su base regolare per le finalità della Policy di Best Execution.

L'AOR è utilizzato per le asset class indicate di seguito, ad eccezione di quelle descritte ai paragrafi 2.3, 2.5 e 2.7.

Nel caso in cui l'AOR non possa essere utilizzato, la Banca invierà l'ordine al "mercato preferibile" che generalmente coincide con il mercato più liquido per lo specifico strumento. A seguito di una richiesta del Cliente o nel caso in cui l'AOR non possa eseguire l'ordine alle condizioni stabilite dallo stesso, la Banca può eseguire l'ordine over-the-counter (OTC) in conto proprio. Per gli altri ordini trasmessi alla Banca, la decisione della stessa in merito alla sede di esecuzione considera le strategie di gestione dell'ordine tenendo conto dei fattori di esecuzione come descritti per ciascuna asset class e ogni particolare criterio o istruzione fornita. Tali fattori non sono valutati per ogni singolo ordine, ma monitorati su base regolare per le finalità della Policy di Best Execution.

Quando un ordine di un Cliente non è eseguito tempestivamente, la Banca si adopera per eseguirlo quanto prima.

Tali ordini sono costantemente monitorati e, ogni qualvolta viene raggiunto il prezzo richiesto, la Banca fornisce la Best Execution tramite l'esecuzione presso una sede di esecuzione oppure in conto proprio oppure ancora combinando le due soluzioni.

La Banca può altresì concordare con il Cliente l'esclusione di alcune sedi dalla strategia di esecuzione.

Gli strumenti finanziari con le medesime caratteristiche sono raggruppati in asset class e trattati ugualmente sulla base di esse secondo la Policy di Best Execution per le operazioni in titoli.

2.2 Azioni, Certificati di deposito e Prodotti Indicizzati Quotati

2.2.1 Titoli domestici – Azioni, Certificati di deposito e Prodotti Indicizzati Quotati

Le azioni domestiche sono negoziate principalmente in Italia, e sono di norma determinate dalla quotazione sui mercati di Borsa Italiana. La seguente tabella evidenzia le sedi che sono considerate per l'esecuzione:

Borsa Italiana – XMIL
Aquis Exchange Europe – AQEU
CBOE Europe (CXE) – BCXE
CBOE Europe (DXE) – CCXE
Bloomberg MTF Europe – BTFE (solo per prodotti indicizzati quotati)
Internalizzatore Sistematico UniCredit Bank AG – UCDE

Su richiesta del Cliente, l'ordine può essere eseguito su Hi-MTF attraverso un broker.

La selezione delle sedi può essere limitata dalla piazza di regolamento o da restrizioni alle negoziazioni. La piazza di regolamento è quella del "mercato preferibile" che generalmente coincide con il mercato più liquido per lo specifico strumento.

Nell'esecuzione di un ordine per conto di un Cliente, la Best Execution è determinata in termini di corrispettivo totale. Il corrispettivo totale rappresenta:

- il prezzo dello strumento finanziario e
- i costi connessi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal Cliente che sono direttamente connesse all'esecuzione dell'ordine, quali le commissioni della sede di esecuzione, le commissioni di compensazione e regolamento e ogni altra commissione pagata a terzi coinvolti nell'esecuzione dell'ordine

- la probabilità dell'esecuzione con riferimento al volume indicato. Sebbene la probabilità di esecuzione non rientri direttamente nella definizione del corrispettivo totale, la Banca la considera in tale contesto in quanto la ritiene un elemento sostanziale del prezzo rilevante per il Cliente.

Sono altresì considerate la «natura dell'ordine» e «il volume dell'ordine» nella valutazione della «probabilità di esecuzione» dal momento che il controllo del prezzo attuale della sede di esecuzione include la profondità dell'order book (volume) così come la sede dell'ordine (denaro/lettera) e l'idoneità della sede di esecuzione per l'ordine in oggetto (e.g. la considerazione dei tipi di limite utilizzati).

La velocità di esecuzione, la probabilità di regolamento e altri aspetti rilevanti per l'operazione possono essere considerati solo nella misura in cui siano strumentali e rilevanti nel conseguimento del miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il Cliente.

La Banca esegue gli ordini in Prodotti Indicizzati Quotati su una sede di esecuzione adeguata sulla base di determinate soglie, in termini di volume dell'ordine, definite in accordo con ciascun Cliente. Al di sopra di tali soglie, la Banca può offrire l'acquisto o la vendita dei titoli in modalità «high-touch», tenendo conto di tutte le opzioni o sedi disponibili.

La Banca non può garantire che un determinato ordine sia effettivamente eseguito sulla sede di esecuzione scelta nel medesimo giorno di negoziazione.

2.2.2 Titoli esteri – Azioni, Certificati di deposito e Prodotti Indicizzati Quotati

Tutte le azioni con un ISIN non IT rientrano in questa categoria. La selezione delle sedi può essere limitata dalla piazza di regolamento o da restrizioni alle negoziazioni. La piazza di regolamento è quella del «mercato preferibile» che generalmente coincide con il mercato più liquido per lo specifico strumento.

I rispettivi mercati esteri a cui la Banca è collegata sono riportati all'Allegato 1 «Elenco delle sedi di esecuzione interconnesse».

2.3 Diritti di sottoscrizione

Oltre ai diritti di sottoscrizione convenzionali, questa asset class include i diritti di acquisto negoziabili e i diritti di rimborso.

Con riferimento al periodo limitato di sottoscrizione, per i diritti di sottoscrizione concessi all'estero, viene attribuito un peso maggiore ai criteri di probabilità di esecuzione e regolamento e velocità di esecuzione. Gli ordini in diritti di sottoscrizione detenuti in Italia (inclusi quelli detenuti presso filiali estere di CBF International) sono inviati per l'esecuzione presso una sede italiana.

La seguente tabella evidenzia le sedi che sono considerate per l'esecuzione:

Borsa Italiana – XMIL

Su richiesta del Cliente, l'ordine può essere eseguito su Hi-MTF attraverso un broker.

Gli ordini in strumenti detenuti all'estero (ad eccezione delle filiali estere di CBF International) sono inviati per l'esecuzione presso una sede di esecuzione oppure OTC nel paese in cui gli strumenti sono detenuti dal depositario. I dettagli vengono forniti al Cliente su richiesta al momento dell'invio dell'ordine. Nell'esecuzione di un ordine per conto di un Cliente, la Best Execution è determinata in termini di corrispettivo totale. Il corrispettivo totale rappresenta:

- il prezzo dello strumento finanziario e
- i costi connessi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal Cliente che sono direttamente connesse all'esecu-

zione dell'ordine, quali le commissioni della sede di esecuzione, le commissioni di compensazione e regolamento e ogni altra commissione pagata a terzi coinvolti nell'esecuzione dell'ordine

- la probabilità dell'esecuzione con riferimento al volume indicato. Sebbene la probabilità di esecuzione non rientri direttamente nella definizione del corrispettivo totale, la Banca la considera in tale contesto in quanto la ritiene un elemento sostanziale del prezzo rilevante per il Cliente.

Sono altresì considerate la «natura dell'ordine» e «il volume dell'ordine» nella valutazione della «probabilità di esecuzione» dal momento che il controllo del prezzo attuale della sede di esecuzione include la profondità dell'order book (volume) così come la sede dell'ordine (denaro/lettera) e l'idoneità della sede di esecuzione per l'ordine in oggetto (e.g. la considerazione dei tipi di limite utilizzati).

La velocità di esecuzione, la probabilità di regolamento e altri aspetti rilevanti per l'operazione possono essere considerati solo nella misura in cui siano strumentali e rilevanti nel conseguimento del miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il Cliente.

2.4 Strumenti di debito

Questa asset class include titoli fruttiferi di interessi così come altri titoli con caratteristiche simili alle obbligazioni. La Banca opera una distinzione con riferimento alla natura e al volume dell'ordine come illustrato nei paragrafi successivi.

2.4.1 Titoli quotati sui mercati domestici (incluse le proprie emissioni)

La Banca esegue gli ordini di obbligazioni quotate su una sede di esecuzione idonea, sulla base di determinate soglie, in termini di volume dell'ordine, definite in accordo con ciascun Cliente.

Al di sopra di tali soglie, la Banca può offrire l'acquisto o la vendita dei titoli su Bloomberg MTF oppure over-the-counter (OTC) in conto proprio ad un prezzo in linea con il mercato e concordato con il Cliente.

Non vi è alcun obbligo in capo alla Banca di effettuare una operazione OTC. In aggiunta, per questa tipologia di operazioni, la Banca offre un impegno di prezzo immediato per i titoli nel corso del normale orario di negoziazione, tenendo conto delle condizioni di mercato e riconoscendo tutti i costi connessi a tale forma di esecuzione. Inoltre, in tal caso, la Banca esegue l'operazione immediatamente e integralmente.

Se non vengono effettuate operazioni su Bloomberg e non viene concordata una operazione OTC, il Cliente è tenuto a fornire istruzioni specifiche con riferimento alla sede di esecuzione. La tabella seguente evidenzia le sedi che sono considerate per l'esecuzione:

Borsa Italiana – XMIL
Internalization UniCredit Bank AG – UCDE
Bloomberg MTF – BTFE

Su richiesta del Cliente, l'ordine può essere eseguito su Hi-MTF attraverso un broker.

La selezione delle sedi può essere limitata dalla piazza di regolamento o da restrizioni alle negoziazioni. La piazza di regolamento è quella del «mercato preferibile» che generalmente coincide con il mercato più liquido per lo specifico strumento.

- Nell'esecuzione di un ordine per conto di un Cliente, la Best Execution è determinata in termini di corrispettivo totale. Il corrispettivo totale rappresenta:
- il prezzo dello strumento finanziario e

- i costi connessi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal Cliente che sono direttamente connesse all'esecuzione dell'ordine, quali le commissioni della sede di esecuzione, le commissioni di compensazione e regolamento e ogni altra commissione pagata a terzi coinvolti nell'esecuzione dell'ordine
- la probabilità dell'esecuzione con riferimento al volume indicato. Sebbene la probabilità di esecuzione non rientri direttamente nella definizione del corrispettivo totale, la Banca la considera in tale contesto in quanto la ritiene un elemento sostanziale del prezzo rilevante per il Cliente.

Sono altresì considerate la «natura dell'ordine» e «il volume dell'ordine» nella valutazione della «probabilità di esecuzione» dal momento che il controllo del prezzo attuale della sede di esecuzione include la profondità dell'order book (volume) così come la sede dell'ordine (denaro/lettera) e l'idoneità della sede di esecuzione per l'ordine in oggetto (e.g. la considerazione dei tipi di limite utilizzati).

La velocità di esecuzione, la probabilità di regolamento e altri aspetti rilevanti per l'operazione possono essere considerati solo nella misura in cui siano strumentali e rilevanti nel conseguimento del miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il Cliente.

La Banca non può garantire che un determinato ordine sia effettivamente eseguito sulla sede di esecuzione scelta nel medesimo giorno di negoziazione.

2.4.2 Titoli quotati su mercati esteri

Di norma la maggiore liquidità per la negoziazione di obbligazioni in valute estere si ha su Bloomberg MTF oppure over-the-counter (OTC). Conseguentemente la Banca può offrire l'acquisto o la vendita di titoli su Bloomberg MTF oppure in conto proprio ad un prezzo in linea con il mercato e concordato con il Cliente. Non vi è alcun obbligo in capo alla Banca di effettuare una operazione OTC. In aggiunta, per questa tipologia di operazioni, la Banca offre un impegno di prezzo immediato per i titoli nel corso del normale orario di negoziazione, tenendo conto delle condizioni di mercato e riconoscendo tutti i costi connessi a tale forma di esecuzione. Inoltre, in tal caso, la Banca esegue l'operazione immediatamente e integralmente.

Se non vengono effettuate operazioni su Bloomberg e non viene concordata una operazione OTC, il Cliente è tenuto a fornire istruzioni specifiche con riferimento alla sede di esecuzione.

2.5. Fondi comuni quotati

Gli ordini in fondi comuni quotati sono normalmente eseguiti sul mercato in cui lo strumento è listato. La Banca non può garantire che un determinato ordine sia effettivamente eseguito sulla sede di esecuzione scelta nel medesimo giorno di negoziazione. I fondi indicizzati quotati (ETF) sono soggetti alle regole di cui al paragrafo 2.2.

2.6. Certificati e Derivati Cartolarizzati (Warrants)

La Banca esegue tutti gli ordini in strumenti di partecipazione assimilabili alle azioni o obbligazioni quotati in Italiana su una sede di esecuzione idonea.

La seguente tabella evidenzia le sedi che sono considerate per l'esecuzione:

Borsa Italiana – XMIL
Internalization UniCredit Bank AG – UCDE

La selezione delle sedi può essere limitata dalla piazza di regolamento o da restrizioni alle negoziazioni. La piazza di regolamento è quella del "mercato preferibile" che generalmente coincide con il mercato più liquido per lo specifico strumento.

Nell'esecuzione di un ordine per conto di un Cliente, la Best Execution è determinata in termini di corrispettivo totale. Il corrispettivo totale rappresenta:

- il prezzo dello strumento finanziario e
- i costi connessi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal Cliente che sono direttamente connesse all'esecuzione dell'ordine, quali le commissioni della sede di esecuzione, le commissioni di compensazione e regolamento e ogni altra commissione pagata a terzi coinvolti nell'esecuzione dell'ordine
- la probabilità dell'esecuzione con riferimento al volume indicato. Sebbene la probabilità di esecuzione non rientri direttamente nella definizione del corrispettivo totale, la Banca la considera in tale contesto in quanto la ritiene un elemento sostanziale del prezzo rilevante per il Cliente.

Sono altresì considerate la «natura dell'ordine» e «il volume dell'ordine» nella valutazione della «probabilità di esecuzione» dal momento che il controllo del prezzo attuale della sede di esecuzione include la profondità dell'order book (volume) così come la sede dell'ordine (denaro/lettera) e l'idoneità della sede di esecuzione per l'ordine in oggetto (e.g. la considerazione dei tipi di limite utilizzati).

La velocità di esecuzione, la probabilità di regolamento e altri aspetti rilevanti per l'operazione possono essere considerati solo nella misura in cui siano strumentali e rilevanti nel conseguimento del miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il Cliente.

La Banca non può garantire che un determinato ordine sia effettivamente eseguito sulla sede di esecuzione scelta nel medesimo giorno di negoziazione.

Per ordini relativi a certificati o warrants non listati in Italia, il Cliente è tenuto a fornire indicazioni esplicite sulla sede di esecuzione, ma la Banca si riserva il diritto di accettare o rigettare l'ordine.

2.7. Strumenti finanziari non cartolarizzati

Questa classe di strumenti include opzioni, futures, swap e altri contratti derivati basati su titoli, valute, tassi di interesse o altri strumenti derivati, indici finanziari o benchmark che possono essere consegnati o regolati in contanti. Questa categoria include anche strumenti basati su commodity che devono essere regolati in contanti, o possono essere regolati in contanti su richiesta di una delle controparti, strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito e contratti per differenza (CFDs). Sono altresì inclusi tutti i su-esposti strumenti con riferimento a fattori climatici, tassi di trasporto, quote di emissioni, tasso di inflazione e altri ufficiali fattori economici/statistici che devono essere regolati in contanti, o che possono essere regolati in contanti su richiesta di una delle controparti e tutti gli altri contratti derivati con riferimento a attività finanziarie, diritti, obbligazioni, indici e benchmark che hanno le caratteristiche di altri derivati finanziari. Sono applicate delle distinzioni basate sul fatto che questi strumenti possano essere negoziati su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), che il clearing e il regolamento possano essere effettuati presso clearing houses riconosciute e che si applichino o meno determinati requisiti sui margini.

2.7.1. Derivati listati

Considerati i diversi termini sui contratti futures applicati nelle varie sedi di esecuzione, è richiesto al Cliente di specificare la sede di esecuzione per questi strumenti.

La Banca esegue solo sul mercato IDEM (Italian Derivatives Market) i seguenti contratti:

- Futures, mini-futures e opzioni sull'indice S&P/MIB;
 - Futures e opzioni su singoli titoli.
- Gli ordini su derivati quotati su mercati esteri sono eseguiti attraverso la sede centrale di Monaco.

2.7.2. Contratti derivati OTC e operazioni Pronti contro Termine

Oltre ai contratti futures, opzioni, swap e altri derivati indicate nella sottosezione 2.7, tale asset class include i pronti contro termine e le operazioni di buy/sell-back.

Queste transazioni sono effettuate su base individuale tra la Banca e il Cliente. Una sede alternativa di esecuzione non è disponibile. L'operazione è effettuata direttamente con la Banca seguendo i termini preventivamente accordati. La Banca si impegna a garantire che tali termini siano conformi ai principi di equità del prezzo, come stabilito ai sensi di legge.

3. Disposizioni finali

A meno che i singoli strumenti finanziari non rientrino chiaramente in una specifica classe di strumenti, il Cliente deve fornire istruzioni riguardo alla sede su cui devono essere eseguiti gli ordini.

Qualora a causa di festività pubbliche, eventi specifici o limitazioni tecniche la Banca non riuscisse ad eseguire l'ordine nel momento in cui è stato trasmesso su una delle sedi di esecuzione indicate nella Policy di Best Execution, questo può essere eseguito in un'altra sede di esecuzione, tenendo conto dell'interesse del Cliente.

Se la sede di esecuzione selezionata dalla Banca come alternativa non dovesse essere disponibile, si richiede al Cliente di fornire istruzioni specifiche relativamente alla sede di esecuzione.

Se l'ordine è ricevuto al di fuori dell'orario di negoziazione della sede di esecuzione prevista per la transazione in oggetto, lo stesso verrà eseguito su quella sede nella sessione successiva. Se il Cliente vuole che l'ordine sia eseguito nello stesso giorno, è tenuto a fornire istruzioni specifiche relativamente alla sede di esecuzione.

La Banca non sposterà un ordine a una diversa sede di esecuzione anche se questo non sarà o non potrà essere eseguito sulla sede selezionata per un periodo di tempo prolungato. Per gli ordini non eseguiti immediatamente o nel primo giorno di validità, la Banca gestirà l'intera procedura dell'ordine. Nel caso di eventuali misure relative al capitale dell'emittente che potrebbero condurre alla scadenza dell'ordine, la Banca fornirà le informazioni rilevanti. La Banca non ha ulteriori obblighi di follow-up, quali il monitoraggio del fatto che un ordine sia stato già eseguito. Tuttavia, la Banca informa il Cliente sullo stato dell'ordine su richiesta.

Al fine di adempiere le disposizioni regolamentari, la Banca monitora la propria qualità di esecuzione e ne pubblica i risultati. Inoltre, UniCredit Bank AG pubblica annualmente le migliori 5 sedi di esecuzione che utilizza per gli ordini dei clienti sulle diverse classi di strumenti (inclusa UniCredit Bank AG in caso di esecuzione di ordini dei clienti in conto proprio).

La Policy di Best Execution è supportata principalmente da sistemi tecnologici. Se il software è temporaneamente non disponibile, la Banca determina una sede di esecuzione a propria discrezione tenendo conto del miglior interesse per il Cliente.

La Policy di Best Execution è monitorata regolarmente, con frequenza almeno annuale, e modificata secondo necessità. I clienti sono informati in maniera tempestiva di qualsiasi modifica significativa della Policy di Best Execution con modalità appropriate. La legittimità e l'aderenza alla Policy di Best Execution sono soggette alla revisione da parte delle autorità di vigilanza di riferimento.

4. Monitoraggio

La Banca ha implementato una struttura di governance e un processo di controllo attraverso i quali monitora l'efficacia degli accordi di esecuzione (inclusa la Policy di Best Execution), identifica e, dove necessario, corregge eventuali incorrettezze.

Attraverso questa struttura di governance e processi di controllo, la Banca valuta se le sedi di esecuzione incluse nella presente Policy offrono il miglior risultato possibile per il Cliente o se la Banca deve apportare delle modifiche alla propria Policy di Best Execution.

La Banca rivede gli accordi di esecuzione degli ordini e la sua Policy di Best Execution con frequenza almeno annuale o ogni qualvolta si verifici una modifica sostanziale che influisce sulla sua capacità di ottenere il miglior risultato per l'esecuzione degli ordini dei clienti.

La Banca effettua un monitoraggio sulla base del continuo controllo della qualità di singoli ordini presi a campione e che rappresentano l'ambito di applicazione della Policy di Best Execution. Inoltre, la Banca monitora i rendiconti relativi alla Policy di esecuzione e alle sedi di esecuzione tenute a pubblicarle regolarmente. Infine, la Banca analizza qualsiasi altra pubblicazione delle sedi di esecuzione per identificare variazioni nella valutazione dei fattori rilevanti per l'esecuzione degli ordini.

Allegato 1

Elenco delle sedi di esecuzione interconnesse, intermediari, Internalizzatori Sistemati, Liquidity Provider

1. Borsa Italiana (Euronext Milan »MTA«; Euronext Growth Milan »EGM«; SEDEX; MOT/EuroMOT, IDEM; ETFplus; ExtraMOT; EuroTLX, AfterHour)	Italia
2. Australian Securities Exchange	Australia
3. Vienna Stock Exchange	Austria
4. Euronext Brussels	Belgio
5. Toronto Stock Exchange and Canada Venture	Canada
6. Nasdaq OMX Copenhagen	Danimarca
7. Nasdaq OMX Helsinki	Finlandia
8. Euronext Paris	Francia
9. Xetra Germany, Frankfurt and local Markets	Germania
10. Athens Stock Exchange	Grecia
11. Hong Kong Stock Exchange	Cina
12. Irish Stock Exchange	Irlanda
13. Euronext Amsterdam	Paesi Bassi
14. Oslo Borse	Norvegia
15. Warsaw Stock Exchange	Polonia
16. Euronext Lisbon	Portogallo
17. Tokio Stock Exchange	Giappone
18. Singapore Stock Exchange	Singapore
19. Johannesburg Stock Exchange	Sud Africa
20. Madrid Stock Exchange	Spagna
21. Nasdaq OMX Stockholm	Svezia
22. Virtex and Swiss Exchange	Svizzera
23. London Stock Exchange	Gran Bretagna
24. Budapest Stock Exchange	Ungheria
25. Nyse	USA
26. Nasdaq	USA
27. Amex	USA
28. USA OTC	USA
29. Aquis Europe	Europa
30. CBOE Europe (CEUX and CHIX)	Europa
31. Bloomberg MTF Europe	Europa
32. Systematic Internaliser UCB AG	Europa
33. Morgan Stanley	Intermediario
34. Equita SIM	Intermediario
35. UBS	Intermediario

UNICREDIT BANK AG, LONDON BRANCH SCHEDULE

effective from January 2022

1. SCOPE AND APPLICATION

- 1.1 The document entitled 'Information Concerning Financial Instruments' governs the business relationship between you and UniCredit Bank AG (the **Bank**).
- 1.2 The UniCredit Bank AG London Branch Schedule (the **London Branch Schedule**) forms part of the 'Information Concerning Financial Instruments', and must be read in conjunction with the respective document. The purpose of this Schedule is to supplement and, where explicitly indicated, amend certain terms contained in the 'Information Concerning Financial Instruments' in respect of business falling within its scope.
- 1.3 The provisions of the London Branch Schedule apply in respect of all business carried out by London Branch.
- 1.4 For the avoidance of doubt, where the Bank provides services to you from both Germany and the UK, the London Branch Schedule applies only in relation to the services provided by London Branch.

2. INTERPRETATION

- 2.1 Unless otherwise stated, all defined terms have the meanings set out in the 'Information Concerning Financial Instruments', save that any reference to a provision of an EU regulation in the 'Information Concerning Financial Instruments' is to be read and construed as a reference to the provision of the EU regulation as incorporated into UK law by the UK European Union (Withdrawal) Act 2018 and as amended or replaced from time to time, where applicable. For example, any reference to the EU Markets in Financial Instruments Regulation 600/2014 (**MiFIR**) should be read, where appropriate, as a reference to MiFIR as incorporated into UK law and amended under The Markets in Financial Instruments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2018, as amended. Any reference to a provision of an EU directive (for example, the EU Markets in Financial Instruments Directive 2014/65/EU (MiFID II)) is to be read as a reference to the provision of such relevant UK legislation and the UK Prudential Regulation Authority (**PRA**) or the UK Financial Conduct Authority (**FCA**) rules as may give effect to that directive, where applicable.
- 2.2 For the purposes of the London Branch Schedule:
- (a) »TPR« means the UK temporary permissions regime entered into by the Bank from IPCD (as defined below);
 - (b) »IPCD« or »implementation period completion date« means the end of the implementation period at 11:00pm (London time) on 31 December 2020; and
 - (c) »post-authorisation« means the period beginning on the day of the Bank's exit from the TPR as a result of the approval of the Bank's application for authorisation in the UK by the PRA.
- 2.3 Please note the required disclosures in paragraphs 3-7 below, each of which apply to London Branch. Where different disclosures apply to London Branch during the TPR and post-authorisation, this is specified below accordingly.

3. REGULATORY STATUS DISCLOSURE

Disclosure regarding the Bank's regulatory status in the UK during TPR and post-authorisation is set out below in paragraphs (a) and (b).

(a) During TPR

During the TPR, the following regulatory status disclosure applies to the Bank in the UK from IPCD:

Authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Germany and regulated by BaFin and the European Central Bank. Deemed authorised by the Prudential Regulation

Authority. Subject to regulation by the Financial Conduct Authority and limited regulation by the Prudential Regulation Authority. Details of the Temporary Permissions Regime, which allows EEA-based firms to operate in the UK for a limited period while seeking full authorisation, are available on the Financial Conduct Authority's website.

(b) Post-authorisation

Post-authorisation, the following regulatory status disclosure will apply to the Bank in the UK:

Authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Germany and regulated by BaFin and the European Central Bank. Authorised by the Prudential Regulation Authority. Subject to regulation by the Financial Conduct Authority and limited regulation by the Prudential Regulation Authority. Details about the extent of our regulation by the Prudential Regulation Authority are available from us on request.

4. UK CLIENT MONEY RULES DISCLOSURES

- 4.1 When in the TPR, London Branch is required under FCA's Client Asset Sourcebook (CASS) Chapter 14 (the Temporary permissions regime – client assets rules) to disclose to you information on the treatment of your assets held at the London Branch on our insolvency. As such, if we hold your assets, the following will apply:

In the event of our insolvency, the Bank's failure would be administered under German law. English law could apply with respect to the assets of the London Branch.

In the event that the UK branch is subject to the jurisdiction of the English court, it is possible that assets that we hold in safe custody in the London Branch could be treated differently from assets belonging to other customers of other branches of the Bank. As a result, your assets may be treated differently to other customers of the Bank's other branches based on: how the English court chooses to resolve the UK branch; differences between applicable insolvency laws; and the different client asset protections and financial compensation schemes that may be available to the customers of our other branches.

The deposit and investment protection provided by the Deposit Protection Fund of the Association of German Banks (Einlagensicherungsfonds Bundesverband deutscher Banken e.V.) will not apply to your assets and/or deposits held in London Branch. Instead, the depositor and investor protections of the UK Financial Services and Compensation Scheme will apply, where relevant.

- 4.2 London Branch holds your cash as banker and not as a trustee under CASS Chapter 7 (the **Client Money Rules**). If London Branch fails, the Client Money Distribution and Transfer Rules (the FCA rules which set out the rights of clients for whom a firm holds money under the Client Money Rules in the event that firm fails set out in CASS 7A) will not apply to such cash and you will not be entitled to share in any distribution under the Client Money Distribution and Transfer Rules.

5. THE UK FINANCIAL SERVICES COMPENSATION SCHEME DISCLOSURES

The UK Financial Services Compensation Scheme (the **FSCS**) disclosures provided below in paragraphs 5.1 and 5.2 apply in respect of London Branch during the TPR and post-authorisation

5.1 Depositor protection

- (a) London Branch is a participant in the FSCS. The FSCS depositor compensation scheme is available to eligible claimants. The

FSCS is the UK's statutory fund of last resort for customers of authorised financial services firms. This means it can pay compensation if a firm like us is unable, or likely to be unable, to pay claims against it.

- (b) Further information regarding the compensation provided by the FSCS (including the amounts covered and eligibility to claim) is set out in Appendix 1 to this London Branch Schedule. The following are not eligible deposits: own funds and debt securities issued by the Bank and any liabilities arising out of own acceptances and promissory notes.

5.2 Investor protection

- (a) The FSCS also protects money and investments owed to or belonging to the client and held by London Branch in connection with investment business. Protected investment business includes, but is not limited to, instances where London Branch provides services to you such as: dealing as agent or principal, arranging or bringing about deals in investments, advising on investments. »Investments« broadly means a security or a contractually-based investment.
- (b) In addition to deposit protection, you will currently be eligible under the FSCS for investment protection of up to a maximum of £85,000 per person if you are an eligible claimant.
- (c) Individuals and small businesses are generally eligible claimants. Investments by persons set out below in (i)-(x) are generally not eligible for FSCS investment protection:
- (i) firms authorised in the UK or overseas;
 - (ii) other financial institutions including collective investment schemes, alternative investment funds (AIF), AIF managers or depositories of an AIF;
 - (iii) pension and retirement funds (with certain exceptions);
 - (iv) governments and provincial, regional, local and municipal authorities;
 - (v) directors of the Bank (with certain exceptions);
 - (vi) corporates in the same group as the Bank (subject to certain conditions);
 - (vii) persons that, in the FSCS' opinion, are responsible for, or have contributed to the bank's default;
 - (viii) certain large companies (i.e., that satisfy two or more of the following requirements: (i) turnover of more than £10.2 million; (ii) balance sheet total of more than £5.1 million; or (iii) more than 50 employees), large partnerships (i.e., with net assets of more than £1.4 million) and large mutual associations (i.e., with net assets of more than £1.4 million);
 - (ix) persons whose claim arises from transactions in connection with which they have been convicted of an offence of money laundering; or
 - (x) protected debt management business, unless the person is a natural person.

6. CONSUMER PROTECTION DURING THE TPR

- 6.1 To the extent that, during the TPR, the Bank or its affiliates may provide services to you from outside the United Kingdom, the consumer protections which apply to you under local law may be different from the UK consumer protections applicable to UK firms.

7. COMPLAINTS HANDLING

- 7.1 During the TPR and post-authorisation, London Branch is required to provide information to eligible complainants about the Financial Ombudsman Service. As such, the following applies:

If you are an eligible complainant (as defined in the FCA Handbook) you may have the right to refer your complaint to the Financial Ombudsman Service. The Financial Ombudsman Service is a free and independent statutory dispute-resolution scheme for financial services. Details of who are eligible complainants can be obtained from the Financial Ombudsman

Service. The Financial Ombudsman Service's website is at www.financial-ombudsman.org.uk and they can be contacted at:

The Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
London E14 9SR
United Kingdom
Email: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
Telephone: 0800 023 4567

8. APPLICATION OF THE 'INFORMATION CONCERNING FINANCIAL INSTRUMENTS'

- 8.1 Where you receive services from London Branch and the London Branch Schedule applies, the following sections set out in the 'Information Concerning Financial Instruments' apply where relevant:

- (a) Introduction
- (b) General Information on the Bank
- (c) Information for professional Clients and eligible Counterparties
- (d) Customer Classification
- (e) General Information on Customer orders in financial Instruments (with Exception of OTC-Derivatives)
- (f) General Information on Closing of Transactions in OTC-Derivatives
- (g) Investment Advice
- (h) Transactions without Advice
- (i) Complaints Management
- (j) Information for Retail Clients with Receivables from Banks
- (k) Act to Implementing the Second Shareholders Rights Directive (ARUG II)
 - (l) An Excerpt from the Schedule of Fees and Services
- (m) Special Conditions for Dealings in Securities (SOB)
- (n) Special Conditions for Forward Trading
- (o) Basic Principles for Execution of Securities UniCredit Bank AG
- (p) Conflicts of Interest Policy

9. LANGUAGE OF COMMUNICATION

- 9.1 Where you receive services from London Branch and the London Branch Schedule applies:

- (a) London Branch will provide documents and other information to you in English; and
- (b) where any sections of the 'Information Concerning Financial Instruments' are a translation from the original German text, the English translation of the relevant sections is binding in all respects; in the event of any divergence between the English and the German text, construction, meaning or interpretation, the English text, construction, meaning or interpretation shall prevail at all times.

10. CONTRACTUAL RECOGNITION OF BAIL-IN

- 10.1 Notwithstanding any agreement, arrangement or understanding between us, each of the Bank and you acknowledges and accepts that any liability of either of us under or in connection with our agreements in place between from time to time, as amended may be subject to Bail-In Action by the relevant Resolution Authority and acknowledges and accepts to be bound by the effect of:

- (a) any Bail-In Action in relation to any such liability, including (without limitation):
 - (i) a reduction, in full or in part, in the principal amount, or outstanding amount due (including any accrued but unpaid interest) in respect of any such liability;
 - (ii) a conversion of all, or part of, any such liability into shares or other instruments of ownership that may be issued to, or conferred on, it; and
 - (iii) a cancellation of any such liability; and
- (b) a variation of any term of our agreements to the extent necessary to give effect to any Bail-In Action in relation to any such liability.

»**Bail-In Action**« means the exercise of any Write-down and Conversion Powers.

»**Bail-In Legislation**« means any law or regulation relating to the resolution of unsound or failing banks, investment firms or other financial institutions or their affiliates (otherwise than through liquidation, administration or other insolvency proceedings), including applicable legislation implementing the EU Bank Recovery and Resolution Directive.

»**Resolution Authority**« means any body which has authority to exercise any Write-down and Conversion Powers.

»**Write-down and Conversion Powers**« means in relation to any Bail-In Legislation, the powers described as such in relation to that Bail-In Legislation.

11. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

11.1 Where you receive services from London Branch and the London Branch Schedule applies, the 'Information Concerning Financial Instruments' (including this London Branch Schedule) and any non-contractual obligations arising out of or in connection with them shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of England and Wales.

11.2 You irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the English courts in respect of any dispute or other matter arising out of or in relation to the 'Information Concerning Financial Instruments' (including, without limitation, any dispute in relation to the existence or enforceability of the 'Information Concerning Financial Instruments', or relating to any non-contractual obligations arising out of or in connection with the 'Information Concerning Financial Instruments').

ANNEX 1 TO THE LONDON BRANCH SCHEDULE INFORMATION SHEET

Basic information about the protection of your eligible deposits

Eligible deposits in UniCredit Bank AG London Branch are protected by:	the Financial Services Compensation Scheme (»FSCS«) ¹
Limit of protection:	£85,000 per depositor per bank ²
If you have more eligible deposits at the same bank:	All your eligible deposits at the same bank are »aggregated« and the total is subject to the limit of £85,000. ²
If you have a joint account with other person(s):	The limit of £85,000 applies to each depositor separately. ³
Reimbursement period in case of bank's failure:	20 working days ⁴
Currency of reimbursement:	Pound sterling (GBP, £)
To contact UniCredit Bank AG London Branch for enquiries relating to your account:	UniCredit Bank AG London Branch Moor House 120 London Wall EC2Y 5ET London United Kingdom
To contact the FSCS for further information on compensation:	Financial Services Compensation Scheme 10th Floor Beaufort House 15 St Botolph Street London EC3A 7QU Tel: 0800 678 1100 or 020 7741 4100 Email: ICT@fscs.org.uk http://www.fscs.org.uk
More information:	
Acknowledgement of receipt by the depositor:	

Additional information

1 Scheme responsible for the protection of your eligible deposit

Your eligible deposit is covered by a statutory Deposit Guarantee Scheme. If insolvency of your bank, building society or credit union should occur, your eligible deposits would be repaid up to £85,000 by the Deposit Guarantee Scheme.

2 General limit of protection

If a covered deposit is unavailable because a bank, building society or credit union is unable to meet its financial obligations, depositors are repaid by a Deposit Guarantee Scheme. This repayment covers a maximum of £85,000 per bank, building society or credit union. This means that all eligible deposits at the same bank, building society or credit union are added up in order to determine the coverage level. If, for instance a depositor holds a savings account with £80,000 and a current account with £20,000, he or she will only be repaid £85,000.

In some cases eligible deposits which are categorised as »temporary high balances« are protected above £85,000 for six months after the amount has been credited or from the moment when such eligible deposits become legally transferable. These are eligible deposits connected with certain events including:

- (a) certain transactions relating to the depositor's current or prospective only or main residence or dwelling;
- (b) a death, or the depositor's marriage or civil partnership, divorce, retirement, dismissal, redundancy or invalidity;
- (c) the payment to the depositor of insurance benefits or compensation for criminal injuries or wrongful conviction.

More information can be obtained under <http://www.fscs.org.uk>

3 Limit of protection for joint accounts

In case of joint accounts, the limit of £85,000 applies to each depositor.

However, eligible deposits in an account to which two or more persons are entitled as members of a business partnership, association or grouping of a similar nature, without legal personality, are aggregated and treated as if made by a single depositor for the purpose of calculating the limit of £85,000.

4 Reimbursement

The responsible Deposit Guarantee Scheme is the Financial Services Compensation Scheme, 10th Floor Beaufort House, 15 St Botolph Street, London, EC3A 7QU, Tel: 0800 678 1100 or 020 7741 4100, Email: ICT@fscs.org.uk. It will repay your eligible deposits (up to £85,000) within 20 working days until 31 December 2018; within 15 working days from 1 January 2019 until 31 December 2020; within 10 working days from 1 January 2021 to 31 December 2023; and within 7 working days from 1 January 2024 onwards, save where specific exceptions apply.

Where the FSCS cannot make the repayable amount available within 7 working days, it will, from 1 June 2016 until 31 December 2023, ensure that you have access to an appropriate amount of your covered deposits to cover the cost of living (in the case of a depositor which is an individual) or to cover necessary business expenses or operating costs (in the case of a depositor which is not an individual or a large company) within 5 working days of a request.

If you have not been repaid within these deadlines, you should contact the Deposit Guarantee Scheme since the time to claim reimbursement may be barred after a certain time limit. Further information can be obtained under <http://www.fscs.org.uk>.

Other important information

In general, all retail depositors and businesses are covered by Deposit Guarantee Schemes. Exceptions for certain deposits are stated on the website of the responsible Deposit Guarantee Scheme. Your bank, building society or credit union will also

inform you of any exclusions from protection which may apply. If deposits are eligible, the bank, building society or credit union shall also confirm this on the statement of account.

Exclusions List

A deposit is excluded from protection if:

- (1) The holder and any beneficial owner of the deposit have never been identified in accordance with money laundering requirements. For further information, contact your bank, bank building society or credit union.
- (2) The deposit arises out of transactions in connection with which there has been a criminal conviction for money laundering.
- (3) It is a deposit made by a depositor which is one of the following:
 - credit institution
 - financial institution
 - investment firm
 - insurance undertaking
 - reinsurance undertaking
 - collective investment undertaking
 - pension or retirement fund¹
 - public authority, other than a small local authority.
- (4) It is a deposit of a credit union to which the credit union itself is entitled.

- (5) It is a deposit which can only be proven by a financial instrument² unless it is a savings product which is evidenced by a certificate of deposit made out to a named person and which existed in the UK, Gibraltar or a Member State of the EU on 2 July 2014).
- (6) It is a deposit of a collective investment scheme which qualifies as a small company.³
- (7) It is a deposit of an overseas financial services institution which qualifies as a small company.⁴
- (8) It is a deposit of certain regulated firms (investment firms, insurance undertakings and reinsurance undertakings) which qualify as a small business or a small company⁵ refer to the FSCS for further information on this category.
- (9) It is not held by an establishment of a bank, building society or credit union in the UK or, in the case of a bank or building society incorporated in the UK, it is not held by an establishment in Gibraltar.

For further information about exclusions, refer to the FSCS website at www.FSCS.org.uk

¹ Deposits by personal pension schemes, stakeholder pension schemes and occupational pension schemes of micro, small and medium sized enterprises are not excluded

² As listed in Part 1 of Schedule 2 to the Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) Order 2001, read with Part 2 of that Schedule

³ Under the Companies Act 1985 or Companies Act 2006

⁴ See footnote 3

⁵ See footnote 3

POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI

Norme generali per la gestione dei conflitti di interessi

con decorrenza luglio 2019

INDICE

1 Introduzione	40
2 Disposizioni generali	40
3 Informazioni specifiche	41
3.1 Incentivi	41
3.2 Gestione del portafoglio da parte di HVB	41
3.3 Risoluzione delle banche e partecipazione dei creditori (Bail-in)	42

1 Introduzione

UniCredit Bank AG (nel prosieguo la »Banca«) presta servizi a clienti corporate e retail, così come a istituzioni finanziarie. La Banca è tenuta a rispettare gli interessi di tutti i clienti e a evitare conflitti, ove possibile. In conformità ai requisiti della legge tedesca sulla negoziazione di titoli (nel prosieguo »WpHG«), al Regolamento Delegato della Commissione (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016 (»EC/2017/565«), al regolamento tedesco per le attività e l'organizzazione di servizi di investimento (»WpDVerOV«), agli orientamenti EBA sulla governance interna (»EBA/GL/2017/11«) e al Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 (»Benchmark Regulation«), la presente Policy definisce le misure implementate dalla Banca per identificare e gestire i conflitti di interesse. I dettagli possono essere forniti su richiesta.

La presente Policy sui conflitti di interesse è consultabile, nella sua versione più recente, sul sito web della Banca all'indirizzo <https://www.hypovereinsbank.de/portal?view=/de/footer/rechtliche-hinweise.jsp>

Conflitti di interesse ai sensi della presente Policy possono verificarsi tra gli interessi di un cliente da un lato e gli interessi

- della Banca,
- di altre società del Gruppo UniCredit,
- dei membri del consiglio di amministrazione della Banca,
- dei dipendenti della Banca e del Gruppo UniCredit,
- degli agenti con rapporti contrattuali con la Banca o di altre persone o parti correlate della Banca, dall'altro lato.

In aggiunta, possono verificarsi conflitti tra gli interessi divergenti di due o più clienti nell'ambito dei servizi forniti dalla Banca a detti clienti.

Nello specifico, possono verificarsi conflitti di interesse:

- nelle aree della consulenza in materia di investimenti e della gestione del portafoglio, derivanti dall'interesse proprio della Banca nella vendita di strumenti finanziari, specialmente dei prodotti del Gruppo UniCredit;
- dall'esecuzione da parte della Banca di ordini di titoli (e altri strumenti finanziari) senza alcuna istruzione legale;
- da attività di intermediazione assicurativa come agente collegato;
- dagli incentivi (es. commissioni di vendita/commissioni legate al portafoglio) ricevute da o versate da terzi in relazione a servizi di investimento e servizi accessori resi in favore dei clienti della Banca;
- dalla remunerazione, sulla base delle prestazioni, di dipendenti e agenti;
- dai rapporti commerciali della Banca con emittenti di strumenti finanziari, es. nel caso di un rapporto creditore/debitore, consulenze sulla strategia finanziaria aziendale, partecipazione ad offerte e accordi di collaborazione;
- dalla fornitura di raccomandazioni per gli investimenti su strumenti finanziari proposti per la vendita ai clienti nonché dalla fornitura di raccomandazioni sulle strategie di investimento (nel prosieguo, in generale »raccomandazioni di investimento«);
- dalle attività della Banca come amministratore (»amministratore« si riferisce alla persona che esercita il controllo sulla fornitura di un valore di riferimento) per i valori di riferimento pertinenti ai sensi della Benchmark Regulation, potendo conflitti di interesse emergere tra manager, dipendenti, persone controllate, collaboratori e utilizzatori;
- dall'ottenimento e uso di informazioni non di pubblico dominio;
- dalle negoziazioni in strumenti finanziari da parte dei dipendenti della Banca;
- dalla gestione di un internalizzatore sistematico;
- dall'operare come primary dealer in aste di acquisto e riacquisto di emittenti stati, sovranazionali e agenzie;

- nell'ambito dell' Investment Banking, conflitti di interesse possono verificarsi, ad esempio, tra la Banca e il cliente o tra clienti diversi se la Banca è incaricata da clienti che hanno interessi di business divergenti, cioè interessi che sono in conflitto l'uno con l'altro.;
- nel corso della prestazione di servizi di consulenza e/o finanziamento ai clienti che intendono acquisire o cedere società o beni, ad esempio ove diversi investitori intendano acquisire la medesima società target;
- dai rapporti personali dei dipendenti della Banca o dei membri del suo consiglio di amministrazione, o di parti correlate
- dal fatto che le suddette persone operino come membri di consigli di sorveglianza e consultivi.

2 Disposizioni generali

Per evitare che interessi divergenti influiscano negativamente sugli interessi dei clienti nella prestazione, ad esempio, di servizi di consulenza, di esecuzione degli ordini, di gestione del portafoglio o di predisposizioni di raccomandazioni, la Banca ha impegnato se stessa e i suoi dipendenti al rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili e a raggiungere i più elevati standard etici. In ogni momento ci si attende un operato improntato all'integrità, diligenza ed onestà, un comportamento conforme alle leggi e professionale, il rispetto degli standard di mercato e, in particolare, la considerazione degli interessi dei clienti. Tali interessi sono sempre prioritari rispetto agli interessi della Banca e dei suoi dipendenti.

All'interno della Banca, una funzione indipendente di Compliance risponde direttamente al consiglio di amministrazione.

È diretta da un Responsabile di Compliance specificamente nominato. Tra le responsabilità della funzione Compliance, si ricordano l'identificazione, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, la prevenzione dell'abuso di informazioni privilegiate e dell'abuso di mercato.

Nell'identificare i conflitti di interesse risultanti dalla prestazione di servizi di investimento (accessori) o di altri servizi potenzialmente rilevanti per i conflitti, la Banca tiene conto, inter alia, del fatto che i propri dipendenti o altri soggetti direttamente o indirettamente collegati alla Banca:

- possano realizzare un utile finanziario o evitare una perdita a spese dei clienti,
- abbiano un interesse rispetto all'esito di un servizio fornito ai clienti o in una operazione effettuata per loro conto che si discosta dall'interesse dell'esito per i clienti
- abbiano un incentivo finanziario o di altro tipo per favorire gli interessi di un cliente o di un gruppo di clienti rispetto a quelli di altri clienti,
- svolgano le medesime attività di un cliente,
- ricevano o possano ricevere in futuro un incentivo da terzi, sotto forma di commissioni, remunerazione o altri benefit monetari o non monetari, in relazione a un servizio reso a un cliente, diversi dalle commissioni o remunerazione standard a favore della Banca per tale servizio.

Per l'identificazione e la prevenzione dei conflitti di interesse, la Banca ha implementato, inter alia, le seguenti misure:

- procedure organizzative a tutela degli interessi dei clienti per i servizi di consulenze in materia di investimenti, di offerte di titoli e gestione del portafoglio;
- regolamenti per l'accettazione e la concessione di incentivi, nonché per la loro comunicazione, o retrocessione al cliente se l'accettazione da parte della Banca non è giustificata;
- regolamenti in materia di »Sales Targets« e remunerazione. La Banca deve designare, implementare e monitorare i »Sales Targets« in modo che gli interessi dei clienti non siano impattati negativamente. A tal fine, la Banca mantiene un registro dei

- »Sales Targets« che facilita l'individuazione, la documentazione e il monitoraggio di potenziali conflitti di interesse causati dai »Sales Targets« nell'ambito della consulenza in materia di investimenti fornita. I sistemi di remunerazione della Banca sono disegnati in modo tale che la remunerazione dei dipendenti non interferisca con gli interessi dei clienti;
- creazione di aree di riservatezza implementando barriere informative, mediante la segregazione delle responsabilità e/o la segregazione fisica (»Chinese Walls«);
 - mantenimento di un »insider list« e di una »watch list« per agevolare il monitoraggio dei dati sensibili, la prevenzione dell'abuso di informazioni privilegiate e di altre informazioni rilevanti;– mantenimento di una »restricted list« di emittenti e titoli loro collegati per evitare potenziali conflitti di interesse nel Gruppo UniCredit limitandone le vendite, la negoziazione, la ricerca e altre attività di markets;
 - nell'ambito delle proprie attività di investment banking, la Banca ha implementato un processo di gestione dei conflitti di interesse con l'obiettivo di identificare, documentare ed eliminare potenziali conflitti il prima possibile, attraverso un registro dei conflitti;
 - se la Banca agisce come amministratore ai sensi della Benchmark Regulation, (cfr capitolo1), dovrà adottare le misure necessarie a evitare o risolvere ogni conflitto di interesse.
 - la banca mantiene un registro degli interessi esterni e di ogni ulteriore occupazione dei dipendenti
 - al fine di evitare conflitti di interesse del proprio management o del personale che detiene incarichi in società esterne al Gruppo UniCredit (ad esempio, una carica in un consiglio di sorveglianza), la Banca ha implementato un processo interno formale di approvazione per dette attività;
 - normative specifiche sono in essere in relazione alle partecipazioni della Banca in altre società, al fine di evitare conflitti di interesse nell'ambito della Banca
 - la Banca ha implementato linee guida interne su prezzi, collocamento ed distribuzione delle emissioni;
 - la Banca svolge costanti attività di controllo attraverso la funzione Compliance (es. monitoraggio costante delle attività della Banca e delle negoziazioni sui conti personali da parte dei dipendenti); in aggiunta, la Banca svolge attività di controllo attraverso la funzione Compliance sull'implementazione e sul rispetto dei requisiti regolamentari
 - la Banca mantiene politiche e procedure relative alle raccomandazioni studiate per evitare o gestire i conflitti con gli interessi dei soggetti a cui sono trasmesse tali raccomandazioni
 - la Banca ha processi dedicati per la valutazione e l'approvazione di nuovi prodotti;
 - la Banca fornisce formazione continua ai propri dipendenti;
 - la Banca ha in essere istruzioni operative interne, linee guida e politiche di compliance (es. linee guida per regali e spese di rappresentanza, principi guida per le operazioni personali in titoli e le operazioni immobiliari personali);
 - la Banca limita il flusso interno delle informazioni sulla base del principio »need to know«, ad esempio tramite limitazioni ai diritti di accesso ai sistemi informativi;
 - la Banca mantiene un sistema per la segnalazione di illeciti che consente ai dipendenti di UniCredit Bank AG, anche in forma anonima, di richiamare l'attenzione, tra gli altri, su comportamenti fraudolenti e reati finanziari;
 - la Banca ha definito una procedura di escalation, in caso non possa essere raggiunto un accordo sulla gestione dei conflitti di interesse tra le parti interne interessate, così come per il potenziale rischio reputazionale che può comportare l'escalation fino al Consiglio di Amministrazione.

La Banca ha implementato misure organizzative e amministrative ritenute sufficienti per assicurare che il rischio di interferenza con gli interessi dei clienti sia gestito ed evitato nella maggior parte dei casi. Ove le misure per evitare o gestire un conflitto di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole

fiducia, che sia evitato il rischio di danni agli interessi del cliente, la Banca deve astenersi dall'operazione che causa il conflitto. In circostanze molto limitate, la Banca comunica al cliente la natura generale e le fonti del conflitto di interesse, così come i rischi risultanti e le misure adottate per mitigare tali rischi, prima di procedere all'operazione, cosicché il cliente possa prendere una decisione informata con riferimento al servizio proposto. La comunicazione avviene solo ove non vi siano altre possibilità di soluzione del conflitto di interesse rilevato. Tale comunicazione deve tener conto della classificazione del cliente come cliente retail, cliente professionale o controparte qualificata. La comunicazione deve essere effettuata in modo esaustivo, ma in una forma idonea a preservare il segreto commerciale, il segreto bancario e, ove applicabile, la protezione prevista dalla legge tedesca sulla tutela dei dati nei confronti degli altri clienti.

Al Capitolo 3 sono riportate ulteriori informazioni.

3 Informazioni specifiche

3.1 Incentivi

Gli incentivi ai sensi della presente policy sono commissioni, remunerazioni altri benefit monetari o non monetari nonché la fornitura di analisi e ricerca in materia di investimenti.

Qualora la Banca riceva incentivi a tantum o su base continuativa con riferimento ai Servizi forniti ai clienti, deve informare i clienti interessati su base individuale, prima che ogni transazione venga conclusa e almeno una volta all'anno, dell'importo effettivo degli incentivi ricevuti o concessi.

La Banca indica sia gli incentivi monetari (es. commissioni e commissioni di follow-up) sia gli incentivi non monetari (es. inviti a eventi formativi) al cliente. Gli incentivi non monetari ricevuti o forniti dalla Banca in relazione ai Servizi a favore di un cliente sono stimati e comunicati separatamente. Gli incentivi non monetari consistono in materiali informativi sui prodotti, analisi, eventi formativi, iniziative dedicate ai clienti o supporto tecnico.

La Banca fornisce ai propri clienti informazioni dettagliate su richiesta in merito agli incentivi monetari e non monetari.

3.2 Gestione del portafoglio da parte di HVB

Ai sensi del contratto di gestione del portafoglio da parte di HVB, il cliente delega l'amministrazione di titoli, conti e materie prime, ivi comprese le decisioni in merito all'acquisto e vendita di strumenti finanziari, materie prime e cambi, alla Banca quale proprio gestore degli attivi. Ciò implica che, nel quadro dei principi di investimento e sulla base di uno specifico profilo di investimento concordato con il cliente, la Banca assume le decisioni in merito all'acquisto e vendita di strumenti finanziari, materie prime e cambi senza ricevere il consenso del cliente per ciascuna operazione. Questa situazione rischia di accentuare un conflitto di interessi esistente o di crearne uno nuovo. La Banca contrasta tali rischi tramite idonee misure organizzative, procedurali e contrattuali.

Può essere nell'interesse della Banca acquistare degli strumenti finanziari nel quadro della gestione di portafogli da parte di HVB ove la Banca tragga benefici speciali da tale acquisto. Per gestire detto rischio

- la gestione di portafogli da parte di HVB è separata, dal punto di vista organizzativo, dalle attività di investment banking, trading desk e proprietary trading;
- la gestione di portafogli da parte di HVB è indipendente rispetto alle proprie decisioni di investimento;
- in relazione ai servizi di gestione di portafogli da parte di HVB, la Banca non può accettare o trattenerne benefit da parte di terzi; i benefit non monetari possono essere accettati, in via eccezionale, solo se di lieve entità, in grado di aumentare la qualità dei

servizi, di natura ed entità tale da non inficiare il migliore interesse del cliente non-ché chiaramente comunicati al cliente prima che il servizio venga fornito;

- la Banca retrocede ai clienti ogni benefit monetario pagato da terzi nel quadro dei servizi di gestione di portafogli da parte di HVB non appena ragionevolmente possibile dopo averli ricevuti; la Banca informa i clienti di eventuali commissioni, remunerazioni o benefit monetari che ha loro retrocesso, ad esempio tramite i rendiconti periodici trasmessi ai clienti;
- la gestione di portafogli da parte di HVB non prevede l'acquisto di strumenti finanziari emessi dal Gruppo UniCredit, fatti salvi i derivati utilizzati per finalità di copertura.

Un altro conflitto di interessi tipico nel quadro della gestione di portafogli da parte di HVB potrebbe derivare da accordi di remunerazione correlati alle performance. In questo quadro esiste il rischio che il dipendente della Banca responsabile della gestione del portafoglio assuma rischi sproporzionati per ottenere la maggior performance possibile, che comporta, un incremento della retribuzione.

Tale fattore è gestito:

- mediante la segregazione organizzativa delle funzioni addette alle consulenze in materia di investimenti e delle funzioni addette alla gestione di portafogli da parte di HVB;
- non allocando gli utili all'unità di gestione di portafogli;
- mediante un monitoraggio dell'allocazione interna e della performance di tutti i portafogli di gestione degli attivi;
- mediante un controllo attento, dal punto di vista dei rischi e della performance, della strategia di gestione del portafoglio/dei portafogli modello.

Al fine di generare provvigioni elevate relative alle operazioni, potrebbe essere nell'interesse della Banca realizzare un utile elevato in operazioni di gestione di portafogli o ancora di selezionare sedi di esecuzione che offrono le provvigioni più elevate. Per contrastare tale rischio sono applicate le seguenti misure:

- viene offerto solo un modello di prezzo fisso (senza provvigioni legate alle operazioni);
- al fine di ottenere la migliore esecuzione possibile degli ordini di un cliente, sono stati definiti e implementati dei principi per le operazioni in strumenti finanziari

3.3 Risoluzione delle banche e partecipazione dei creditori (Bail-in)

In risposta ad esperienze maturate nel corso della crisi finanziaria del 2008, molti Stati hanno varato norme e regolamenti riguardo ai quali le banche a rischio di default potessero essere debitamente chiuse senza costi per i contribuenti. Ciò comporta che gli azionisti e creditori della banca possano essere potenzialmente chiamati a partecipare alle perdite in caso di risoluzione della banca. L'obiettivo è di agevolare la risoluzione o la liquidazione di una banca senza ricorrere all'uso di fondi pubblici.

La Base giuridica per le relative procedure e misure di risoluzione è la Bank Recovery and Resolution Directive («BRRD»), Regolamento (UE) N. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 Luglio 2014, che istituisce norme e procedure uniformi per la risoluzione di istituti di credito e di talune società di investimento nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico (Single Resolution Mechanism) e di un Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Fund) (il «Regolamento SRM»), e per la Germania la legge sul recupero e la risoluzione di Istituzioni e Gruppi finanziari (Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, «SAG»).

Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l'autorità di risoluzione nazionale incaricata può adottare, prima dell'insolvenza, azioni risolutive di ampia portata che possono avere un effetto negativo sugli azionisti e creditori della Banca, ad esempio nella forma di una partecipazione dei creditori (anche detto «Bail-in»)

Potenzialmente impattati da un bail-in sono gli azionisti e i creditori della Banca, cioè le persone che detengono strumenti finanziari emessi dalla Banca (ad esempio azioni, obbligazioni o certificati) o che, come controparte contrattuale della Banca, vantano un credito contrattuale nei confronti della Banca (ad esempio, alcuni depositi o transazioni individuali nell'ambito di un accordo quadro per transazioni in derivati finanziari).

L'impatto dell'azione di risoluzione denominata bail-in su un'azionista o creditore dipende dalla misura imposta e dalla classe a cui appartengono gli strumenti finanziari o i crediti. Nell'ambito del bail-in, gli strumenti finanziari e i crediti vengono assegnati a classi differenti e registrati per passività in base a una classifica stabilita per legge (la cosiddetta responsabilità a cascata).

Ulteriori informazioni sulle possibili azioni di risoluzione, e in particolare sul bail-in e la responsabilità a cascata, sono consultabili nella «Nota sulla risoluzione delle banche e la partecipazione dei creditori (bail-in)» disponibile in forma stampabile presso ogni filiale della Banca e sul sito Internet della Banca all'indirizzo www.hypovereinsbank.de/banke-nabwicklung, o ancora sul sito Internet German Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Federal Financial Supervisory Authority, «BaFin»). https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/BA/mb_haftungskaskade_bankenabwicklung.html

La Banca gestisce il possibile conflitto di interesse derivante dai propri interessi nell'emissione e nella vendita di prodotti a cui il bail-in può essere applicabile e la potenziale conseguente partecipazione degli azionisti o dei creditori nella risoluzione della Banca attraverso misure quali la comunicazione agli investitori, la valutazione di idoneità, un processo di approvazione preliminare per nuovi prodotti, così come un'adeguata formazione del personale di vendita responsabile della gestione della relazione con il cliente.